



PERFORMANCE

ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 2

“Predisposizione di un testo coordinato in tema di ineleggibilità e incompatibilità attraverso lo studio e l’analisi di norme e principi già presenti nell’ordinamento statale, al fine di colmare un vuoto normativo nell’ambito dell’ordinamento regionale”

DOSSIER ISTRUTTORIO

RICOGNIZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI DI MOLISE, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO

COSTITUZIONE ITALIANA	3
Art. 51.....	3
Art. 104.....	3
Art. 122.....	3
Art. 135.....	4
NORMATIVA STATALE	5
Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, artt. 4, 16, 16 bis, 17, 18 e 19.....	5
Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” 8	
Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, art. 15	14
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 248, comma 5	17
Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”	18
Legge 13 ottobre 2010, n. 175 “Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione”	22
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, art. 2 comma 3	23
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 49	25
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”	26
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – art. 14	35
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” – da artt. 11 a 14.....	37
NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE.....	40

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 50 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.....	40
Proposta di legge recante: “Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale”	55
NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA	62
Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 “Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana, artt. da 7 a 10 septies	62
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 “Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali	71
NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA.....	75
Statuto 11 febbraio 2005 “Statuto della Regione Toscana”	75
Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.....	98
Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale”	111
NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA.....	169
Legge regionale 16 Aprile 2005 , n. 21 “Nuovo Statuto della Regione Umbria” – artt. da 41 a 60	169
Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	175
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria – artt. da 5 a 10 bis	178
NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO.....	181
Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1	181
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” – artt. da 5 a 10	200
Legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	203
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE	209
Sentenza Corte costituzionale 378/2004.....	209
Sentenza Corte costituzionale 143/2010.....	223
Sentenza Corte costituzionale 277/2011	235
Sentenza Corte costituzionale 67/2012	246
Sentenza Corte costituzionale 134/2018.....	253
Sentenza Corte costituzionale 162/2019.....	260
ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	266
Quesiti in materia di ineleggibilità/incompatibilità (Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto).....	266
Quesito su ineleggibilità/incompatibilità candidatura alla carica di sindaco da parte di consigliere regionale (Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto).....	267
Osservazioni critiche sulla incandidabilità degli amministratori locali a seguito di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose* - Federalismi.it - 7 aprile 2021	268
Vademecum Emilia Romagna: Sezione II - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali	288

COSTITUZIONE ITALIANA

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Omissis

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Titolo IV - La Magistratura

Sezione I Ordinamento giurisdizionale

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Omissis

Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni

Omissis

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Omissis

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale.

Omissis

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

NORMATIVA STATALE

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, artt. 4, 16, 16 bis, 17, 18 e 19

Omissis

TITOLO II ELETTORATO - INELEGGIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ

Art. 4. Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.
((Comma abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154)).

Art. 5.
((Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154))

Art. 6.
((Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154))

Art. 7.
((Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154))

Omissis

Titolo III Procedimento elettorale

Omissis

Art. 16 Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui

al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 16-bis.

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

Titolo IV

Convalida degli eletti e contenziosi

Art. 17.

Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))

Art. 19.

Ricorsi

*Comma abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.

*Comma abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

**AGGIORNAMENTO*

Il D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto, con l'art. 274 comma 1 lettera l), che l'abrogazione della presente legge fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Art. 1

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale:

il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

I dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

I dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;(1)

i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se lo interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (3) ((4))

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1987 n. 43 (in G.U. la s.s. 25/02/1987 n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 numero 8 "nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono".

AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 9-17 ottobre 1991 n. 388 (in G.U. la s.s. 23/10/1991 n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2".

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 marzo 1994 n. 111 (in G.U. la s.s. 06/04/1994 n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2" e "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2".

Art. 3

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore nei comuni compresi nel territorio della regione sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 7

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela consenta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 8

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9

Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In al caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169. Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella condizione professionale ed economica della farmacia.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

l'articolo 7, commi secondo terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

Art. 11

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

"Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune".

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

"Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune".

Art. 12

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine

di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, art. 15

Omissis

Art. 15.

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; (12)

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (12)

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; (12)

e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 1999, N. 475;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (12)

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis.

Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies. (7)

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(17) ((26))

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera p)) che il presente articolo è abrogato "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali".

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha disposto (con l'art.17, comma 1, lettera b)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto è abrogato "l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni".

Omissis

Articolo 248
Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
- 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Omissis

Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”

Capo I

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Capo II

Art. 5

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta

giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5)
(6) (7) (9)

AGGIORNAMENTO (5)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

- a) [...];
- b) [...];
- c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".

AGGIORNAMENTO (6)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

- a) [...];
- b) [...];
- c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo

comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

Legge 13 ottobre 2010, n. 175 “Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione”

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, art. 2 comma 3

Art. 2

Responsabilità politica del presidente della giunta regionale

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a

maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. ***Dichiarato incostituzionale**

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. ***Dichiarato incostituzionale**

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. ***Dichiarato incostituzionale**

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

*

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011".

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, comma 49, art. 1

Omissis

Art. 1

Omissis

Comma 49

Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Capo I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

- a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della

Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

Capo II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Capo III Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Capo IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonchè di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di

parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Art. 18 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – art. 14

Omissis

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Omissis

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” – da artt. 11 a 14

Omissis

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il

mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Omissis

NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 50 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

Art. 1

Oggetto e principi

1.All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2.Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

3.Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

1.Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2.E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3.E' altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 12.

4.Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.

5.I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza.

6.E' definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Circoscrizione elettorale

1.Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

Art. 4

Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione sussiste il capoluogo di regione è costituito, entro trentasei ore dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale stesso.

2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

Art. 5

Presentazione delle liste elettorali regionali

1.Le liste dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 devono essere presentate con un'apposita dichiarazione scritta e devono, a pena di nullità, essere accompagnate dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato indicato a Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2.In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108/1968, per la presentazione delle liste non è richiesta alcuna sottoscrizione nei seguenti casi:

a) liste che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito nel territorio regionale almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale, oppure in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici già presenti nel Parlamento europeo o nel Parlamento nazionale. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del

gruppo politico e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo di collegamento;

c) partiti politici iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3. Per le liste che non si avvalgano dell'esonero previsto dal comma 2 la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali è dimezzato.

5. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi della circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto.

8. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. La lista è corredata dalla seguente documentazione:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

d) il certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) un modello di contrassegno della lista circoscrizionale regionale, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili

con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi cinque anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale con un candidato Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

10. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. I predetti delegati sono autorizzati alla presentazione della lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

Art. 6

Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di due delegati del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

2. La presentazione della candidatura di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali regionali da parte del candidato Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali regionali.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e

successive modifiche e integrazioni, contenente la nomina del delegato effettivo e di uno supplente ad effettuare la presentazione di cui al comma 1. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012, presenta i certificati nei quali si attesta che i presentatori della candidatura sono elettori di un comune della regione, nonché il modello di contrassegno della candidatura in due dimensioni e triplice esemplare per ciascuna dimensione.

6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale se conformi alla presente legge e alla normativa nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. I delegati di cui al comma 1 possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 in materia di ricorsi contro l'eliminazione di liste e candidati.

8. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

Art. 7

Rappresentanza di genere

1. Le elezioni del Consiglio regionale assicurano la rappresentanza di genere.
2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 2. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7 dell'articolo 5, è inammissibile.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con

pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 8

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, comma 1:

a) verifica se le liste siano state presentate in termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, ovvero rientrano nei casi stabiliti all'articolo 5, rispettino i parametri di cui all'articolo 5, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 5, comma 7; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 5;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 9, lettera c), e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del d.lgs. n. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 5, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 7. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma 1 risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide.

3. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio unico circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

5. Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

6. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

Art. 9

Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse ed a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, appositamente convocati;
- b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

- a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;
- b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

3. L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 10

Modalità di votazione - Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste circoscrizionali riunite in coalizione o non riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista circoscrizionale regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Ciascun elettore può a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

3. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati compresi nella lista votata senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. I seggi spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto.

4. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste non riunite in coalizione non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista non riunita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio.

5. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno del dieci per cento dei voti validi.

Art. 12

Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale e dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione, ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi;

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di

coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 3 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati;

g) individua il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 13 Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale regionale si procede a sorteggio.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale eletto consigliere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il seggio è riattribuito alla lista alla quale era stato sottratto.

Art. 14 Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale, intervenuta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta

notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. All'eventuale sostituzione temporanea del consigliere eletto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si provvede secondo il criterio di cui all'articolo 13, comma 3.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15

(Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere)

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per la surrogazione.

4. Qualora il consigliere sostituito cessa dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.

Art. 16

Cause di ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale:

a) coloro che sono titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati dalla Regione;

b) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari;

c) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato dalla Regione;

d) coloro che sono stati nominati commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate dalla Regione

2. Le cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3.La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

4.La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 17

Cause di incompatibilità

1.Oltre ai casi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 154/1981 non sono compatibili con le cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale:

- a) il presidente e il consigliere provinciale;
- b) il Garante regionale dei diritti della persona;
- c) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- d) la consigliera regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 18

Componenti della Giunta regionale

1.I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 19

Norme finali

1.Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

2.Il Presidente della Giunta regionale concorda con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato le forme ed i contenuti della modulistica concernente la presentazione delle candidature e dei verbali delle sezioni elettorali, dell'ufficio unico circoscrizionale e dell'ufficio centrale elettorale, secondo le indicazioni contenute nella presente legge.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1.In sede di prima applicazione della presente legge le dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, di cui al comma 2 dell'articolo 16, devono avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 21

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Abrogazioni	Abrogato art. 20 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Abrogato art. 15 dalla legge n. 1/2020 art. 11
Modifiche	Modificato art. 2 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 5 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 6 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 10 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 11 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 12 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 13 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 16 dalla legge n. 1/2018 art. 17 Modificato art. 17 dalla legge n. 1/2018 art. 17

Proposta di legge recante: “Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Il Consiglio regionale esercita quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune.

È la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell'elenco di cui all'articolo 117, comma 3. Nel confermare quanto appena detto, la Corte costituzionale ha chiarito che anche in assenza di legge statale di principi le regioni possono legiferare "nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale".

I principi fondamentali della materia in tema di ineleggibilità e incompatibilità sono stati individuati dalla legge n. 165/2004. In precedenza, e precisamente fino alla riforma operata con la legge costituzionale n. 1/1999, per le regioni a Statuto ordinario la Costituzione prevedeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La prima disciplina di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri regionali fu posta dalla legge n. 108/1968 ma soltanto con la legge n. 154/1981 si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto pressoché unitario.

Il sistema unitario è venuto meno per effetto dell'approvazione del T.U.E.L., recante disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità nell'ambito degli enti locali. La successiva riforma operata con la legge costituzionale n. 3/2001 ha confermato la separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale; in relazione al secondo tipo, il nuovo testo della Costituzione contempla non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta.

In tema di ineleggibilità e incompatibilità, la competenza del legislatore regionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 378 e n. 379 del 2004. Si è trattato di pronunce relative a norme statutarie rispettivamente di Umbria ed Emilia Romagna, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la determinazione dei casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale ad

opera di una fonte diversa dalla legge regionale. Nel censurare gli Statuti delle due Regioni, la Corte ha affermato che la Costituzione riserva alla legge regionale la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, senza che si possa distinguere fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione.

Sulla scorta del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione, alle regioni ordinarie compete la disciplina legislativa, di tipo concorrente, dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità. I principi fondamentali dettati dalla legge n. 165/2004 interagiscono con la (preesistente) normativa rimasta vigente, nell'ambito della quale assume rilievo centrale la legge n. 154/1981. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare le due fattispecie con proprie leggi.

La legge di principi n. 165/2004 distingue le due figure. Da un lato, al fine di prevenire i pericoli di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*, pone a fondamento delle cause di ineleggibilità la tutela della sfera dei diritti politici, apprestando garanzie verso la libertà di voto e la parità di accesso alle cariche elettive. Dall'altro, l'incompatibilità è volta a garantire l'indipendenza e il buon andamento dell'ufficio, nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo.

Inoltre, le nuove disposizioni permettono di aggiornare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, già in precedenza previste, per adattarle sia alla mutata realtà dettata dai tempi, sia al nuovo contesto istituzionale.

Il testo di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 indica l'oggetto. L'articolo 2 prevede i casi di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale ed alla carica di consigliere regionale. L'articolo 3 prevede i casi di incompatibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale. L'articolo 4 prevede l'esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle predette cariche. Infine l'articolo 5 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 6 la norma di chiusura.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative	//	//	//
2	Non comporta spese elenca i casi di ineleggibilità - carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta spese elenca i casi di incompatibilità - carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta definisce l'esimente delle i cause di incompatibilità e di incompatibilità - carattere ordinamentale	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ **La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella **tabella 2** il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, nonché degli assessori regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

Art. 2
(Cause di ineleggibilità)

2. Sono ineleggibili a Presidente della Regione della Calabria ed a consigliere regionale:

- a) i capi di dipartimento o i segretari generali della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
- b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti o i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
- d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
- e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti, e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;
- f) coloro che ricoprono le cariche di presidente o componente dell'organo collegiale, nonché i soggetti che svolgono incarichi amministrativi di vertice, negli organismi di garanzia e vigilanza e nelle Autorità indipendenti statali e regionali;
- g) gli ecclesiastici o i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
- i) limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale della Calabria, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari o i direttori sociosanitari;
- j) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società in relazione alle quali la Regione detiene una partecipazione

- superiore al cinquanta per cento o sulle quali comunque esercita il controllo, anche in forma indiretta;
- k) il Difensore regionale o il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
 - l) i medici delle commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità a fini pensionistici aventi rapporto di lavoro con le ASP e con altri enti pubblici;
 - m) i componenti delle agenzie regionali istituite con legge regionale.
3. Non sono altresì eleggibili a Presidente della Giunta regionale della Calabria ed a consigliere regionale:
- a) i dirigenti ed i dipendenti della Regione;
 - b) i rettori delle università calabresi.
4. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre novanta giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura, per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla relativa funzione o carica, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti, urgenti e improrogabili
5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la rimozione delle cause di ineleggibilità si perfeziona il giorno dell'invio all'organo o soggetto competente della comunicazione recante dimissioni, richiesta di trasferimento, richiesta di revoca dell'incarico o del comando o richiesta di collocamento in aspettativa. A tal fine, la comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata con firma digitale o consegna al protocollo dell'ente. La rimozione delle cause di ineleggibilità ha effetto indipendentemente dalla accettazione delle dimissioni o dall'effettivo trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o del collocamento in aspettativa.
7. La mancata rimozione delle cause di ineleggibilità o la mancata effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione o carica, come previsto dal comma 4, comporta l'annullamento dell'elezione da parte del Consiglio regionale.
8. Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 3

(Cause di incompatibilità)

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale nonché di consigliere regionale:
- a) membro di una delle due Camere del Parlamento;
 - b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;
 - c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;
 - d) Presidente di Regione, consigliere regionale, assessore o sottosegretario regionali, di altra Regione;
 - e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco di Città metropolitana comprese nel territorio della Regione;
 - f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;

- g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 10.000 abitanti al momento della elezione;
 - h) presidente di comunità montana o di ente pubblico o consorzio che riceve finanziamenti o che è disciplinato dalla Regione, compresi nel territorio della Regione;
 - i) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
2. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:
- a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società sottoposti a vigilanza della Regione;
 - b) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;
 - c) colui che, in ogni tipo di procedimento giudiziario, ha lite pendente con la Giunta regionale o con il Consiglio regionale in quanto parte attiva o, in quanto parte passiva, quando la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Il contenzioso per fatto connesso con l'esercizio del mandato e i contenziosi davanti alla Commissione tributaria o alla Corte dei Conti non costituiscono in ogni caso causa di incompatibilità;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dirigente o dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile nei confronti, rispettivamente, della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il relativo debito;
 - e) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;
 - f) i rappresentanti di interessi di cui Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4 "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari".
3. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.
4. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche e gli uffici indicati nell'articolo 2 quali cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale.
5. Non possono fare parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

(Esimente delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla data della sua entrata in vigore.

2. Nel corso della X legislatura, nessuna contestazione può essere mossa per un incarico già assunto alla data di entrata in vigore della presente legge che, secondo la normativa precedentemente applicabile, non costituiva causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della normativa statale in materia.

NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA

Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 “Elezioni dei deputati all’Assemblea regionale siciliana, artt. da 7 a 10 septies

Omissis

Capo II – Eleggibilità

Art. 7

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione (29) (30).

(29) Articolo così sostituito dall' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz.Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 8

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;
- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (31) (32).

(31) Il presente articolo, già modificato dall' art. 1, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall' art. 3, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87 e dall' art. 19, L.R. 22 aprile 1986, n. 20, è stato poi così sostituito dall' art. 1, comma 1, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l' art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili:

1) i membri del Parlamento nazionale;

2) i consiglieri regionali;

3) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

4) I Sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinari delle Province nonché i presidenti e gli assessori di dette Amministrazioni sono ineleggibili a deputati regionali salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale;

5) il segretario generale della presidenza della Regione siciliana;

6) i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei ministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli assessori regionali.

Salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura non sono eleggibili:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana;
- 2) i Prefetti e i vice Prefetti della Repubblica;
- 3) il capo e il vice capo di Polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- 4) gli ufficiali generali e gli ammiragli; gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- 5) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- 6) i funzionari di pubblica sicurezza;
- 7) i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonché degli uffici statali che svolgono attività nella Regione.».

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (33) (34).

(33) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.».

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

- a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di

opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta (35);

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione (36);

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

1-bis. Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge (37).

1-ter. Non sono eleggibili né compatibili i (parola omissiva in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omissiva in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione (38).

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali (39) (40).

(35) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(36) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(37) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(38) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n., a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al presente comma.

(39) Il presente articolo, già modificato dall' art. 2, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall' art. 1, L.R. 13 luglio 1972, n. 33, dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall' art. 33, L.R. 6 gennaio 1981, n. 6 e dall' art. 12, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7 è stato poi così sostituito dall' art. 1, comma 3 , L.R. 5 dicembre 2007, n. 22 , il cui comma 6 ha abrogato anche l' art. 13 , L.R. 20 giugno 1997, n. 19 , che

aveva dettato una nuova disciplina in materia. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godono di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2 vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione. Sono eccettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concernenti attività sportive, gli enti e le associazioni di culto ovvero aventi finalità sindacali, ovvero di beneficenza ed assistenza e gli organismi regionali e provinciali delle associazioni degli enti locali, nonché delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute. Sono altresì eccettuati gli amministratori ed i dirigenti di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura;

5) i presidenti dei comitati regionale e provinciali dell'INPS. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.».

(40) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-bis

Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.

1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (41).

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Capo III – Delle incompatibilità (42)

Art. 10-ter

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

2-bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge (43).

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44. 4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria (44) (45).

(42) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 10-ter a 10-sexies), è stato aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(43) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 3, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(44) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(45) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-quater

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;
c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10-ter, comma 3 (46) (47).

(46) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione. 2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 (48) (49).

(48) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' art. 1, comma, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 43 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-sexies

1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno (50).

1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (51) (52).

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (53).

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato (54) (55).

(50) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.»

(51) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.»

(52) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

(53) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.»

(54) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, poi così modificato come indicato nelle note che precedono), è stato aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 2.

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Art. 10-septies (56) (57)

1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

(56) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 4, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

(57) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato con D.P. Reg. 5 aprile 2017, n. 11.

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 “Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 07.12.2007 n. 57)

Art. 1

Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;
- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;
- l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione

delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.'

2. L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 9. - 1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.'

3. L'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 10. - 1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.'

4. Dopo il Capo II del Titolo II della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

Capo III - Delle incompatibilità - Art. 10 ter. - 1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10 quater. - 1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10 ter, comma 3.

Art. 10 quinquies. - 1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10 sexies. - 1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto, e negli articoli del presente capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa.

Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i

deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.

5. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

Art. 2. - 1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

6. Sono abrogati:

- a) l'articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;
- b) l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- c) l'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
- d) l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;
- e) l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Art. 2

1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana distintamente dalle altre leggi senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA

Statuto 11 febbraio 2005 “Statuto della Regione Toscana”

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 11.02.2005)

INDICE

Titolo I - LA REGIONE TOSCANA

- Art. 1 - La Regione Toscana
- Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Finalità principali
- Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti

Titolo II - GLI ORGANI DELLA REGIONE

Capo I - Il consiglio

Sezione I - Elezioni e funzioni

- Art. 6 - Elezione
- Art. 7 - Entrata in carica e durata
- Art. 8 - Insediamento del consiglio
- Art. 9 - Prerogative dei consiglieri
- Art. 10 - Ruolo delle minoranze
- Art. 11 - Funzioni del consiglio

Sezione II - Organizzazione

- Art. 12 - Presidente del consiglio regionale
- Art. 13 - Funzioni del presidente del consiglio
- Art. 14 - Ufficio di presidenza
- Art. 15 - Funzioni dell'ufficio di presidenza
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Presidenti dei gruppi consiliari
- Art. 18 - Commissioni consiliari
- Art. 19 - Poteri delle commissioni permanenti
- Art. 19 bis Commissione politiche europee e relazioni internazionali
- Art. 20 - Commissione di controllo
- Art. 21 - Commissioni d'inchiesta

Sezione III - Funzionamento

- Art. 22 - Regolamento interno del consiglio
- Art. 23 - Potere di iniziativa
- Art. 24 - Programmazione dei lavori
- Art. 25 - Convocazione
- Art. 26 - Modalità delle deliberazioni
- Art. 27 - Pubblicità delle riunioni
- Art. 28 - Autonomia del consiglio

Capo II - Il Governo

Sezione I - Gli organi

- Art. 29 - Organi di governo
- Art. 30 - Indennità

Sezione II - Il presidente della giunta

- Art. 31 - Elezione
- Art. 32 - Programma di governo e formazione della giunta
- Art. 33 - Durata in carica
- Art. 34 - Funzioni

Sezione III - La giunta

Art. 35 - Composizione

Art. 36 - Durata in carica

Art. 37 - Funzioni

Art. 38 - Organizzazione

Titolo III - LE FONTI NORMATIVE

Art. 39 - Elenco delle fonti

Art. 40 - Procedimento legislativo

Art. 41 - Promulgazione

Art. 42 - Regolamenti

Art. 43 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 44 - Qualità delle fonti normative

Art. 45 - Controllo sulle leggi

Titolo IV - L'AMMINISTRAZIONE

Art. 46 - Programmazione

Art. 47 - Organismi di studio e di ricerca

Art. 48 - Concertazione o confronto

Art. 49 - Bilanci

Art. 50 - Enti dipendenti

Art. 51 - Società ed associazioni

Art. 52 - Uffici e personale

Art. 53 - Dirigenti

Art. 54 - Procedimento amministrativo e diritto di accesso

Titolo V - ORGANI DI TUTELA E GARANZIA

Art. 55 - Commissione per le pari opportunità

Art. 56 - Difensore civico

Art. 57 - Collegio di garanzia

Titolo VI - IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Art. 58 - Principio di sussidiarietà

Art. 59 - Sussidiarietà sociale

Art. 60 - Autonomie funzionali

Art. 61 - Conferenza permanente delle autonomie sociali

Art. 62 - Sussidiarietà istituzionale

Art. 63 - Regolamenti degli enti locali

Art. 64 - Risorse finanziarie

Art. 65 - Concorso degli enti locali

Art. 66 - Consiglio delle autonomie locali

Art. 67 - Seduta congiunta

Titolo VII - GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 68 - Rapporti con le altre regioni

Art. 69 - Rapporti con lo Stato

Art. 70 - Rapporti con l'Unione europea

Art. 71 - Relazioni internazionali

Titolo VIII - LA PARTECIPAZIONE

Art. 72 - Principi

Art. 73 - Doveri di informazione

Art. 74 - Iniziativa popolare

Art. 75 - Referendum abrogativo

Art. 76 - Referendum consultivo

Art. 77 - Normativa sui referendum

Art. 78 - Ammissibilità dei referendum

Titolo IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 - Modifica dello Statuto

Art. 80 - Entrata in vigore

Art. 81 - Norme transitorie

Art. 82 - Differenza di genere

Titolo I

LA REGIONE TOSCANA

Art. 1

La Regione Toscana

1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.

Art. 2

Territorio, capoluogo, stemma

1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.

3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.

Art. 3

Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.

2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.

3 bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future; **(27)**

4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.

5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.

6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

Art. 4

Finalità principali

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

c) il diritto alla salute;

d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;

e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;

f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere

nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;

g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;

h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;

i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica; *i bis*) il diritto di fare sport per stare bene; **(18)**

l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi; **(26)**

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

n bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili; **(28)**

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;

q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;

t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;

u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;

v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Art. 5

Verifica dei principi e dei diritti

1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

Titolo II

GLI ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

Il consiglio

Sezione I

Elezioni e funzioni

Art. 6

Elezione

1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta. **(2) (10)**
- 2 bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale. **(5) (11)**

Art. 7

Entrata in carica e durata

1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 8

Insediamiento del consiglio

1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 9

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall' articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato. **(6) (12)**
8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.

Art. 10

Ruolo delle minoranze

1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella

normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.

2. Il regolamento interno può prevedere **(19)** la istituzione di un portavoce dell'opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, garantendone **(19)** le funzioni.

Art. 11

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.

2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.

3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.

4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.

5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.

6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.

7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.

8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Sezione II

Organizzazione

Art. 12

Presidente del consiglio regionale

1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.

2 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. **(20)**

Art. 13

Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

Art. 14

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari. **(7) (13)**
 2. I vicepresidenti e i segretari **(8) (14)** sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.
 3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
- 3 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell'ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. **(21)**

Art. 15

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali. **(23)**
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.

Art. 17

Presidenti dei gruppi consiliari

1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

Art. 19

Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall' articolo 9 , commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 19 bis

Commissione politiche europee e relazioni internazionali (29)

1. Ai sensi dell'articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

Art. 20

Commissione di controllo

1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

Art. 21

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

Sezione III

Funzionamento

Art. 22

Regolamento interno del consiglio

1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.

Art. 23

Potere di iniziativa

1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.
2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.

Art. 24

Programmazione dei lavori

1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.

3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

Art. 25

Convocazione

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.

Art. 26

Modalità delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.

Art. 27

Pubblicità delle riunioni

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.

Art. 28

Autonomia del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.

Capo II -

Il Governo

Sezione I

Gli organi

Art. 29

Organi di governo

1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.

Art. 30

Indennità

1. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.

Sezione II

Il presidente della giunta

Art. 31

Elezione

1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il presidente della giunta **(9) (15)** entra in carica all'atto della proclamazione.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 32

Programma di governo e formazione della giunta

1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.

Art. 33

Durata in carica

1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo, della Costituzione.

Art. 34

Funzioni

1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispose il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statuari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Sezione III

La giunta

Art. 35

Composizione

1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore a otto. **(3) (16)**
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
3. Abrogato. **(4)**
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.

Art. 36

Durata in carica

1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33.
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

Art. 37

Funzioni

1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statuari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Art. 38

Organizzazione

1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

Titolo III

LE FONTI NORMATIVE

Art. 39

Elenco delle fonti

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.

Art. 40

Procedimento legislativo

1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.

Art. 41

Promulgazione

1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 42

Regolamenti

1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Art. 43

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 44

Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e

ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.

2. È promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.

3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.

5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.

7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Art. 45

Controllo sulle leggi

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.

2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

Titolo IV

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 46

Programmazione

1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.

2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.

Art. 47

Organismi di studio e di ricerca

1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48

Concertazione o confronto (17)

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvar e specifici atti di indirizzo.

Art. 49

Bilanci

1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.

2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.

Art. 50

Enti dipendenti

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.

2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.

Art. 51

Società ed associazioni

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.

2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.

3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 2.

Art. 52

Uffici e personale

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.

2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.

3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

Art. 53

Dirigenti

1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.

2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.

3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di

direzione politica.

4. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.

Art. 54

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.

2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.

3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.

Titolo V

ORGANI DI TUTELA E GARANZIA

Art. 55

Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.

2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.

3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.

4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 56

Difensore civico

1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.

2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.

3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.

4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.

6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Art. 57

Collegio di garanzia

1. È istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.

2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.

3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

Titolo VI IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Art. 58

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 59

Sussidiarietà sociale

1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.
2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

Art. 60

Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.

Art. 61

Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

Art. 62

Sussidiarietà istituzionale

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.

3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.

Art. 63

Regolamenti degli enti locali

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.

Art. 64

Risorse finanziarie

1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.

Art. 65

Concorso degli enti locali

1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall' articolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.

Art. 66

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67

Seduta congiunta

1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Titolo VII

GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 68

Rapporti con le altre regioni

1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.

Art. 69

Rapporti con lo Stato

1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

Art. 70

Rapporti con l'Unione europea

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 71

Relazioni internazionali

1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.
2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.

Titolo VIII

LA PARTECIPAZIONE

Art. 72

Principi

1. La legge promuove, secondo i principi dell'articolo 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.

3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

Art. 73

Dovere di informazione

1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.

Art. 74

Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali, salvi i casi di cui al comma 1 bis. **(24)**

1 bis. *Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:*

a) da un numero di elettori che:

1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;

3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;

b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati. **(25)**

2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.

3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.

Art. 75

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.

2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.

4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.

Art. 76

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su

richiesta di trentamila elettori della regione.

2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.

Art. 77

Normativa sui referendum

1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.

2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.

Art. 78

Ammissibilità dei referendum

1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Modifica dello Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.

3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.

2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 81

Norme transitorie

1. L'articolo 6, comma 2, e l'articolo 35, comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.

2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.

Art. 82

Differenza di genere

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Note

1. Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell'11 febbraio 2005, parte prima. La Corte

costituzionale si è espressa con sentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

2. Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.

3. Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 5.

4. Comma abrogato con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2.

5. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.

6. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 2.

7. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 3.

8. Parole così sostituite con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 3.

9. Parole soppresse con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 4.

10. L'efficacia dell'art. 6, comma 2 è differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ Il Consiglio regionale è composto da cinquantatré consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale”.

11. L'efficacia dell'art. 6, comma 2 bis è differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione”.

12. Si veda l'articolo 10 bis della l.r. 9 gennaio 2009 n.3, introdotto dalla l.r. 27 dicembre 2012 n. 85.

13. L'efficacia dell'articolo 14, comma 1 è differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 14, comma 1: “ L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore”.

14. L'efficacia dell'articolo 14, comma 2 è differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 14, comma 2: “ I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età”.

15. L'efficacia dell'articolo 31, comma 2 è differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione”.

16. L’efficacia dell’articolo 35, comma 1 è differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:

“ 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria”.

Sino al termine indicato trova applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci”.

17. Nota soppressa.

18. Lettera inserita con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 4, art. 1.

19. Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 2.

20. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.

21. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.

22. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55, art. 1.

23. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56, art. 1.

24. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1.

25. Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23, art. 1.

26. Lettera inserita con legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64, art. 1.

27. Comma inserito con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 1.

28. Lettera inserita con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 2.

29. Articolo inserito con legge statutaria regionale 26 giugno 2020, n. 46, art. 1.

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30.09.2014)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
- Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale
- Art. 3 - Durata in carica
- Art. 4 - Indizione delle elezioni
- Art. 5 - Elettorato attivo
- Art. 6 - Elettorato passivo
- Art. 7 - Circoscrizioni elettorali
- Art. 8 - Liste circoscrizionali
- Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni
- Art. 10 - Limiti di candidatura
- Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste
- Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
- Art. 13 - Scheda elettorale
- Art. 14 - Espressione del voto
- Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
- Art. 16 - Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
- Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
- Art. 18 - Soglie di accesso ai seggi
- Art. 19 - Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
- Art. 20 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
- Art. 21 - Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale
- Art. 22 - Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
- Art. 23 - Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali
- Art. 24 - Elezione plurima
- Art. 25 - Elezione plurima candidato regionale
- Art. 26 - Surroga dei consiglieri regionali
- Art. 27 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
- Art. 28 - Abrogazioni
- Art. 29 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma settimo, e l’articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

1. Con la presente legge, ai sensi dell’articolo 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste "bloccate" e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario."), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);

4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;

5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;

6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;

7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneità delle stesse;

8. Al fine di evitare un'eccessiva "disproporzionalità" tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;

9. È inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;

10. In rapporto all'attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:

1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;

2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spettino almeno il 35 per cento dei seggi;

3) la previsione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. È altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.

11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della l.r. 70/2004.

Approva la presente legge

Art. 1

- Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2

- Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.

2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

- Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

- Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5

- Elettorato attivo

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6

- Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7

- Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti,

Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;

c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8

- Liste circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.

4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.

6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.

9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Art. 9

- Gruppi di liste e coalizioni

1. È definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. È definito "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

- Limiti di candidatura

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.

Art. 11

- Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
 - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
 - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo. (1)
- 3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.(3)
4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. Nessuna elettrici e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 12

- Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13

- Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza (4)
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata (4)
4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale. (4)
5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4 (5), è definita mediante sorteggio.
- 5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"). (2)

Art. 14

- Espressione del voto

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.
4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso

a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15

- Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16

- Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17

- Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

- a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
- b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18

- Soglie di accesso ai seggi

1. Accedono al riparto dei seggi:

- a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
- b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19

- Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.

4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla

candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

- Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21

- Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.

2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 22

- Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la

divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23

- Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base

della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24

- Elezione plurima

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25

- Elezione plurima candidato regionale

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26

- Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale.

Art. 27

- Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 28

- Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
 - b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29

- Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note:

[1] Si veda l'art. 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 75

[2] Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 7, art. 16.

[3] Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29, art. 1.

[4] Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

[5] Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale”

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.04.2015

INDICE

CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Entrata e durata in carica dei consiglieri

Art. 2 - Decadenza di diritto

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

CAPO II - Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 4 - Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio

Art. 6 - Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio

Art. 7 - Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio

CAPO III - Attribuzioni della Presidenza

Art. 8 - Funzioni del Presidente del Consiglio

Art. 9 - Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio

Art. 10 - Funzioni dei segretari del Consiglio

Art. 11 - Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

CAPO IV - Gruppi consiliari

Art. 12 - Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione

Art. 13 - Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari

Art. 14 - Regolamento interno dei gruppi consiliari

Art. 15 - Gruppo misto

Art. 16 - Funzionamento dei gruppi consiliari

Art. 17 - Rendiconto dei gruppi consiliari

Art. 18 - Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare

Art. 19 - Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell'opposizione

Art. 20 - Funzioni del portavoce dell'opposizione

CAPO V - Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 21 - Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni

Art. 22 - Verifica della posizione dei consiglieri eletti

Art. 23 - Procedura per la convalida dei consiglieri eletti

Art. 24 - Dichiarazione di annullamento o di decadenza

Art. 25 - Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute

CAPO VI - Commissioni

Art. 26 - Competenze delle commissioni permanenti

Art. 27 - Composizione delle commissioni permanenti

Art. 28 - Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti

Art. 29 - Delega

Art. 30 - Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

Art. 31 - Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

Art. 32 - Attività delle commissioni permanenti

Art. 33 - Programma delle attività delle commissioni permanenti

Art. 34 - Convocazione delle commissioni permanenti

Art. 35 - Validità delle sedute delle commissioni permanenti

Art. 36 - Sedute congiunte delle commissioni permanenti

Art. 37 - Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti

Art. 38 - Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

- Art. 39 - Limitazioni alla pubblicità dei lavori
Art. 40 - Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti
Art. 41 - Assegnazione alle commissioni
Art. 42 - Termini di esame in commissione
Art. 43 - Connessione di argomenti
Art. 44 - Pareri secondari
Art. 45 - Parere sulle proposte di regolamento della Giunta
Art. 46 - Parere istituzionale obbligatorio
Art. 47 - Procedura delle commissioni in sede referente
Art. 48 - Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
Art. 49 - Ricorso alla procedura in sede redigente
Art. 50 - Procedura delle commissioni in sede redigente
Art. 51 - Rapporti delle commissioni con la Giunta
Art. 52 - Consultazioni
Art. 53 - Audizioni
Art. 54 - Invio di osservazioni e proposte
Art. 55 - Procedimento per le indagini conoscitive
Art. 56 - Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni
Art. 57 - Discussione nelle commissioni
Art. 58 - Votazioni nelle commissioni
Art. 59 - Commissioni speciali
Art. 60 - Commissioni istituzionali
Art. 61 - Commissioni d'inchiesta
Art. 62 - Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta
Articolo 62 bis Commissione politiche europee e relazioni internazionali
Articolo 62 ter Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali
Art. 63 - Composizione e durata in carica della commissione di controllo
Art. 64 - Competenze della commissione di controllo
Art. 65 - Pareri della commissione di controllo
Art. 66 - Procedimento per i pareri della commissione di controllo
Art. 67 - Trasmissione atti alla commissione di controllo
CAPO VII - Consiglio delle autonomie locali
Art. 68 - Procedura per i pareri e le osservazioni
Art. 69 - Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali
Art. 70 - Seduta congiunta
CAPO VIII - Commissione per le pari opportunità
Art. 71 - Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità
CAPO IX - Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 72 - Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 73 - Documenti di indirizzo e proposte
Art. 74 - Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali
Art. 75 - Pareri obbligatori
CAPO X - Collegio di garanzia
Art. 76 - Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi
Art. 77 - Seduta del Consiglio di riesame dell'atto
CAPO XI - Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
Art. 78 - Convocazione ordinaria del Consiglio
Art. 79 - Convocazione d'urgenza del Consiglio
Art. 80 - Convocazione del Consiglio in seduta speciale

- Art. 81 - Sedute solenni
- Art. 82 - Disposizioni comuni
- Art. 83 - Programmazione dei lavori del Consiglio
- Art. 84 - Conferenza di programmazione dei lavori
- Art. 85 - Formazione ed approvazione del calendario dei lavori
- Art. 86 - Organizzazione dei lavori delle commissioni
- Art. 87 - Ordine del giorno della seduta e sue variazioni
- Art. 88 - Affari non all'ordine del giorno
- Art. 89 - Organizzazione delle sedute

CAPO XII - Sedute del Consiglio

- Art. 90 - Pubblicità delle sedute
- Art. 91 - Processo verbale e resoconto
- Art. 92 - Comunicazioni del Presidente al Consiglio
- Art. 93 - Comunicazioni della Giunta
- Art. 94 - Congedi
- Art. 95 - Facoltà di parlare
- Art. 96 - Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
- Art. 97 - Disordini in aula
- Art. 98 - Comportamento del pubblico

CAPO XIII - Riassunzione di proposte

- Art. 99 - Riassunzione di precedenti proposte

CAPO XIV - Discussione

- Art. 100 - Durata degli interventi
- Art. 101 - Contingentamento dei tempi della discussione
- Art. 102 - Aumento della durata degli interventi
- Art. 103 - Iscrizioni a parlare
- Art. 104 - Ordine degli interventi
- Art. 105 - Interventi nel corso della stessa discussione
- Art. 106 - Fatto personale
- Art. 107 - Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità
- Art. 108 - Richiami del Presidente del Consiglio
- Art. 109 - Divieto di interruzione degli interventi
- Art. 110 - Mozioni d'ordine
- Art. 111 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 112 - Validità delle deliberazioni
- Art. 113 - Numero legale e verifica
- Art. 114 - Mancanza del numero legale
- Art. 115 - Dichiarazioni di voto
- Art. 116 - Proclamazione del voto
- Art. 117 - Proteste sulle deliberazioni
- Art. 118 - Modi di votazione
- Art. 119 - Votazione per alzata di mano
- Art. 120 - Voto elettronico
- Art. 121 - Votazione per appello nominale
- Art. 122 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 123 - Votazione a scrutinio segreto e simultaneo
- Art. 124 - Annullamento e ripetizione delle votazioni

CAPO XV - Procedimento legislativo

- Art. 125 - Presentazione delle proposte di legge
- Art. 126 - Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello Statuto
- Art. 127 - Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare

- Art. 128 - Temporanea improcedibilità degli atti respinti
Art. 129 - Proposta di stralcio
Art. 130 - Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare
Art. 131 - Ritiro delle proposte di legge
Art. 132 - Discussione generale
Art. 133 - Presentazione ed esame di ordini del giorno
Art. 134 - Ordini del giorno procedurali
Art. 135 - Inammissibilità di ordini del giorno
Art. 136 - Chiusura della discussione generale
Art. 137 - Esame degli articoli
Art. 138 - Presentazione degli emendamenti
Art. 139 - Requisiti degli emendamenti
Art. 140 - Raccordo tra emendamenti e preambolo
Art. 141 - Rinvio in commissione
Art. 142 - Illustrazione degli emendamenti
Art. 143 - Subemendamenti
Art. 144 - votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo
Art. 145 - votazione degli allegati
Art. 146 - Decadenza delle proposte di legge
Art. 147 - Coordinamento dei testi e correzioni di forma
Art. 148 - Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea
Art. 149 - Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo
- CAPO XVI - Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione**
- Art. 150 - Documentazione a corredo dell'istruttoria
Art. 151 - Cura della qualità della normazione
Art. 152 - Procedure per la votazione dei testi unici
Art. 153 - Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi
Art. 154 - Procedure per la valutazione di impatto della regolazione
- CAPO XVII - Revisione statutaria**
- Art. 155 - Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione
Art. 156 - Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione
- CAPO XVIII - Altri procedimenti**
- Art. 157 - Approvazione del programma regionale di sviluppo
Art. 158 - Approvazione del documento di economia e finanza regionale
Art. 159 - Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale
Art. 160 - Approvazione del rendiconto generale
Art. 161 - Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti
Art. 162 - Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione
Art. 163 - Richiesta di referendum costituzionale
Art. 164 - Referendum consultivo
Art. 165 - Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare
Art. 165 bis Sessione europea del Consiglio regionale
Art. 166 - Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea
Art. 167 - Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio
- CAPO XIX - Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo**
- Art. 168 - Interrogazioni
Art. 169 - Ammissibilità delle interrogazioni
Art. 170 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

Art. 171 - Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula
Art. 172 - Interrogazioni svolte in commissione
Art. 173 - Interrogazioni a risposta immediata
Art. 174 - Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Art. 175 - Mozioni
Art. 176 - Discussione delle mozioni
Art. 177 - Discussione congiunta
Art. 178 - Mozioni a contenuto predeterminato
Art. 179 - Votazione per parti separate
Art. 180 - Ordini del giorno
Art. 181 - Risoluzioni
Art. 182 - Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni
Art. 183 - Diritto di accesso dei consiglieri
Art. 184 - Modalità per le comunicazioni
CAPO XX - Repertorio regolamentare
Art. 185 - Repertorio regolamentare
CAPO XXI - Revisione del regolamento
Art. 186 - Revisione del regolamento
Art. 186 bis Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica
CAPO XXII - Norme finali
Art. 187 - Entrata in vigore e abrogazioni
NUOVO ASSETTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Entrata e durata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio e fino al giorno antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva, salvi casi di cessazione anticipata o di sospensione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Art. 2

Decadenza di diritto

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente della Giunta della nomina ad assessore di un consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga.

Art. 3

Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

1. La prima seduta del Consiglio si tiene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal consigliere più anziano di età a norma dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la convocazione è fatta da un quinto dei consiglieri. L'ordine del giorno è diramato dal consigliere più anziano di età fra loro.
3. La presidenza del Consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
4. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio di cui al comma 3, il Consiglio provvede agli adempimenti conseguenti alla proclamazione degli eletti e procede, come suo primo atto, all'elezione del Presidente del Consiglio e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

CAPO II
Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 4

Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Nella composizione sono garantite la proporzione tra maggioranza e minoranze e la presenza di entrambi i generi.
2. Salvo il caso di dimissioni, di decadenza o di sospensione dalla carica di consigliere, i componenti dell'ufficio di presidenza rimangono in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i componenti dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente, decadono altresì dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) riduzione della consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza di almeno la metà dei componenti;
 - b) cambiamento dell'appartenenza del gruppo consiliare alla maggioranza o alle minoranze.
4. Il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 3 determina la decadenza di diritto dalla carica di componente dell'ufficio di presidenza. La relativa sostituzione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che provvede ad integrare la composizione dell'ufficio di presidenza, potendo anche riconfermare il componente decaduto.
5. Può essere presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti dell'ufficio di presidenza se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia nei confronti degli altri componenti dell'ufficio di presidenza è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione e dopo venti giorni da questa e il Presidente della Giunta non partecipa al voto. Se la mozione è approvata, il consigliere sfiduciato decade dalla carica ed il Consiglio elegge nella stessa seduta il componente o i componenti in sostituzione di quelli decaduti. Il componente sfiduciato non può essere rieletto. Per le modalità di voto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
6. L'ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza o, al termine della legislatura, fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
7. Le dimissioni di un componente dell'ufficio di presidenza hanno efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d'atto.

Art. 5

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 6

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio

1. I vicepresidenti e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.
2. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.

Art. 7

Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. Nel caso di rinnovo totale dell'ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

CAPO III

Attribuzioni della Presidenza

Art. 8

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

2. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
- b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
- c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all'articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l'efficienza;
- d) garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
- e) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
- f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
- g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
- h) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
- i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio

1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 10

Funzioni dei segretari del Consiglio

1. I segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il

risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.

2. I segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.

3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I segretari collaborano con il Presidente del Consiglio al mantenimento dell'ordine nelle sedute e vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 11

Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.

2. L'ufficio di presidenza:

a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;

b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;

c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;

d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull'autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;

e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;

f) determina l'oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all'articolo 32, comma 4;

g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;

h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;

i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;

l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.

3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.

CAPO IV

Gruppi consiliari

Art. 12

Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.

2. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio, indicandone la denominazione. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, devono dichiarare entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire, previa accettazione del gruppo prescelto.

3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi è assegnato di diritto dal Presidente del Consiglio al gruppo misto.

Art. 13

Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere.

2. Il presidente eletto dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'esito dell'elezione e contestualmente comunica l'appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.

3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio con le modalità, i contenuti e per gli effetti di cui al comma 2.

4. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, previa accettazione del presidente del gruppo prescelto.

Art. 14

Regolamento interno dei gruppi consiliari

1. Entro novanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un regolamento interno.

2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

Art. 15

Gruppo misto

1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.

2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione di cui al comma 2.

4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura gruppo misto, separate da un trattino.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Art. 16

Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell'esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia.

2. Il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l'erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.

3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l'utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.

4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Art. 17

Rendiconto dei gruppi consiliari

1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri componenti del gruppo misto sono effettuate ai sensi della normativa che regola la materia.

Art. 18

Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare

1. Il presidente del gruppo consiliare rappresenta il gruppo stesso, risponde della sua gestione, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge.

2. Il vicepresidente del gruppo consiliare coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

3. Il tesoriere del gruppo consiliare cura la gestione dei fondi e del patrimonio del gruppo e collabora con il presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute, fatte salve le disposizioni speciali previste per il gruppo misto.

Art. 19

Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell'opposizione

1. Qualora ne sia richiesta l'istituzione, il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto, è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l'assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L'assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.

3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiara di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell'opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;
- b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;
- c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.

4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrano, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il portavoce dell'opposizione può essere revocato dall'assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.

6. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di

appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.

7. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.

8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.

Art. 20

Funzioni del portavoce dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione:

- a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;
- b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFER), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
- c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
- d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un'interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
- e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.

CAPO V

Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 21

Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni

1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.

2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all'elezione.

3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall'inizio del procedimento e dalla data del subentro.

4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.

5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

Art. 22

Verifica della posizione dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.

2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.

3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.
4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.
5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell'ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.
6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.

Art. 23

Procedura per la convalida dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.
4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
5. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l'esistenza con propria deliberazione.

Art. 24

Dichiarazione di annullamento o di decadenza

1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest'ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 25

Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute

1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 23, commi da 2 a 5, e 24.
2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell'organo o dalla proclamazione in caso di subentro.

3. Qualora il consigliere non esprima l'opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.

CAPO VI Commissioni

Art. 26

Competenze delle commissioni permanenti

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, **(15)**;
- b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, **(15)**;
- c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
- d) Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
- d bis) Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali; **(1)**
- e) Commissione di controllo;
- e bis) Commissione politiche europee e relazioni internazionali. **(1)**

2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a d) bis **(2)** del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.

4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.

4 bis. Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all'articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall'articolo 62 bis. **(3)**

Art. 27

Composizione delle commissioni permanenti

1. Ciascun gruppo consiliare procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 26, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all'entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall'insediamento e possono essere riconfermati.

4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo e la commissione politiche europee e relazioni internazionali **(4)** e in caso di delega di cui all'articolo 29, comma 1, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.

5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.

6. Il Presidente del Consiglio comunica all'assemblea la composizione delle commissioni permanenti.

7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l'ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.

8. Tale designazione provvisoria è comunicata all'assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.

Art. 28

Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti

1. Qualora un consigliere comunichi di aderire ad un diverso gruppo consiliare o di modificare la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze, il Presidente del Consiglio può conseguentemente disporre in merito alla composizione delle commissioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 2, richiedendo a tal fine ai gruppi interessati nuove designazioni dei propri rappresentanti.

Art. 29

Delega

1. I consiglieri, per una determinata seduta, o per determinati affari all'ordine del giorno, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Un consigliere non può ricevere più di una delega. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in caso di commissioni congiunte.

Art. 30

Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un vicepresidente segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.

2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e vicepresidente segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.

3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano.

4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.

5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.

6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.

7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.

8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. In presenza di una sola candidatura, l'elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.

9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della commissione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.

10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.

Art. 31

Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca, ne regola i lavori, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della commissione, assicura i raccordi tra commissione e presidenza del Consiglio, designa, nei casi in cui lo ritenga opportuno, il commissario incaricato della relazione di cui all'articolo 47, comma 2, ed esercita le altre funzioni assegnategli dal presente regolamento.
2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente collabora con il presidente della commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e, in particolare, nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione.
3. Il vicepresidente segretario collabora con il presidente per il buon andamento delle sedute della commissione e sovrintende alla redazione del processo verbale; presiede la commissione in caso di assenza del presidente e del vicepresidente.
4. Al fine di facilitare i lavori della commissione, l'ufficio di presidenza della stessa, su richiesta del presidente della commissione, con il supporto delle strutture di assistenza, può svolgere un'attività istruttoria preliminare sugli affari assegnati, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della commissione. Tale disposizione può essere applicata anche in caso di assegnazione congiunta a più commissioni ai sensi dell'articolo 41, comma 2.

Art. 32

Attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie per gli affari attinenti alle materie di competenza ed esprimono:
 - a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
 - b) parere secondario su affari assegnati per parere referente ad altre commissioni.
2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:
 - a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
 - b) parere per gli aspetti di competenza sul programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'articolo 157 e sul documento di economia e finanza regionale ai sensi dell'articolo 158.
3. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.
4. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.
5. Le commissioni possono riferire al Consiglio sulle attività di cui al comma 4, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
6. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.
7. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:
 - a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
 - b) per lo svolgimento di interrogazioni e l'esame di mozioni;
 - c) per acquisire elementi informativi e per effettuare audizioni di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 53, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
 - d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
 - e) per esaminare i documenti preliminari di cui all'articolo 165.

8. Le commissioni svolgono consultazioni con le modalità previste all'articolo 52.

9. Tutte le attività svolte dalle commissioni permanenti debbono riguardare atti e argomenti che rientrano nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 33

Programma delle attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze.

2. Il programma è inviato all'ufficio di presidenza del Consiglio, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri.

Art. 34

Convocazione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio viene effettuato in via telematica.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall'ufficio di presidenza del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nel caso sia necessario un ordine del giorno aggiuntivo, ad integrazione di quello già inviato, l'invio deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nei casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.

4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.

5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Art. 35

Validità delle sedute delle commissioni permanenti

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.

2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all'inizio di ogni seduta e prima dell'inizio di ogni deliberazione o votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione

del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.

Art. 36

Sedute congiunte delle commissioni permanenti

1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.
3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 37

Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti

1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all'assistenza generale, all'assistenza giuridico-legislativa, all'assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.
2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.
3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all'amministrazione regionale.
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascun componente del gruppo misto, autorizza un incaricato ed un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascun componente del gruppo misto ad assistere in qualità di uditore alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 38

Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche, nelle forme previste dal presente articolo.
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:
 - a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 52;
 - b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;
 - c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;
 - d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 40.
3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.
5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta

fuori della sede del Consiglio nonché alla pubblicità dei lavori nel caso di cui al comma 4.

6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.

Art. 39

Limitazioni alla pubblicità dei lavori

1. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga senza le forme di pubblicità di cui all'articolo 38, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio di presidenza della commissione può disporre le opportune limitazioni alla presenza dei soggetti di cui all'articolo 37.

Art. 40

Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti

1. Delle sedute delle commissioni permanenti si redige un processo verbale, nel quale si riportano i nominativi dei commissari e degli altri soggetti che vi hanno partecipato o assistito, con le relative qualifiche, gli affari trattati, una sintesi essenziale della discussione, le votazioni e le deliberazioni. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporvi una rettifica per chiarire il pensiero o per correggere quanto espresso nella seduta precedente.

2. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal vicepresidente segretario e dal funzionario estensore.

3. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Art. 41

Assegnazione alle commissioni

1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all'articolo 79, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a riferire all'assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta assegnazione.

2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l'esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.

3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all'ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.

4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.

5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell'ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta di cui all'articolo 87.

Art. 42

Termini di esame in commissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 127 e dall'articolo 159, comma 5, per le proposte da esaminare in commissione per l'espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.

2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.

3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.

Art. 43

Connessione di argomenti

1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.

2. Dopo l'esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell'ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.

3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.

Art. 44

Pareri secondari

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.

2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.

3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata, oppure abbreviato a quindici giorni nei casi di motivata urgenza.

4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.

5. Nel caso in cui una proposta di atto sia oggetto, nel prosieguo dei lavori della commissione consiliare referente, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse di un'altra commissione che ha già espresso parere secondario, la medesima commissione può esprimere un nuovo parere secondario, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio. Tale procedura si applica anche nel caso in cui le modificazioni ampie e sostanziali introdotte dalla commissione referente afferiscano a profili di interesse di altre commissioni, alle quali la proposta di atto non era stata inizialmente assegnata per l'espressione del parere secondario.

Art. 45

Parere sulle proposte di regolamento della Giunta

1. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni esprimono il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell'assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 46

Parere istituzionale obbligatorio

1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in

materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente.

2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 44, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro trenta giorni dalla sua assegnazione.

3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

4. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione competente in materia istituzionale ha espresso il parere istituzionale obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili istituzionali, la commissione competente in materia istituzionale può esprimere un nuovo parere istituzionale, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Art. 47

Procedura delle commissioni in sede referente

1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.

2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.

3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.

5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.

6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall'articolo 41.

7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.

8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.

9. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare

un diverso relatore.

10. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.

11. Il parere riporta:

- a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge o di atti amministrativi, deve contenere, rispettivamente nel preambolo o nella parte narrativa, gli elementi di cui al comma 5;
- b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
- c) i voti espressi dai singoli commissari;
- d) l'esito della votazione;
- e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
- f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.
- g) in allegato, il parere istituzionale obbligatorio di cui all'articolo 46.

12. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare proposte di risoluzione connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.

Art. 48

Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti

1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l'atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.

2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.

Art. 49

Ricorso alla procedura in sede redigente

1. Una commissione, entro quindici giorni dall'assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all'unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.

2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall'assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell'articolo 165, comma 2, e ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.

3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.

4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l'approvazione degli articoli della proposta di legge.

5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.

6. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale

o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.

Art. 50

Procedura delle commissioni in sede redigente

1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell'articolo 47.
2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.
3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.
4. Dopo l'esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.

Art. 51

Rapporti delle commissioni con la Giunta

1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.

Art. 52

Consultazioni

1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell'articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L'invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.

7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.

8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.

9. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 53

Audizioni

1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.

2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.

3. Il presidente della commissione trasmette l'invito all'audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L'invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.

4. Le audizioni sono inserite all'ordine del giorno della seduta della commissione

Art. 54

Invio di osservazioni e proposte

1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire alla commissione osservazioni e proposte sugli atti assegnati alla medesima commissione o sulle materie di competenza della stessa. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione competente, che decide se farne menzione nel parere da rimettere all'assemblea.

Art. 55

Procedimento per le indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.

2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.

3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.

4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.

5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.

6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.

7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 56

Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e proposte di risoluzione sulle materie di loro competenza, anche in ordine ad affari sui quali non siano tenute a

riferire all'aula.

2. Le relazioni e le proposte di risoluzione di iniziativa delle commissioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori

3. Le commissioni possono approvare proprie risoluzioni nel caso di cui all'articolo 165.

Art. 57

Discussione nelle commissioni

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione in Consiglio.

Art. 58

Votazioni nelle commissioni

1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.

2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.

3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.

5. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l'atto si intende non approvato.

Art. 59

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.

2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.

3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario

5. Le commissioni speciali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

6. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze

Art. 60

Commissioni istituzionali (5)

1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.

2. Per la costituzione e l'esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.

3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

Art. 61

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale

2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare
3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.
6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio.
7. Le commissioni d'inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.
8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità
9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 62

Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta

1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.
2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.

Articolo 62 bis

Commissione politiche europee e relazioni internazionali (6)

1. La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell'articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.
2. *La commissione svolge le seguenti funzioni:*
 - a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell'Unione europea;
 - b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell'articolo 25 della l. 234/2012, a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8 della medesima legge sugli atti dell'Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
 - c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell'articolo 25 della l. 234/2012;

- d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall'articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 44;
- e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell'Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea;
- f) provvede, per quanto compatibili, all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 32;
- g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all'ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;
- h) svolge l'analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;
- i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.

Articolo 62 ter

Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali (7)

1. La commissione politiche europee e relazioni internazionali è composta secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 27.
2. Possono far parte della commissione anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.
3. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario secondo le modalità di cui all'articolo 30.
4. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione politiche europee e relazioni internazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

Art. 63

Composizione e durata in carica della commissione di controllo

1. La commissione di controllo è composta secondo le modalità e le procedure dell'articolo 27.
2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario.
3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.
4. Il presidente e gli altri componenti dell'ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell'articolo 30 fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.
5. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

Art. 64

Competenze della commissione di controllo

1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza regionale, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza; verifica, altresì, il rispetto da parte della Giunta degli obblighi informativi derivanti da clausole valutative.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto
3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di economia e finanza regionale, sono trasmessi

alla commissione di controllo ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni al Consiglio relative allo stato di attuazione di piani e programmi regionali.

5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento, la legge di stabilità e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.

6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.

7. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno al Consiglio.

8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.

Art. 65

Pareri della commissione di controllo

1. La commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.

2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti della programmazione generale e di settore previsti dalla normativa e dal programma regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.

Art. 66

Procedimento per i pareri della commissione di controllo

1. Il parere preventivo di cui all'articolo 65, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Nel caso in cui il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.

4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.

5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.

6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.

7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.

8. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione di controllo ha espresso il parere preventivo di cui all'articolo 65 sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di

modificazioni ampie e sostanziali, la commissione di controllo può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Art. 67

Trasmissione atti alla commissione di controllo

1. La Giunta trasmette al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.
2. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sul programma e sul rendiconto dell'attività contrattuale, la Giunta trasmette altresì a titolo conoscitivo al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di appalti e contratti.
3. La Giunta trasmette inoltre, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

CAPO VII

Consiglio delle autonomie locali

Art. 68

Procedura per i pareri e le osservazioni

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di atti per i quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.
4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare il parere di cui all'articolo 42. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.
5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.
6. Il Presidente del Consiglio trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni, inviandole al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 69

Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali

1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
2. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa

dell'atto.

Art. 70

Seduta congiunta

1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio e del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 67 dello Statuto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio d'intesa con il presidente del Consiglio delle autonomie locali.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è regolata dal presente regolamento, per quanto applicabile.

CAPO VIII

Commissione per le pari opportunità

Art. 71

Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio, sulle quali la stessa commissione può esprimere, entro quindici giorni, le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.
2. La commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla legge istitutiva.
3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all'articolo 69.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti l'urgenza, il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la commissione non ritiene di esprimerne alcuno.
5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri e le osservazioni trasmessi, nonché osservazioni e proposte per i profili di competenza.
6. La commissione può presentare al Presidente del Consiglio e alla Giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente, ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto e all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.
7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione ha espresso parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse delle pari opportunità, la commissione può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

CAPO IX

Conferenza permanente delle autonomie sociali

Art. 72

Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. Il programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), una volta che la relativa proposta sia stata definita dalla stessa COPAS, è approvato d'intesa fra l'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007).
2. Il programma assicura il raccordo con i programmi e le attività di valutazione di cui all'articolo

33.

3. Il programma integra il complessivo programma annuale di attività della COPAS il quale, una volta approvato dalla stessa, è trasmesso ai consiglieri.

Art. 73

Documenti di indirizzo e proposte

1. I documenti di indirizzo e di proposta ai fini della formazione degli atti di programmazione approvati dalla COPAS sono inviati al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti ed al Presidente della Giunta.

Art. 74

Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, contestualmente all'intesa di cui all'articolo 72, comma 1, definiscono le modalità collaborative per lo svolgimento della conferenza sullo stato delle autonomie sociali.

Art. 75

Pareri obbligatori

1. La COPAS esprime il parere obbligatorio di sua competenza entro trenta giorni dalla assegnazione della proposta di atto e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Il medesimo termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente della COPAS al Presidente del Consiglio fino ad un massimo di quindici giorni, nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.

3. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri obbligatori della COPAS.

4. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.

5. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

6. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la COPAS ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la COPAS può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

CAPO X

Collegio di garanzia

Art. 76

Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi

1. Nel caso in cui il Collegio di garanzia ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto, allegando il giudizio del Collegio, alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, ed esprima parere referente al Consiglio, nel termine di trenta giorni o quindici giorni per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza, limitatamente alle sole parti oggetto del giudizio.

2. La commissione consiliare competente, con il parere di cui al comma 1, può proporre al Consiglio:

- a) un testo dell'atto modificato relativamente alle sole parti oggetto del giudizio, accogliendo in tutto o in parte i rilievi del Collegio;
- b) la conferma del testo dell'atto, con la relativa motivazione, qualora ritenga di non accogliere in tutto o in parte i rilievi del Collegio.

Art. 77

Seduta del Consiglio di riesame dell'atto

1. L'atto normativo oggetto del giudizio del Collegio, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità ed esprime quindi il voto finale sull'intero atto.
3. Sono posti in votazione solo gli emendamenti direttamente connessi alle parti in discussione. Il giudizio di ammissibilità degli emendamenti è di spettanza del Presidente del Consiglio.

CAPO XI

Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori

Art. 78

Convocazione ordinaria del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 79

Convocazione d'urgenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza nei seguenti casi:
 - a) su richiesta motivata del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;
 - b) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta e la seduta si tiene non oltre cinque giorni successivi. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l'iniziativa.

Art. 80

Convocazione del Consiglio in seduta speciale

1. Il Consiglio è convocato in seduta speciale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello Statuto, per la discussione di un unico argomento di particolare rilievo, su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, sentito l'ufficio di presidenza, o su richiesta del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di tre presidenti di gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso almeno un quinto dei consiglieri.
2. Nel caso del comma 1, il termine ordinario di cui all'articolo 78 per l'invio della convocazione è di dieci giorni.
3. In occasione delle sedute speciali, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 81

Sedute solenni

1. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo. L'ordine del giorno di tali sedute non prevede l'adozione di atti deliberativi.
2. In occasione delle sedute solenni, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 82

Disposizioni comuni

1. Le sedute convocate ai sensi degli articoli 79, 80 e 81 sono aggiuntive rispetto a quelle già previste nel calendario dei lavori di cui all'articolo 83 e non possono alterare quanto stabilito da tale calendario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 94.

Art. 83

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza trimestrale ove sono indicate le date delle sedute e possono essere indicati gli atti che saranno complessivamente esaminati dall'assemblea nel trimestre di riferimento, tenendo conto di quelli che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato.

2. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sessioni di cui all'articolo 24, comma 4, dello Statuto, in particolare, di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.

Art. 84

Conferenza di programmazione dei lavori

1. La conferenza di programmazione dei lavori è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori ed è costituita dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato dai presidenti dei gruppi consiliari. Partecipano alle sedute della conferenza di programmazione dei lavori un rappresentante della Giunta e il portavoce dell'opposizione.

Art. 85

Formazione ed approvazione del calendario dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio ai fini dell'articolo 83, tenuto conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni e delle priorità pervenute dalla Giunta, predispone una proposta di calendario, che è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere della conferenza di programmazione dei lavori.

2. Sulla base del parere espresso dalla conferenza di programmazione dei lavori il Presidente del Consiglio definisce il calendario, che è pubblicato sul sito del Consiglio e distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.

3. Le eventuali variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione dei lavori, sono decise dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di cinque consiglieri, di tre presidenti dei gruppi consiliari o della Giunta, e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 86

Organizzazione dei lavori delle commissioni

1. Le commissioni organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio, del calendario dei lavori approvato ai sensi dell'articolo 85.

Art. 87

Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza di programmazione dei lavori.

2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.

3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della

seduta, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il Consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della Giunta, qualora ne faccia richiesta, per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 88

Affari non all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all'ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all'articolo 180.
2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.
3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.
4. All'inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.

Art. 89

Organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l'assistenza alla presidenza e ai lavori dell'assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall'ufficio di presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo delibera la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

CAPO XII

Sedute del Consiglio

Art. 90

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L'ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.

Art. 91

Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta, il funzionario verbalizzante presente in aula redige il processo verbale, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, trasmesso preventivamente per via telematica ai consiglieri, si intende approvato,

in mancanza di osservazioni, all'inizio delle sedute successive; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

2. I processi verbali, relativi alle sedute consiliari conclusive della legislatura, sono approvati dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure chiarire il pensiero espresso nella seduta, o per fatto personale.

4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio dopo la sua approvazione. Per le sedute non pubbliche, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.

5. Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.

6. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d'aula.

Art. 92

Comunicazioni del Presidente al Consiglio

1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine dei lavori, il Presidente del Consiglio procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni e le informazioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a conoscenza dell'assemblea; rivolge inoltre all'assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.

Art. 93

Comunicazioni della Giunta

1. Le comunicazioni che la Giunta, di sua iniziativa, intende rivolgere al Consiglio sono iscritte all'ordine del giorno di seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.

2. Le comunicazioni della Giunta, richieste da almeno un quinto dei consiglieri o dal Consiglio con atto di indirizzo approvato, sono sottoposte alla conferenza di programmazione dei lavori che stabilisce, sentito il rappresentante della Giunta, la data di svolgimento.

3. In ogni caso, la Giunta trasmette il testo della comunicazione almeno tre giorni prima della seduta di svolgimento ovvero non oltre il giorno precedente qualora la data della seduta di svolgimento sia resa nota alla Giunta nella conferenza di programmazione dei lavori convocata per la definizione dell'ordine del giorno della seduta consiliare prevista per la settimana successiva.

Art. 94

Congedi

1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.

2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all'inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.

Art. 95

Facoltà di parlare

1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i consiglieri e i componenti della Giunta.

Art. 96

Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.

2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo

richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.

4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall'ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.

5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Art. 97

Disordini in aula

1. Qualora si verificano disordini nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla ovvero toglierla.

2. Nel caso la seduta sia tolta, il Presidente del Consiglio dispone per la sua riconvocazione.

Art. 98

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, stare in silenzio, e astenersi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII

Riassunzione di proposte

Art. 99

Riassunzione di precedenti proposte

1. Qualora nei primi sei mesi dalla prima seduta del Consiglio siano presentate, anche da proponenti diversi da quelli originari, proposte di atti che riproducono l'identico testo di proposte che hanno già esaurito nella precedente legislatura la fase referente, il Consiglio può deciderne la riassunzione su richiesta dei proponenti stessi.

2. La richiesta è presentata al Presidente del Consiglio contestualmente alla presentazione dell'atto.

3. Il Presidente del Consiglio, informata la conferenza di programmazione dei lavori, iscrive la richiesta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.

4. Se la richiesta è approvata, la proposta oggetto di riassunzione è iscritta direttamente, entro sessanta giorni, all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 7.

5. Nel decidere la riassunzione dell'atto il Consiglio può disporre, su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo consiliare, che la proposta sia assegnata alla commissione competente per materia perché ne riferisca all'aula entro sessanta giorni dall'assegnazione. Scaduto il predetto termine, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

6. Il Consiglio, su proposta del presidente o su richiesta dei promotori, presentata entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio stesso, può decidere la riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura.

7. Qualora sia decisa la riassunzione delle proposte di atti, queste sono sottoposte all'esame della conferenza di programmazione dei lavori per l'inserimento nel calendario.

CAPO XIV

Discussione

Art. 100

Durata degli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.

3. L'intervento per l'illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.

4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.

5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all'articolo 103, comma 2, o per mozioni d'ordine di cui all'articolo 110, ciascun intervento non può superare i tre minuti.

Art. 101

Contingentamento dei tempi della discussione

1. Per l'organizzazione della discussione, la conferenza di programmazione dei lavori può indicare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla sua consistenza numerica, nonché agli eventuali interventi di consiglieri dissenzienti.

2. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza, hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi, che non possono superare il tempo stabilito dall'articolo 100, comma 1, non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.

Art. 102

Aumento della durata degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un presidente di gruppo consiliare o del portavoce dell'opposizione, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare

importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richiede.

Art. 103

Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri si iscrivono a parlare, di norma, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta debbono informare, prima dell'inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
3. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.

Art. 104

Ordine degli interventi

1. Nessun consigliere o componente della Giunta può parlare senza che il Presidente del Consiglio abbia concesso la parola.
2. Gli interventi sono svolti dai consiglieri in piedi e dal posto loro assegnato, secondo l'ordine di iscrizione a parlare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.
3. Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

Art. 105

Interventi nel corso della stessa discussione

1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per intervenire sull'ordine dei lavori, per mozioni d'ordine, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 106

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.
3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.

Art. 107

Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.
2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

Art. 108

Richiami del Presidente del Consiglio

1. Qualora un consigliere o un componente della Giunta ecceda la durata stabilita per gli interventi,

ai sensi dell'articolo 100, il Presidente del Consiglio, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.

2. Il Presidente del Consiglio procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottemperi.

Art. 109

Divieto di interruzione degli interventi

1. Nessun intervento può essere interrotto e rinviato per la sua prosecuzione ad altra seduta.

Art. 110

Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.

2. Le mozioni d'ordine, se relative all'ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d'ordine.

Art. 111

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell'eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.

3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

Art. 112

Validità delle deliberazioni

1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.

2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.

4. L'atto sottoposto al voto è approvato con la maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

5. In caso di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la proposta si intende non approvata.

6. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della

seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l'atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all'ordine del giorno.

Art. 113

Numero legale e verifica

1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all'approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.
3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.
4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell'imminenza della votazione.

Art. 114

Mancanza del numero legale

1. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
2. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale, fatta salva la disposizione dell'articolo 112, comma 6.

Art. 115

Dichiarazioni di voto

1. Un consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo, dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi.
2. Ciascun consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 116

Proclamazione del voto

1. La proclamazione del risultato del voto è effettuata dal Presidente del Consiglio con la formula: "Il Consiglio regionale approva" oppure "Il Consiglio regionale non approva".

Art. 117

Proteste sulle deliberazioni

1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale e nei resoconti della seduta, che si limitano ad annotare il fatto che vi sono state proteste e la loro intensità.

Art. 118

Modi di votazione

1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.
2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 119

Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.

2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 120

Voto elettronico

1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.

2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.

3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

Art. 121

Votazione per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall'articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.

2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.

3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.

4. L'appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.

5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.

7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 122

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 118, sono espletate mediante l'espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.

2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.

3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 123

Votazione a scrutinio segreto e simultaneo

1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 124

Annullamento e ripetizione delle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

CAPO XV

Procedimento legislativo

Art. 125

Presentazione delle proposte di legge

1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.

2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.

3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.

4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.

5. Se una proposta di legge è manifestamente in contrasto con l'ordinamento giuridico, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare al testo normativo, entro un congruo termine, le necessarie modifiche di adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.

6. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell'ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.

7. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

Art. 126

Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello Statuto

1. La proposta di legge per la quale la Giunta, contestualmente alla presentazione, chiede motivatamente la procedura d'urgenza, è sottoposta, al più presto, dal Presidente del Consiglio alla conferenza di programmazione dei lavori che verifica l'effettiva sussistenza dei motivi dell'urgenza.

2. Sulla proposta di legge di cui al comma 1, la Giunta non effettua procedure formali di

concertazione o confronto ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto e, conseguentemente, su di essa non è svolta la procedura di informazione preventiva al Consiglio, di cui allo stesso articolo 48 ed all'articolo 165 del presente regolamento.

3. Ai fini del presente articolo costituiscono in particolare motivi di urgenza i termini brevi a provvedere imposti da sopravvenute norme statali o europee, i provvedimenti di primo intervento connessi a calamità naturali, i provvedimenti volti a fronteggiare l'improvviso verificarsi di situazioni emergenziali di carattere economico, finanziario o sociale

4. La proposta di legge per la quale la conferenza di programmazione dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri, riconosce sussistenti i motivi d'urgenza, è assegnata alla commissione competente per materia che esprime il parere referente entro trenta giorni dall'assegnazione. Gli eventuali pareri istituzionale, secondari e di organismi consultivi, sono resi nel termine di quindici giorni dall'assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.

5. In ogni caso, scaduto il termine assegnato alla commissione referente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio anche in assenza del parere referente della commissione.

6. La conferenza di programmazione dei lavori, in relazione agli specifici motivi d'urgenza riconosciuti, può stabilire eccezionalmente, sempre con la maggioranza di cui al comma 4, termini più brevi di quelli di cui allo stesso comma 4, oppure che la proposta sia esaminata direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta di cui all'articolo 87. In quest'ultimo caso, le schede di legittimità e di fattibilità di cui all'articolo 150 sono distribuite ai consiglieri all'inizio della seduta.

Art. 127

Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l'istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.

2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell'ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 128

Temporanea improcedibilità degli atti respinti

1. Fatte salve decisioni difformi della conferenza di programmazione dei lavori, assunte con il voto favorevole dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno due terzi dei consiglieri, non possono essere esaminate dal Consiglio proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.

2. Non costituisce riproduzione sostanziale del contenuto dell'atto la modifica dei nominativi nelle proposte di nomina o designazione.

Art. 129

Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa,

siano stralciati dal testo e non esaminati.

2. Sulla proposta l'assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

3. Se l'assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall'articolo 128.

Art. 130

Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare

1. Nel caso di proposte di atti di iniziativa consiliare non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e, nel caso di proposte di legge, ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

2. Le proposte di atti di iniziativa consiliare sono iscritte al primo punto all'ordine del giorno delle sedute.

Art. 131

Ritiro delle proposte di legge

1. Le proposte di legge all'esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.

2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.

3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.

Art. 132

Discussione generale

1. La trattazione di una proposta di legge in Consiglio ha inizio con una discussione generale sulle finalità e i principi fondamentali della proposta stessa.

Art. 133

Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Nel corso dell'esame di una proposta di legge e fino alla chiusura della discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa e recanti indirizzi nei confronti della Giunta.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento di cinque minuti.

3. Al termine della discussione generale la Giunta ed il relatore possono esprimere il loro parere sugli ordini del giorno. Successivamente gli ordini del giorno sono posti in votazione.

4. Prima di essere votati, gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l'ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.

5. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della votazione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.

Art. 134

Ordini del giorno procedurali

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 133, un quinto dei consiglieri può proporre un ordine del giorno procedurale diretto ad impedire il passaggio a tale esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.

2. Se l'ordine del giorno procedurale è approvato dal Consiglio, l'esame della proposta di legge è rinviato alla seduta successiva o ad altra seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 135

Inammissibilità di ordini del giorno

1. Sono inammissibili ordini del giorno:
 - a) estranei all'oggetto della discussione;
 - b) formulati in termini sconvenienti;
 - c) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
 - d) che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità degli ordini del giorno.

Art. 136

Chiusura della discussione generale

1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola, qualora lo richiedano, al rappresentante della Giunta ed al relatore.
2. La chiusura della discussione può anche essere richiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro. La richiesta è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. La richiesta non può essere presentata per le discussioni regolate ai sensi dell'articolo 101.

Art. 137

Esame degli articoli

1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta, e quindi degli allegati ad essi collegati.
2. Quando vi sia unanimità dell'assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l'esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.

Art. 138

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.
2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia chiusa la discussione generale sulla proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell'articolo cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della competente struttura della Giunta, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d'urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.
4. Il presidente della commissione competente per materia, il Presidente o altro componente della Giunta possono presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata entro il termine del comma 2, attestando l'avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere o di ritirare la propria sottoscrizione dagli

emendamenti che sono stati presentati fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.

6. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l'emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.

7. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.

Art. 139

Requisiti degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo alla specifica parte di atto cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.

2. Non sono ammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata innovativa.

3. Il Presidente del Consiglio dichiara d'ufficio l'inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del presente articolo e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano oggetto di coordinamento formale ai sensi dell'articolo 147.

Art. 140

Raccordo tra emendamenti e preambolo

1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.

2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell'articolato.

3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141.

Art. 141

Rinvio in commissione

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.

Art. 142

Illustrazione degli emendamenti

1. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.

2. Dopo l'illustrazione, il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere.

3. Dopo l'illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall'articolo 100.

Art. 143

Subemendamenti

1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.

2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell'emendamento cui sono collegati.

3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.

4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.

Art. 144

Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo

1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.
2. Gli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 140 sono esaminati unitamente ai relativi emendamenti al preambolo e sottoposti ad un'unica votazione.
3. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L'approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l'esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente del Consiglio tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli altri emendamenti al preambolo e il preambolo stesso e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.
8. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un'unica votazione all'approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.
9. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
10. Il preambolo è posto in votazione complessivamente prima del voto finale.
11. Qualora dopo l'approvazione degli articoli il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l'atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.

Art. 145

Votazione degli allegati

1. Qualora un articolo faccia rinvio ad un allegato alla proposta di legge in discussione, tale allegato è votato unitamente all'articolo.
2. Gli emendamenti all'allegato sono presentati e votati come emendamenti all'articolo che rinvia all'allegato stesso.
3. Nel caso in cui un allegato sia richiamato da più articoli, esso viene trattato e votato unitamente al primo articolo che lo richiama.
4. Nel caso in cui sia respinto l'articolo che fa rinvio ad un allegato, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio in commissione della proposta di legge.

Art. 146

Decadenza delle proposte di legge

1. Si considerano decadute le proposte di legge iscritte all'ordine del giorno dell'aula e recanti una diversa disciplina della stessa materia oggetto di una proposta di legge precedentemente approvata nella medesima seduta.

Art. 147

Coordinamento dei testi e correzioni di forma

1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta di legge, può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.

2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.

3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.

Art. 148

Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesami, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.

2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

Art. 149

Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo

1. Le disposizioni del presente capo e quelle dei capi VI e XV, relative alle proposte di legge, si applicano anche alle proposte di legge al Parlamento, alle proposte di regolamenti di competenza consiliare, alle proposte di deliberazione nonché, in quanto applicabili, alla presentazione, discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio.

CAPO XVI

Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione

Art. 150

Documentazione a corredo dell'istruttoria

1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all'istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.

2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all'esame delle commissioni dalle competenti strutture per l'assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:

a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni

rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell'ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;

c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l'omogeneità giuridica del testo.

3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l'altro:

a) l'analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all'accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;

b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;

c) l'analisi finanziaria;

d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.

4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.

Art. 151

Cura della qualità della normazione

1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall'ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica legislativa.

2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:

a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;

b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;

c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intruse, estranee alla motivazione ed alle finalità dell'atto;

d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.

3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.

4. Gli uffici deputati all'assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 152

Procedure per la votazione dei testi unici

1. In merito ai testi unici legislativi, il parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto.

2. Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.

Art. 153

Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi

1. Per l'AIR relativa alle proposte di legge di iniziativa consiliare, si applicano i criteri di inclusione e i casi di esclusione individuati dalla Giunta per le proposte di propria iniziativa.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'effettuazione dell'AIR può essere richiesta dalle commissioni consiliari interessate all'interno del programma predisposto ai sensi dell'articolo 33.

3. La richiesta deve indicare le strutture interne, le strutture della Giunta e le collaborazioni con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o altri istituti di ricerca scientifica da attivare per effettuare l'AIR.

4. L'analisi di fattibilità è svolta dalle competenti strutture tecniche su tutte le proposte di legge regionale all'esame delle commissioni consiliari, con esclusione delle proposte di legge di bilancio e successive variazioni e della proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attraverso la redazione della relativa scheda per la commissione referente.

Art. 154

Procedure per la valutazione di impatto della regolazione

1. L'ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell'articolo 33, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all'analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l'IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.

2. L'ufficio di presidenza effettua l'individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.

3. I documenti prodotti nell'ambito dell'attività di valutazione sono trasmessi alla commissione consiliare competente. Il presidente della commissione ne dà comunicazione ai commissari nella prima seduta utile, al fine di assumere le determinazioni al riguardo.

CAPO XVII

Revisione statutaria

Art. 155

Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione per le proposte di legge di revisione statutaria, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per le proposte di legge ordinaria. La proposta di legge è approvata in sede di prima deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.

2. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dall'approvazione della proposta di legge approvata in prima lettura.

Art. 156

Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina la proposta di legge nel suo complesso e riferisce su di essa al Consiglio.

2. In assemblea, la proposta di legge, dopo la discussione generale, è sottoposta soltanto alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più disposizioni. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti previsti per le proposte di legge

ordinaria.

5. La proposta di legge è approvata in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.

6. Dopo l'approvazione in sede di seconda deliberazione, l'atto è trasmesso al Presidente della Giunta perché sia pubblicato a soli fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per le finalità di cui all'articolo 123, comma 3, della Costituzione e secondo le disposizioni della legge regionale che regola la materia.

7. Se la proposta di legge è respinta si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 128 in tema di temporanea improcedibilità.

CAPO XVIII

Altri procedimenti

Art. 157

Approvazione del programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell'articolo 121, comma 1.

2. Il PRS è assegnato alla commissione competente per materia e su di esso è richiesto il parere di merito per gli aspetti di competenza di tutte le altre commissioni permanenti.

3. Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso. Tale parere è espresso nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.

4. Il presidente della commissione referente, qualora la stessa rilevi che due o più pareri di merito contengano previsioni contrastanti, promuove il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino, nel termine di quindici giorni, un nuovo parere. Decorso inutilmente tale termine, la commissione referente decide in merito.

5. I termini previsti dai commi 3 e 4 possono essere prorogati o abbreviati dal Presidente del Consiglio.

6. La commissione competente per materia, unitamente al parere referente e ai pareri di merito espressi dalle altre commissioni, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta della risoluzione di approvazione del PRS per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'aula.

Art. 158

Approvazione del documento di economia e finanza regionale

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento sono approvati dal Consiglio con deliberazione votata per appello nominale, ai sensi dell'articolo 121, comma 1.

2. Alla procedura di approvazione del DEFR si applicano le disposizioni dell'articolo 157 riducendo a venti giorni il termine di trenta e a sette giorni il termine di quindici.

3. Gli eventuali pareri di altri organismi sono resi nel termine di quindici giorni dall'assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.

Art. 159

Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale

1. Le proposte di legge di stabilità e di approvazione del bilancio e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all'articolo 44, comma 4. I pareri secondari sono

allegati al parere della commissione competente per materia.

2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.

3. Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all'articolo 46 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 46, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 44, comma 4.

4. Nel caso in cui sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità siano richiesti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione.

5. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l'iscrizione di tali proposte all'ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all'approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori.

6. Il bilancio è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 121, comma 1.

7. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.

Art. 160

Approvazione del rendiconto generale

1. I documenti attinenti al rendiconto generale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione di controllo. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta.

2. Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 121 comma 1.

Art. 161

Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presidente del Consiglio assegna l'atto alla commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno nel corso della conferenza di programmazione dei lavori per l'esame e approvazione in aula.

Art. 162

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione

1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.

2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.

3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o

speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.

5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.

Art. 163

Richiesta di referendum costituzionale

1. Le disposizioni dell'articolo 162 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

Art. 164

Referendum consultivo

1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto.

2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all'aula il parere di cui all'articolo 47.

Art. 165

Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare

1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio un documento preliminare idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.

2. Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.

4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.

5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.

6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.

7. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge di stabilità ed alle leggi ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge di stabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2, 3 e 4, della l.r. 1/2015.

Art. 165 bis

Sessione europea del Consiglio regionale (8)

1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati nell'ambito della sessione europea annuale.

2. La sessione europea annuale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno e prevede l'esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee, della relazione programmatica

annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e della legge europea regionale.

Art. 166

Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenuta la sentenza.
2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.
3. La commissione, sentito l'assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all'aula sull'eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.
4. L'eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.
6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.
7. Per l'adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.

Art. 167

Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio

1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.
2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta utile.

CAPO XIX

Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo

Art. 168

Interrogazioni

1. Ogni consigliere può rivolgere un'interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 169

Ammissibilità delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l'ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.
2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni

che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.

3. Non è consentita, dopo la presentazione, la trasformazione della interrogazione da orale a scritta o viceversa.

4. I consiglieri devono specificare se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Art. 170

Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro due mesi dalla data di presentazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell'interrogante.

3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.

4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.

5. L'interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.

6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.

7. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 171

Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula

1. La conferenza di programmazione dei lavori indica quali interrogazioni a risposta orale presentate debbano svolgersi in commissione e quali in aula e, per queste ultime, su richiesta di ciascuno dei presidenti dei gruppi consiliari interessati, quali debbano avere risposta immediata da parte della Giunta.

Art. 172

Interrogazioni svolte in commissione

1. Nel caso di svolgimento di interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente, che concorda con la Giunta e con l'interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell'articolo 170.

3. Se l'interrogante non è un componente della commissione, viene avvertito dal presidente della commissione stessa, dell'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

4. Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 173

Interrogazioni a risposta immediata

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un'ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno cinque interrogazioni, di cui tre presentate dalle minoranze.

2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare

attualità politica.

3. Il componente della Giunta risponde per non più di dieci minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.

4. In caso di assenza dell'interrogante l'interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all'interrogante entro tre giorni.

5. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.

Art. 174

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. La Giunta risponde, entro il termine previsto dall'articolo 170, all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio.

2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante da effettuarsi nei successivi quattro mesi, dispone l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.

3. Al di fuori delle ipotesi del comma 2, le interrogazioni scritte decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 175

Mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.

3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l'esame e l'approvazione.

4. Le altre mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.

Art. 176

Discussione delle mozioni

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione della mozione e la discussione degli eventuali emendamenti.

2. Nel corso della discussione della mozione ciascun consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.

3. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei presentatori di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.

4. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso espresso dei presentatori, ferma restando la possibilità di cui al comma 3.

5. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.

6. Nella discussione degli emendamenti non sono consentiti interventi superiori a tre minuti. Il primo firmatario della mozione, o un altro dei firmatari, ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.

7. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono.

8. Per le dichiarazioni di voto si applica l'articolo 100.

9. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione della mozione, su richiesta di almeno cinque consiglieri, al fine di una riformulazione o modifica del contenuto per un successivo esame da parte dell'aula.

10. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione la mozione decade.

Art. 177

Discussione congiunta

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all'articolo 176, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.

2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all'ordine del giorno della seduta mozioni o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.

3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interrogazioni.

Art. 178

Mozioni a contenuto predeterminato

1. Le mozioni previste dagli articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto, sono presentate dal prescritto numero di consiglieri al Presidente del Consiglio e sono da questi trasmesse a tutti i consiglieri. La loro approvazione avviene con le modalità prescritte dai citati articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto.

2. Sulle mozioni di cui al comma 1 non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 179

Votazione per parti separate

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un presidente di gruppo, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.

Art. 180

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del Consiglio su atti sottoposti a votazione.

2. L'ordine del giorno può essere presentato anche ai sensi degli articoli 133 e 134, nel corso della discussione di una proposta di legge.

3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.

4. Agli ordini del giorno si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 181

Risoluzioni

1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale il Consiglio evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.

2. La proposta di risoluzione può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.

3. Per la trattazione delle risoluzioni si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 182

Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni

1. Le proposte di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni decadono di diritto se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione e, se iscritte, decadono di diritto se non votate decorsi tre mesi dalla prima seduta di iscrizione.

Art. 183

Diritto di accesso dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.

2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.

3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.

5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.

Art. 184

Modalità per le comunicazioni

1. Tutte le convocazioni, disposizioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, nonché tra il Consiglio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, ove non sia prevista la comunicazione scritta.

2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

CAPO XX

Repertorio regolamentare

Art. 185

Repertorio regolamentare

1. Il Presidente del Consiglio cura la tenuta da parte degli uffici di un repertorio delle decisioni in materia di interpretazione del regolamento, anche conseguenti alla presentazione delle mozioni d'ordine di cui all'articolo 110.

CAPO XXI

Revisione del regolamento

Art. 186

Revisione del regolamento

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio approva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), le proposte di modifica al regolamento e le trasmette all'aula.

2. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli consiglieri, sono esaminate dall'ufficio di presidenza che le trasmette all'aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.

3. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all'articolo 22 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

4. Le modificazioni entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che contestualmente all'approvazione della modifica sia stata deliberata l'urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

Art. 186 bis

Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell'opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l'emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.

2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l'identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l'espressione del voto a scrutinio palese e segreto.

3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1.

CAPO XXII

Norme finali

Art. 187

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della X legislatura regionale e comunque l'undicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti per tale legislatura.

2. Alla data di cui al comma 1, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

b) Regolamento interno 15 febbraio 2011, n. 15 (Modifiche all'articolo 55 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");

c) Regolamento interno 17 aprile 2012, n. 18 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");

d) Regolamento interno 12 giugno 2012, n. 19 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");

e) Regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23 (Modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale").

NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

Legge regionale 16 Aprile 2005 , n. 21 “Nuovo Statuto della Regione Umbria” – artt. da 41 a 60

Omissis

Titolo VII Organi della Regione

Art. 41

Organi regionali

1. Sono organi necessari della Regione il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria il Presidente della Giunta, la Giunta e, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Capo I

Il Consiglio regionale assemblea legislativa dell'Umbria

Sezione I

Organizzazione e attribuzioni [...] dell'Assemblea legislativa dell'Umbria

Art. 42

Composizione

1. L'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.

Art. 43

Attribuzioni

1. L'Assemblea legislativa è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.
2. In particolare l'Assemblea:
 - a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;
 - b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
 - c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;
 - d) delibera gli atti di programmazione;
 - e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

- g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;
- i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge;
- l) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;
- m) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 44

Prima seduta

1. L'Assemblea legislativa tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
3. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa fino alla elezione del Presidente è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani.
4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo l'Assemblea legislativa provvede agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.

Art. 45

Scioglimento anticipato

1. L'Assemblea legislativa è sciolta in tutti i casi previsti dalla Costituzione.

Art. 46

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea legislativa nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, alla elezione fra i Consiglieri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti dell'Assemblea. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età.
- 4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea.
5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 47

Autonomia

1. L'Assemblea legislativa nell'esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Assemblea legislativa sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza e approvati dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.
3. Il personale che opera alle dipendenze dell'Assemblea legislativa appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 48

Regolamento interno

1. L'Assemblea legislativa delibera e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.
2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, le modalità di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari. Il Regolamento assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.

Art. 49

Statuto delle opposizioni

1. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:
 - a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
 - b) la programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni;
 - c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.

Art. 50

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento dell'Assemblea al di fuori dei casi previsti dall' art. 126 comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.
2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute dell'Assemblea legislativa, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. L'Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.
4. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni [...] dell'Assemblea legislativa, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

Art. 51

Sedute

1. L'Assemblea legislativa si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.

2. Il Presidente dell'Assemblea, di intesa con l'Ufficio di Presidenza, convoca l'Assemblea legislativa, al di fuori delle sedute ordinarie, quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute dell'Assemblea legislativa sono pubbliche, salvo che l'Assemblea deliberi a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 52

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di tre Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri qualora questi siano eletti da liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il territorio regionale e a condizione che i Gruppi siano collegati alle liste che li hanno candidati.
2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi, secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 53

Commissioni permanenti

1. L'Assemblea legislativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza dell'Assemblea legislativa, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono all'Assemblea. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.
4. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea legislativa e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.

7. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 54

Commissioni d'inchiesta

1. L'Assemblea legislativa può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.
3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 55

Commissioni speciali

1. [...] L'Assemblea legislativa può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.

Sezione II

I Consiglieri regionali

Art. 56

Convalida degli eletti

1. L'Assemblea legislativa, a norma del Regolamento interno, provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri entro sessanta giorni dall'insediamento, sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 57

Divieto di mandato imperativo

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 58

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni informazione necessaria all'esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i componenti della Giunta riferiscono all'Assemblea in seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.
4. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attività svolte.

Art. 59

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'Assemblea legislativa e partecipare ai lavori degli organi dei quali fanno parte. Qualora non partecipino sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Art. 60

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno efficacia dal momento della comunicazione del Presidente all'Assemblea nella sua prima riunione.
2. La decadenza del Consigliere dalla carica è dichiarata dall'Assemblea legislativa secondo le modalità previste nel Regolamento interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione.
3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sostituzione nella carica avviene secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.

Omissis

Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 1

Recepimento

1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall' articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 , con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale e a turno unico^[3].

[2.] ^[4]

[3.] ^[5]

[4.] ^[6]

[5.] ^[7]

[6.] ^[8]

[7.] ^[9]

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

[9.] ^[10]

9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte dell'Assemblea legislativa. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale. ^[11]

[10.] ^[12]

10. È definita 'coalizione' l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. ^[13]

Art. 3

Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri

- [1.] ^[14]1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. ^[15]

1-bis. A norma dell'articolo 57, comma 1, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. ^[16]

1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione. ^[17]

1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla l. 108/1968 come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 9, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto. ^[18]

[2.] ^[19]

[3.] ^[20]

[4.] ^[21]

[Art. 4] ^[22]

Art. 5

Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

" 2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto , si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi. "

[2.] ^[23]

[Art. 6] ^[24]

[Art. 7] ^[25]

[Art. 8] ^[26]

[Art. 9] ^[27]

Art. 9-bis

(Spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale non possono superare la cifra di euro 100.000,00. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni nelle liste regionali non possono superare la cifra di euro 25.000,00.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1 , tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nella circoscrizione regionale in cui ha presentato la propria lista.

^[28]

Art. 10

Norma finale

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all'articolo 3 sul numero dei consiglieri regionali.

- [3] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [4] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [5] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [6] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [7] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [8] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [9] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [16] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [18] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [19] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [20] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [21] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [22] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [23] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [24] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [25] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [26] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [27] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.
- [28] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 23 febbraio 2015, n. 4.

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria – artt. da 5 a 10 bis

Omissis

CAPO II Gli organi dell'Assemblea legislativa

Omissis

Art. 5 Elezione del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea legislativa procede nella prima seduta alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Alla rielezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la loro scadenza.
4. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione dell'Assemblea entro i termini di cui al comma 3, provvede uno dei due Vice Presidenti.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procede alla rielezione a norma dell'articolo 46, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Art. 6 Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, la presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e assicura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.
- 2 bis. Il Presidente convoca e coordina la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 12.
3. Il Presidente inoltre:
 - a) provvede all'insediamento delle Commissioni ai sensi dell'articolo 17 e del Comitato di cui all'articolo 40;
 - b) assegna gli atti alle Commissioni consiliari e dirime, sentito l'Ufficio di Presidenza, eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni medesime;
 - c) verifica la ricevibilità della mozione di sfiducia di cui all'articolo 71, comma 1 dello Statuto;
 - d) decide, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame dell'Assemblea;
 - e) dichiara lo scioglimento dell'Assemblea al di fuori dei casi previsti dall'articolo 126, comma 1 della Costituzione;
 - f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7 L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni attribuite all'Assemblea, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere e di ciascun Gruppo;
 - b) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea e sovrintende alla gestione del bilancio stesso;

- c) coordina il calendario delle sedute dei lavori delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 40, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - d) riferisce all'Assemblea in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;
 - e) programma le sedute dell'Assemblea e formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 dello Statuto;
 - f) accerta la natura dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto;
 - g) adotta i regolamenti di organizzazione e di biblioteca;
 - h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Le decisioni e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono comunicate ai Gruppi consiliari a cura del Presidente dell'Assemblea e pubblicate sul sito dell'Assemblea legislativa.
3. L'Ufficio di Presidenza, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, rimane in carica fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

Art. 8

I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.
2. Tra i due Vice Presidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 9

Il Consigliere Segretario

1. Le funzioni di Consigliere Segretario sono svolte, su indicazione del Presidente, da uno dei Vice Presidenti. Il Consigliere Segretario, in particolare:
 - a) sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute e alla loro conservazione e redige il processo verbale delle sedute non pubbliche;
 - b) dà lettura degli atti in discussione;
 - c) esercita la funzione di scrutatore;
 - d) attesta il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) concorre al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente e di uno dei Vice Presidenti, le funzioni di Consigliere Segretario sono esercitate dal Consigliere presente più anziano di età.

Art. 10

Procedura per la convalida dei Consiglieri eletti

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto, subito dopo il suo insediamento verifica d'ufficio, a cominciare dai propri componenti, se sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri eletti.
2. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa i Consiglieri sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Compiuto l'esame delle documentazioni di cui al comma 2, prima di assumere eventuali determinazioni in ordine alla esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'Ufficio di Presidenza sente gli interessati, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti.
4. Fino alla adozione delle determinazioni da sottoporre all'Assemblea legislativa gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.

5. Quando l'Ufficio di Presidenza non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità propone la convalida dell'elezione dei Consiglieri all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto.

6. Quando l'Ufficio di Presidenza, sulla base degli elementi acquisiti, previa istruttoria degli uffici competenti, ritiene che si configuri l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che, entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sull'esistenza della causa di ineleggibilità o di incompatibilità, propone all'Assemblea, sulla base di una relazione, di deliberare conseguentemente.

8. Qualora le contestazioni riguardino cause di ineleggibilità originarie, l'Assemblea legislativa, se accoglie la proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'annullamento dell'elezione. In tal caso il Presidente dell'Assemblea comunica, senza ritardo, all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Qualora le contestazioni riguardino cause di incompatibilità, l'Assemblea legislativa, se accoglie la proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera in ordine alla esistenza della causa di incompatibilità. Nel caso di deliberazione che accerta l'esistenza di incompatibilità, il Presidente, immediatamente, invita per iscritto il Consigliere interessato a rimuovere la causa di incompatibilità o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

10. Qualora il Consigliere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, non rimuova la causa di incompatibilità o non eserciti l'opzione, l'Assemblea legislativa, su proposta del Presidente stesso, ne dichiara la decadenza. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica, senza ritardo, all'interessato la dichiarazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'opzione per la carica incompatibile comporta automaticamente gli effetti delle dimissioni dal mandato consiliare delle quali l'Assemblea legislativa prende atto nella prima seduta utile.

11. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile.

Art. 10-bis

Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri sopravvenute

1. Spettano all'Ufficio di Presidenza anche l'esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali subentrati.

2. Annualmente, entro il mese di ottobre, i Consiglieri regionali trasmettono all'Ufficio di Presidenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a confermare la loro posizione rispetto all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Se nei riguardi di un Consigliere regionale si configurano, successivamente alla sua elezione, cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'Ufficio di Presidenza sente l'interessato, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti. Il procedimento, le deliberazioni dell'Assemblea legislativa e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 10. L'Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo ovvero dalla data in cui dà inizio d'ufficio al procedimento.

Omissis

NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

STATUTO DEL VENETO

TITOLO I - Il Veneto

CAPO I - Principi

Art. 1 - La Regione del Veneto.

1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.
2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.
4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.
5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.

Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto.

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.
2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.
3. La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 4 - La Regione del Veneto e l'Unione europea.

1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea.

Art. 5 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.
2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera

capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;

p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

Art. 7 - Principio di responsabilità.

1. L'attività della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell'uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.

2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.

Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

Art. 9 - Partecipazione.

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.

Art. 10 - Principio di libera iniziativa economica.

1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell'iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

CAPO II - Il sistema veneto

Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.
5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.
6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.
7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.
8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche dei territori;
 - b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
 - c) della potenziale capacità fiscale;
 - d) delle condizioni di miglior efficienza.
9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

Art. 12 - Esercizio associato delle funzioni.

1. Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:

- a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;
- b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;
- c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b).

2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorità per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.

Art. 13 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo livelli minimi di efficienza e standard non inferiori a quelli individuati dalle leggi.

2. La Regione determina i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, verificandone il rispetto.

3. Nel caso in cui le verifiche svolte rilevino livelli di efficienza inferiori a quelli stabiliti, l'ente locale interessato concorda con la Regione modalità e tempi per superare le carenze registrate.

Art. 14 - Funzioni metropolitane.

1. La Regione promuove l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.

Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.

1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.
2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.
4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.
5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

Art. 16 - Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta.
3. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete.
4. Il Consiglio opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione.
5. Il Consiglio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di modifica dello Statuto;
 - b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;
 - c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
 - d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
 - e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;
 - f) su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.
6. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta. Il

parere è reso entro quindici giorni per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

7. In caso di parere contrario la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.

8. Il Consiglio delle autonomie locali esprime intese:

- a) sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali;
- b) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto;
- c) in ogni altro caso previsto dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

9. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede motivando l'atto.

10. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

11. Il Regolamento del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, disciplina i rapporti tra il Consiglio stesso e il Consiglio delle autonomie locali.

12. Il Consiglio delle autonomie locali può presentare progetti di legge regionale; può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.

Art. 17 - Potere sostitutivo.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentiti l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 18 - Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali.

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l'arco alpino in coordinamento con gli Stati e le Regioni che ne siano interessati.

3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.

4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell'economia e della cultura del Veneto.

CAPO III - Autonomia legislativa e regolamentare

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.

4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

Art. 20 - Iniziativa legislativa e regolamentare.

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio.

Art. 21 - Procedimento legislativo e regolamentare.

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.

3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.

6. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.

Art. 22 - Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro.

1. Al fine di garantire il più efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l'economia e il lavoro, il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, provvede all'informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche.

2. In particolare, il Regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.

Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.

1. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.

2. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l'impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi.

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

CAPO IV - Referendum

Art. 25 - Referendum.

1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.

Art. 26 - Referendum abrogativo.

1. Il Presidente della Regione indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:

- a) quarantamila elettori;
- b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;
- c) non meno di tre consigli provinciali.

2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:

- a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
- c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
- d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
- e) del Regolamento.
 - 5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.
 - 6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

Art. 27 - Referendum consultivo.

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.
3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'articolo 26, commi 4 e 5.
4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

CAPO V - Autonomia amministrativa

Art. 28 - Principi dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di partecipazione, di semplicità e di efficienza.
2. L'organizzazione dell'attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
3. La Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta.

Art. 29 - Attività d'indirizzo e di governo.

1. La Regione, nella sua attività d'indirizzo e di governo:
 - a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;
 - b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale;
 - c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
 - d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
 - e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto;
 - f) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio.

CAPO VI - Autonomia finanziaria

Art. 30 - Autonomia finanziaria.

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e in particolare:

- a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;
- c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;
- d) opera, nel quadro stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore gettito fiscale e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.

Art. 31 - Diritti e doveri del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.

2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.

3. Per favorire l'attuazione dell'autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l'adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

TITOLO II - La Regione del Veneto

Art. 32 - Organi della Regione.

1. Sono organi di governo della Regione:

- a) il Consiglio regionale;
- b) il Presidente della Giunta regionale;
- c) la Giunta regionale.

CAPO I - Il Consiglio regionale

Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Consiglio, inoltre:

- a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
- b) approva i seguenti atti:
 - 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
 - 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;
 - 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
 - 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
 - 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;
- c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
- e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;
- f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
- g) determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
- h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
- i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
- l) presenta proposte di legge alle Camere;
- m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
- n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;
- p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
- q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
- r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.

Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

Art. 35 - Insediamento del Consiglio regionale.

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 36 - Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto.

4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse.

5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

6. Il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla legge o al Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell'adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 37 - Convalida delle elezioni.

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.

2. Il Consiglio delibera su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 38 - Consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 39 - Prerogative del consigliere regionale.

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo Statuto ad altri organi. Ha facoltà di presentare

interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.

2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell'istituzione di cui fa parte.

3. Nell'esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.

4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi del rilascio dei documenti e le conseguenze dell'eventuale diniego.

5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

6. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte.

Art. 40 - Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;
- c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 41 - Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza:

- a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull'adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell'Ufficio di presidenza rispondono dell'attività svolta ai sensi del comma 5 dell'articolo 36.

Art. 42 - Gruppi consiliari.

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.

2. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale.

3. L'Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.

Art. 43 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi.

5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 44 - Funzioni delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali sono consultati dalle commissioni consiliari.

4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.

Art. 45 - Funzioni d'inchiesta delle commissioni.

1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.

Art. 46 - Autonomia del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all'esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi approvate.

Art. 47 - Funzioni di opposizione.

1. Il Regolamento disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:

- a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
- b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l'inserimento e l'esame di atti e di proposte di legge presentate dalle minoranze, assicurando tempi certi per il voto finale;
- c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare ed esaminare progetti di legge presentati dalle minoranze;
- d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;
- e) la designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;
- f) l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;
- g) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;
- h) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d'individuare un portavoce dell'opposizione.

Art. 48 - Regolamento del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.

Art. 49 - Convocazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.

2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 50 - Sedute del Consiglio regionale.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal Regolamento.

2. Il Regolamento garantisce la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.

3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.

CAPO II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 51 - Presidente della Giunta.

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.

3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.

4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.

5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.

6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 52 - Funzioni del Presidente della Giunta.

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente della Giunta in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione, sull'attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 53 - Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.
3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.
2. La Giunta regionale delibera:
 - a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
 - b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
 - c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
 - e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.
3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.

Art. 55 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di scioglimento, il Consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.
4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

CAPO III - Il bilancio e l'organizzazione

Art. 56 - Bilancio e patrimonio della Regione.

1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione, redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, è presentato al Consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

7. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 57 - Rendiconto della Regione.

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

Art. 58 - Principi dell'organizzazione regionale.

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 59 - Controllo interno.

1. L'attività amministrativa è soggetta a controllo interno.

2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l'efficacia dell'azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.

Art. 60 - Enti regionali.

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.

Art. 61 - Società regionali.

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dimissioni.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.

Art. 62 - Commissione di garanzia statutaria.

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La Commissione:

a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;

b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;

c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.

3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.

Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona.

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:

a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;

b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'età e delle persone private della libertà personale.

2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l'esercizio delle funzioni, assicurandone l'autonomia e le funzionalità.

3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 64 - Differenza di genere.

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 65 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” – artt. da 5 a 10

Aggiornata alle modifiche della legge regionale 25 maggio 2018, n. 19

(BUR n. 7/2012)

Omissis

CAPO II - Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5 - Elettorato attivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 6 - Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
3 bis. A

3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 sono riferite alle rispettive cariche.

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Art. 7 - Cause di ineleggibilità.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;

e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

- f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
 - g) i dipendenti della Regione;
 - h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
 - i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
 - l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
 - m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 8 - Cause di incompatibilità.

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
- a) membro di una delle due Camere;
 - b) membro del Parlamento europeo;
 - c) ministro o sottosegretario di Stato ;
 - d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
 - e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
 - f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
 - h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;
 - i) sindaco, assessore comunale;
 - l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
 - n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
 - o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;

r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali.

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 9 - Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.

1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.

Art. 10 - Cause di decadenza.

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

2. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 3.

3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

Legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”

Art. 1

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 2

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."
2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole "e 3 bis".

Art. 3

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere."

Art. 4

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;"
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
"i) sindaco, assessore comunale;"
3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;".

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"Art. 9

Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.

- 1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.*
 - 2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale."*
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:

"a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.";
 - b) il comma 5 è soppresso;
 - c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:

"8. È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.";
 - d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.";

e) gli ultimi due periodi del comma 9 sono così sostituiti: [*]

"Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.".

Art. 7

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
"3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.".

Art. 8

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;";
 - b) il comma 8 è così sostituito:
"8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.".

Art. 9

Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'alinnea del comma 1 è così sostituito:
"1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:";
 - b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:
"c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;";
 - c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

"c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;";

d) il comma 7 è così sostituito:

"7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

Art. 10

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;".

Art. 11

Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.";

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

d) *"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste."*

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;";

b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole "di cui ai commi 6 ed 8" sono inserite le parole "e 8 bis";

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

"h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;";

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

"L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.".

e) dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

"7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.".

Art. 13

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.".

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.".

1 quater Qualora il consigliere sostituito cessa dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.".

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis Riduzione dei limiti delle spese elettorali.

- 1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. 2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione. 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste. 4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo."*

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. _____ La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Sentenza Corte costituzionale 378/2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria e dell'intera deliberazione statutaria approvata in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, e pubblicata nel B.U.R. n. 33 dell'11 agosto 2004, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e di Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria, notificati il 9 e l'11 settembre 2004, depositati in cancelleria il 15 e il 20 successivi ed iscritti ai nn. 88 e 90 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria nonché l'atto di intervento, relativamente al ricorso n. 88 del 2004, di Carlo Ripa di Meana consigliere regionale di minoranza della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Umbria e Urbano Barelli per il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato in data 15 settembre 2004 e iscritto al n. 88 nel registro ricorsi del 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004. In particolare, di detta delibera statutaria vengono censurati: l'art. 9, comma 2; l'art. 39, comma 2; l'art. 40; l'art. 66 commi 1 e 2; l'art. 82.

Premette la difesa erariale che la potestà statutaria delle Regioni, configurata dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 come una speciale fonte normativa regionale collocata in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti, è stata al tempo stesso però delimitata rigorosamente, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalità costituzionale. La Regione Umbria avrebbe “ecceduto dalla propria potestà statutaria in violazione della normativa costituzionale”.

2. – In primo luogo l'Avvocatura censura l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria il quale, nel disporre che la Regione tutela “forme di convivenza” ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia, detterebbe una disciplina ambigua e di indiscriminata estensione. Essa nella misura in cui consente l'adozione di “eventuali future previsioni normative regionali” concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra conviventi, nonché il loro *status*, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ove poi la norma intendesse esprimere qualcosa di diverso rispetto al rilievo sociale e alla dignità giuridica, nei limiti previsti dalla legge dello Stato, della convivenza familiare, ovvero intendesse “affermare siffatti valori” anche per le unioni libere e le relazioni tra soggetti dello stesso sesso, violando i principî sanciti dagli artt. 29 e 2 della Costituzione, essa contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione. Come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, lo statuto regionale, infatti, non solo dovrebbe essere conforme alle singole previsioni della Costituzione, ma non dovrebbe neppure eluderne lo spirito. Il generico e indiscriminato riferimento alle forme di convivenza, specie se letto in relazione all'art. 5 dello statuto, che afferma che la Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, comporterebbe “una incongrua e inammissibile dilatazione dell'area delimitata dai valori fondanti dell'art. 2 Cost.”.

A monte, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 123 della Costituzione anche perché sarebbe estranea ai contenuti necessari ed eccederebbe i limiti in cui altri contenuti sarebbero ammissibili, in quanto non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, e comunque non potrebbe affermare valori e principî diversi da quelli già espressi nella prima parte della Costituzione, contrastando altrimenti con l'art. 5 della Costituzione e il principio di unitarietà della Repubblica ivi affermato, creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento dei singoli.

3. – La difesa erariale censura poi l'art. 39, comma 2, e l'art. 40 della delibera statutaria, per violazione degli artt. 121, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

Le suddette norme – che prevedono rispettivamente la possibilità per la Giunta regionale, previa autorizzazione con legge regionale, di adottare regolamenti di delegificazione e di presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni di legge – contrasterebbero con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo. In mancanza di norme costituzionali derogatorie, non sarebbero infatti ammissibili regolamenti di delegificazione, né deleghe legislative, e neppure sarebbe possibile un'estensione analogica delle deroghe previste per la legislazione statale.

Nel ricorso si osserva anche che la possibilità riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 2 del 2004 di conferire al Consiglio regionale la potestà regolamentare, non autorizzerebbe pure la previsione inversa del conferimento alla Giunta della potestà legislativa.

Inoltre, la fonte regolamentare sarebbe “incongrua” con le materie di competenza concorrente, dal momento che inciderebbe sui principî stabiliti dalle leggi statali, *ex art.* 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 40 della delibera statutaria violerebbe il principio della separazione tra organo legislativo e organo esecutivo anche in considerazione della circostanza che consentirebbe alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa senza che tale vizio possa ritenersi sanato dalla previsione della approvazione finale del testo unico da parte del Consiglio, trattandosi di approvazione meramente formale, senza potere di modifica del testo.

4. – Ancora, l'Avvocatura censura l'art. 66, commi 1 e 2, della delibera statutaria nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere

regionale. La norma, secondo il ricorrente, contrasterebbe con l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che – ed al riguardo viene invocata la sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte – riserverebbe alla legge regionale, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale, la individuazione dei casi di incompatibilità.

5. – Infine, la difesa erariale impugna l'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali.

Ove la norma, il cui tenore letterale – si osserva nel ricorso – non sarebbe chiaro, dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di sindacare le leggi e i regolamenti già adottati dai competenti organi regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.

6. – Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

7. – Il consigliere regionale della Regione Umbria, Carlo Ripa di Meana, ha spiegato atto di intervento nel giudizio chiedendo che, ove “preliminarmente si accerti l'esistenza giuridica dello statuto”, ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale.

In ordine alla legittimazione ad intervenire, si afferma che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale, dovendosi considerare il consigliere regionale dissenziente un soggetto costituzionalmente qualificato a tal fine, in quanto dotato di una diversa ed autonoma posizione derivante dall'eccezionale carattere preventivo della impugnazione dello statuto rispetto alla sua promulgazione, e dal fatto che, dovendo la decisione della Corte essere recepita dal Consiglio regionale, essa condizionerebbe la promulgazione stessa dello statuto. Fintanto che lo statuto non sia promulgato, la fattispecie non potrebbe dirsi “perfetta” e lo statuto non sarebbe imputabile alla Regione, ma solo alla maggioranza consiliare. Proprio questo elemento evidenzerebbe la differente posizione del consigliere regionale di minoranza e giustificerebbe la sua legittimazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Corte costituzionale.

Inoltre, poiché per il principio maggioritario la volontà della maggioranza è imputata all'intero collegio, il componente dissenziente avrebbe un interesse particolare al rispetto delle norme procedurali che conducono a tale imputazione e che nel caso della approvazione dello statuto consisterebbero in primo luogo nella necessaria conformità delle due deliberazioni. La legittimazione del consigliere interveniente, nel caso di specie, deriverebbe anche dalla circostanza secondo la quale con tale intervento si intende far valere proprio una presunta violazione di questa regola.

Tale violazione, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio dalla stessa Corte, in quanto impedirebbe il perfezionamento della fattispecie procedimentale di cui all'art. 123 della Costituzione e dunque l'imputazione dello statuto al Consiglio regionale e alla Regione.

Infine, il mancato riconoscimento della legittimazione del consigliere di minoranza significherebbe rimettere soltanto al Governo e al Presidente della Giunta regionale, ed alle loro valutazioni di opportunità politica, la tutela “dell'interesse al rispetto della legalità costituzionale”. Inoltre, l'esclusione dal contraddittorio del consigliere dissenziente, “titolato all'intervento proprio dal principio rappresentativo” costituirebbe un'inammissibile lesione della doverosa armonia con la Costituzione di cui all'art. 123 della Costituzione.

8. – Nel merito il consigliere interveniente sostiene che nell'adozione dello statuto della Regione Umbria sarebbe stato violato il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la seconda deliberazione con la quale è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe eguale a quella precedente del 2 aprile 2004.

La diversità riguarderebbe l'art. 9 della delibera statutaria di cui sarebbe stata sostituita la rubrica (da “*Comunità familiare*” a “*Famiglia. Forme di convivenza*”), modificato il testo ed inoltre scomposto l'originario unico comma in due commi. Il risultato di tali modificazioni – introdotte come “correzioni formali” – avrebbe avuto effetti sostanziali, comportando la separazione della tutela delle forme di convivenza, previste nel secondo comma della norma, dal riconoscimento dei diritti della famiglia, oggetto del primo comma, e la “attribuzione di carattere aggiuntivo alla tutela della convivenza”, espressa mediante l'avverbio “altresi”, introdotto nel comma 2. In tal modo, come risulterebbe dal dibattito svoltosi in Consiglio regionale, si sarebbe voluto venire incontro alle proteste di quanti affermavano esservi una equiparazione della convivenza alla famiglia legittima in violazione dell'art. 29 Cost. Inoltre, attraverso la soppressione del riferimento alla “*varietà*” delle forme di convivenza prevista nel testo approvato in prima deliberazione, si sarebbe tenuto conto delle “proteste di quanti ravvisavano nella previsione una tutela anche delle convivenze omosessuali”. Poiché dunque le correzioni avrebbero modificato la sostanza della previsione originaria, con la seconda deliberazione vi sarebbe stato “un diverso volere legislativo” e non si sarebbe realizzato l'atto complesso previsto dall'art.123 della Costituzione, con conseguente e diretta violazione della norma costituzionale, di talché mancherebbe l'oggetto del processo, e la Corte non potrebbe giudicare della legittimità di un atto che non esiste.

Peraltro, osserva ancora l'interveniente, ove tale nodo non venisse sciolto adesso, esso si ripresenterebbe al momento della promulgazione dello statuto, non potendo questa avvenire in mancanza del riscontro di regolarità del procedimento e dell'esistenza della legge che, nel caso in esame, non sussisterebbe.

9. – In via subordinata, l'interveniente afferma di condividere i rilievi di costituzionalità sollevati nel ricorso del Governo, dei quali si ribadisce ampiamente la fondatezza.

10. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale contesta le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera statutaria impugnata.

Infondati sarebbero innanzitutto i rilievi mossi nei confronti dell'art. 9, comma 2, concernente la tutela di forme di convivenza. Tale norma avrebbe infatti natura meramente programmatica e legittimamente potrebbe essere inserita nello statuto, accanto ai contenuti necessari dello stesso, in quanto essa non fonderebbe alcun potere ulteriore della Regione, rispetto a quelli ad essa conferiti dalla Costituzione.

La previsione dell'art. 9, comma 2, costituirebbe infatti esercizio dell'autonomia politica, pacificamente riconosciuta alle Regioni, le quali ben potrebbero seguire indirizzi diversi da quelli dello Stato, pur nel rispetto dei limiti costituzionali imposti ai poteri regionali, senza perciò violare l'art. 5 Cost. Anche la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto alle Regioni il ruolo di enti esponenziali delle comunità a ciascuna di esse facenti capo: tale ruolo legittimerebbe la possibilità di partecipare a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle materie attribuite dall'art. 117 alla competenza regionale e si proiettino oltre i confini territoriali della Regione (al riguardo la difesa regionale richiama la sentenza di questa Corte n. 829 del 1988).

La censura in questione sarebbe pertanto inammissibile, poiché l'art. 9, comma 2, della delibera statutaria, così interpretata, non avrebbe un effettivo contenuto normativo e quindi non avrebbe alcuna idoneità lesiva.

Errata sarebbe poi l'affermazione secondo cui essa non esprimerebbe alcun interesse proprio della comunità regionale, dal momento che la norma tutelerebbe forme di convivenza di persone che vivono nella Regione.

Quanto ai motivi di impugnazione concernenti la violazione dell'art. 29 Cost., la Regione osserva che il particolare valore riconosciuto da tale norma alla famiglia fondata sul matrimonio, non implicherebbe necessariamente che forme di convivenza diverse non possano comunque essere tutelate. D'altra parte, il diverso valore riconosciuto a tali forme di convivenza risulterebbe evidente dalla diversa formulazione dei due commi dell'art. 9.

La norma statutaria, dunque, porrebbe un obiettivo legittimo che potrebbe essere attuato in modo conforme all'ordinamento e con riferimento a forme di convivenza diverse da quelle tra persone dello stesso sesso, su cui invece si incentrano le censure del ricorso statale. Semmai un problema di legittimità potrebbe porsi con riguardo a leggi regionali che in concreto dovessero intervenire a tutela di tale tipo di convivenza.

11. – Anche la censura concernente l'art. 39 dello statuto sarebbe infondata.

Non sarebbe pertinente lamentare la violazione del principio di separazione dei poteri in quanto l'abrogazione delle norme legislative sarebbe comunque disposta non dal regolamento di delegificazione, ma dalla legge. Inoltre l'ammissibilità dei regolamenti di delegificazione a livello regionale sarebbe ormai pacificamente ammessa dalla dottrina. Sotto altro profilo, poi, disposizione analoga a quella censurata sarebbe contenuta nell'art. 43 dello statuto della Regione Calabria, disposizione quest'ultima non impugnata dal Governo.

12 – Analogamente sarebbe da respingere la censura avverso l'art. 40 della delibera statutaria, dal momento che esso non prevederebbe alcuna delega legislativa e che l'approvazione finale da parte del Consiglio con le sole dichiarazioni di voto non contrasterebbe con l'art. 121 della Costituzione che, a differenza dell'art. 72 della Costituzione, non prevede l'esame in commissione e l'approvazione articolo per articolo. D'altra parte, la previsione di una procedura spedita di approvazione del testo unico ben si giustificerebbe per il carattere non innovativo dell'atto legislativo in questione. Infine la difesa regionale evidenzia ancora come analoga norma contenuta nello statuto della Regione Calabria (art. 44) non sia stata impugnata dal Governo.

13. – La Regione Umbria sostiene che anche la censura mossa avverso l'art. 66 sarebbe infondata, dal momento che la incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di componente del Consiglio non atterrebbe alla materia elettorale, bensì alla disciplina della forma di governo regionale. Ad avviso della difesa regionale, non tutte le cause di incompatibilità avrebbero la medesima *ratio*: mentre le incompatibilità “esterne”, quale, ad esempio, quella tra appartenenza al Consiglio o alla Giunta regionale e appartenenza al Parlamento, avrebbero la funzione di garantire l'effettività e l'imparzialità dello svolgimento della funzione, le incompatibilità “interne”, quale appunto quella prevista dalla norma censurata, atterrebbero al modo di conformare i rapporti tra gli organi fondamentali della Regione.

14. – “Radicalmente infondata” sarebbe infine la censura mossa nei confronti dell'art. 82 della delibera statutaria che disciplina la Commissione di garanzia. Il potere conferito a tale organo sarebbe meramente consultivo e facoltativo; inoltre l'unica conseguenza di un suo parere negativo sarebbe

solo il dovere per l'organo competente di riesaminare l'atto per la sua riapprovazione, peraltro senza maggioranze qualificate (d'altra parte, la previsione della necessità di una riapprovazione della legge o del regolamento rientra sicuramente nella competenza statutaria). La Commissione di garanzia, dunque, assicurerebbe solo un controllo interno per meglio garantire la legittimità delle fonti regionali. Sarebbe comunque sempre rispettata la competenza legislativa del Consiglio e il potere di sindacato della Corte costituzionale.

15. – Con ricorso notificato in data 11 settembre 2004, depositato il 20 settembre 2004, e iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, ovvero la nullità o l'inesistenza della delibera statutaria della Regione Umbria.

Sostiene preliminarmente il ricorrente che tale delibera statutaria sarebbe stata approvata in violazione del procedimento previsto dall'art. 123 Cost., in quanto mancherebbe la doppia delibera conforme e che ciò sarebbe avvenuto con la contrarietà espressa dello stesso ricorrente.

Il consigliere afferma di aver denunciato tale vizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, asseritamente per ragioni politiche, non avrebbe incluso tra i motivi del ricorso presentato avverso la delibera statutaria della Regione Umbria anche il vizio procedimentale suddetto.

16. – In ordine alla legittimazione di un consigliere regionale di minoranza a ricorrere alla Corte costituzionale, il ricorrente osserva che essa sarebbe implicita nel sistema costituzionale per una pluralità di ragioni.

Al riguardo – oltre ad alcune argomentazioni già riportate a proposito del menzionato atto di intervento nel giudizio instaurato dal ricorso del Governo – si evidenzia come l'ammissibilità del ricorso deriverebbe anche dalla circostanza che nella forma di governo regionale mancherebbe un potere neutro quale quello del Presidente della Repubblica, che possa rinviare al Parlamento le leggi sospette di incostituzionalità. Proprio l'attribuzione al massimo esponente della maggioranza politica, cioè al Presidente della Giunta, del potere di promulgazione delle leggi, renderebbe necessario riconoscere il potere di ricorrere alla Corte ai soggetti portatori dell'interesse concreto al rispetto delle norme costituzionali.

In senso inverso, del resto, non potrebbe essere invocata la previsione del *referendum* confermativo, data la sua natura di strumento politico e non di riesame giuridico.

In definitiva, se non si riconoscesse al consigliere il potere di ricorrere avverso lo statuto, in via surrogatoria, suppletiva e successiva, l'interesse al rispetto della legalità costituzionale non sarebbe pienamente tutelato, ma rimesso ad una valutazione di mera opportunità politica del Governo.

Infine, il ricorrente chiede che la Corte, “ove occorra”, dichiari d'ufficio, *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della stessa legge, come modificato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non ha votato per l'approvazione dello statuto.

17. – Quanto alle specifiche censure, il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione dell'art.123 della Costituzione e del procedimento ivi previsto, dal momento che la seconda deliberazione con cui è stato approvato lo statuto in data 29 luglio 2004, non sarebbe conforme a quella precedente del 2 aprile 2004, secondo motivazioni identiche a quelle esposte nell'atto di intervento relativo al ricorso del Governo e sintetizzate al precedente punto 7.

18. – Il ricorrente censura inoltre l'art. 66 della delibera statutaria nella parte in cui dispone che la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere regionale e che al consigliere nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista, nonché nella parte in cui prevede che il subentrante dura in carica per il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore.

Innanzitutto la norma violerebbe l'art. 122, primo comma, della Costituzione in quanto introdurrebbe la figura del consigliere regionale *supplente* o *subentrante* non prevista dalla norma costituzionale, la quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principî fondamentali circa le incompatibilità dei consiglieri regionali. Risulterebbero violati, inoltre, l'art. 67 della Costituzione, in quanto la previsione in esame contraddirebbe il divieto di mandato imperativo, nonché l'art. 3 Cost., dal momento che il consigliere “reggente” avrebbe uno *status* differenziato, con minori garanzie, rispetto al titolare. Egli, infatti, non godendo della inamovibilità, potrebbe essere sempre sostituito ove il supplito tornasse alla sua originaria funzione di consigliere. In tal modo, però, la revoca del consigliere supplente sarebbe operata non dal corpo elettorale e alla fine del mandato – come imporrebbe il principio sancito dall'art. 67 Cost. – ma dall'esecutivo regionale cioè dall'organo sottoposto al controllo politico del Consiglio, così che “il controllato potrebbe rimuovere a piacimento (...) il controllore”. Per di più, il mandato del consigliere supplente sarebbe interrotto, così “spezzando lo stesso rapporto di rappresentanza politica”.

19. – Da ultimo, il ricorrente censura l'art. 9 della delibera statutaria per violazione dell'articolo 29 della Costituzione, il quale non ammetterebbe “forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile”, nonché degli artt. 30 e 31 della Costituzione. La previsione della tutela delle forme di convivenza non si limiterebbe a riconoscere una libertà, ma impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione della convivenza di fatto “con l'effetto di una parificazione alla famiglia di diritto”.

La norma inoltre “usurperebbe” le competenze statali, trattandosi di questione inerente alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza legislativa dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

20. – Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, la quale ha chiesto che il ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana sia dichiarato inammissibile e infondato, riservandosi di illustrare in una successiva memoria le argomentazioni a sostegno delle proprie difese.

21. – Il ricorrente Carlo Ripa di Meana in prossimità dell'udienza ha depositato una memoria nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del Presidente della Regione Umbria a costituirsi nel giudizio. La sua costituzione sarebbe avvenuta infatti *sine titulo*, in quanto non sarebbe stata preceduta da una delibera del Consiglio regionale, unico soggetto legittimato, a parere del ricorrente, a decidere se resistere o meno al ricorso.

Le ragioni di tale esclusiva legittimazione sarebbero individuabili nel fatto che il giudizio costituzionale *ex* articolo 123 della Costituzione, pur avendo le forme del giudizio in via principale, si discosterebbe da questo, in quanto avrebbe una valenza infraprocedimentale e preventiva: in tale fase la delibera statutaria sarebbe imputabile solo al Consiglio regionale e pertanto la valutazione circa la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta non potrebbe sostituire quella del Consiglio.

22. – Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, nella quale sostiene in primo luogo la totale inammissibilità del ricorso proposto dal consigliere Ripa di Meana per difetto assoluto di legittimazione. L'art. 137 della Costituzione, infatti, porrebbe una riserva di legge costituzionale per

la individuazione dei soggetti legittimati ad instaurare un giudizio di legittimità costituzionale, con la conseguenza che sarebbe esclusa ogni possibilità di impugnazione da parte di soggetti non espressamente contemplati. Lo Stato sarebbe l'unico legittimato a ricorrere in via diretta contro lo statuto e le leggi regionali, come risulterebbe confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale che ha affermato la tassatività delle norme costituzionali in materia ed ha anche escluso nei giudizi in via principale l'intervento di soggetti terzi. D'altra parte, se lo statuto, come afferma il ricorrente, fosse nullo, qualunque giudice potrebbe disapplicarlo, senza bisogno di ricorrere alla Corte.

23. – Quanto alla difformità tra le due delibere lamentata dal ricorrente, essa sarebbe inesistente, trattandosi di diversità meramente formali. Mentre nessuna rilevanza assumerebbe l'intenzione dei redattori, le modifiche della rubrica dell'art. 9 avrebbe valore meramente esplicativo del contenuto della disposizione; la scomposizione della norma in due commi non avrebbe implicazioni sostanziali; l'aggiunta della parola “altresì” sarebbe semplice conseguenza della scomposizione e la soppressione delle parole “le varie”, riferito a “forme di convivenza”, non avrebbe valore sostanziale poiché l'espressione usata sarebbe comunque generica e non escluderebbe alcun tipo di convivenza. In subordine, osserva la difesa regionale, la difformità riguarderebbe comunque solo l'art. 9 e non l'intero statuto.

24 – Infondata sarebbe anche la censura secondo la quale l'art. 66 della delibera statutaria avrebbe introdotto una ipotesi di incompatibilità non prevista ai sensi dell'art. 122 della Costituzione. Infatti la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*), prevede espressamente la eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra assessore e consigliere regionale. La difesa regionale inoltre ribadisce la diversità di tale ipotesi di incompatibilità rispetto alle altre, e sostiene che quella censurata atterrebbe alla disciplina della “forma di governo” pienamente rientrante nella competenza statutaria.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 67 della Costituzione, si nega che l'impugnato art. 66, comma 2, configuri una sorta di potere di revoca del consigliere subentrante a quello nominato assessore. Il consigliere subentrante sarebbe consigliere regionale a tutti gli effetti e senza limitazioni, seppure con la possibilità che il suo mandato venga a cessare in conseguenza del rientro dell'assessore: peraltro la cessazione dalla carica di componente della Giunta non potrebbe trasformarsi in una sorta di strumentale revoca da parte del Presidente della Giunta, al solo fine di estromettere il consigliere subentrato e divenuto sgradito, poiché verrebbe fatta valere la responsabilità politica del Presidente.

25. – Quanto, infine, alle censure mosse avverso l'art. 9 della delibera statutaria, la difesa regionale, dopo aver rilevato che lo stesso consigliere avrebbe presentato in commissione un emendamento volto ad inserire nella norma l'espressione “e promuove il riconoscimento delle diverse forme di convivenza”, osserva che la critica mossa dal ricorrente sarebbe ancor più radicale di quella del Governo. Si contesterebbe, infatti, la legittimità della tutela di qualsiasi forma di convivenza non fondata sul matrimonio, e dunque anche di quelle *more uxorio*, che oramai rilevano per l'ordinamento statale. Il ricorso inoltre si fonderebbe sull'equivoco di ritenere che la norma equipari la famiglia fondata sul matrimonio alle altre forme di convivenza, mentre così non sarebbe.

Infine, la difesa regionale ripropone le medesime argomentazioni svolte con riguardo a tale norma nella memoria depositata nel giudizio promosso dallo Stato (sintetizzate al precedente punto 10).

Considerato in diritto

1. – Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello statuto della Regione Umbria, approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004

ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, in riferimento agli artt. 2; 5; 29; 117, secondo comma, lettera *l*); 117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134, della Costituzione nonché al principio della separazione dei poteri.

L'art. 9, comma 2, viene impugnato nella parte in cui, avendo il primo comma dell'art. 9 riconosciuto i diritti della famiglia e previsto l'adozione di ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida, dispone che la Regione tutela forme di convivenza, in quanto consentirebbe l'adozione di "eventuali future previsioni normative regionali" concernenti i rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi. Ciò in violazione dell'esclusivo potere statale riconosciuto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, nella materia dell' "ordinamento civile".

Al tempo stesso, ove la norma intendesse affermare la rilevanza giuridica delle forme di convivenza estranee alla famiglia al di là di quanto disciplinato dalla legislazione statale, violerebbe gli articoli 29, 2 e 5 della Costituzione, nonché lo stesso articolo 123 della Costituzione, in quanto questa disciplina eccederebbe i contenuti ammissibili degli statuti regionali.

L'art. 39, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione, violerebbe l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero l'adozione di regolamenti di delegificazione; sarebbe violato, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la fonte regolamentare sarebbe incongruente rispetto alle materie legislative di tipo concorrente, nelle quali i principî fondamentali fissati dal legislatore statale dovrebbero essere attuati in via legislativa.

L'art. 40, invece, prevedendo che la Giunta regionale, previa legge regionale di autorizzazione, presenti al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative, soggetti solo alla approvazione finale del Consiglio, violerebbe l'art. 121 Cost., nonché il principio di separazione dei poteri tra organo legislativo ed organo esecutivo della regione, che non consentirebbero deleghe legislative, né rinunce sostanziali all'esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale.

L'art. 66, commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale l'individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei principî sanciti dalla legge statale.

L'art. 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, violerebbe gli articoli 121 e 134 della Costituzione, in quanto, ove la disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell'attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo il potere di sindacare le leggi ed i regolamenti adottati dai competenti organi regionali.

2. – Il consigliere regionale Carlo Ripa di Meana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera statutaria nella sua interezza, in quanto sarebbe stata violata la procedura determinata dall'articolo 123 della Costituzione per l'approvazione dello statuto. Lo stesso consigliere ha impugnato singolarmente gli articoli 9 e 66 della delibera statutaria, in riferimento agli artt. 3; 29; 30; 31; 67; 117, secondo comma, lettera *l*); 121; 122; 123 della Costituzione.

La richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera delibera statutaria o quanto meno del suo art. 9 è motivata in ragione delle modifiche che sarebbero state apportate a questo articolo prima della votazione finale, giustificate dagli organi del Consiglio regionale sulla base di esigenze di

coordinamento formale, e che avrebbero invece introdotto innovazioni sostanziali, che avrebbero pesato sullo stesso voto finale; da ciò la violazione dell'articolo 123 della Costituzione che, ai fini dell'approvazione dello statuto regionale, richiede l'adozione di due delibere successive tra loro identiche.

Nel merito l'art. 9 violerebbe gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto impegnerebbe la Regione ad agire attivamente a protezione delle convivenze di fatto, in contrasto con la norma costituzionale che non ammette forme di tutela della famiglia se non è basata sul matrimonio, religioso o civile. Inoltre questa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in quanto “usurperebbe” le competenze statali in materia di ordinamento civile.

L'art. 66, primo comma, è censurato nella parte in cui prevede che la carica di componente della Giunta sia incompatibile con quella di consigliere regionale, in quanto violerebbe l'art. 122, primo comma della Costituzione, il quale affida alla legge statale il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

L'art. 66, secondo comma, disponendo che al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore, violerebbe l'articolo 67 della Costituzione ed il principio del divieto di mandato imperativo, in quanto il consigliere supplente sarebbe soggetto a revoca ad opera del supplito e dunque dell'organo esecutivo regionale, e durante il corso della legislatura. Questa norma, prevedendo minori garanzie per il consigliere supplente rispetto a quello ordinario, violerebbe anche l'art. 3; sarebbero pure violati gli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione in quanto la disposizione impugnata determinerebbe l'esistenza di categorie diverse di consiglieri regionali; inoltre si introdurrebbe un meccanismo attraverso il quale potrebbero entrare nel Consiglio diversi candidati non eletti dal corpo elettorale.

3. – In via preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera statutaria presentato dal consigliere regionale Carlo Ripa di Meana.

L'impugnativa in via principale per motivi di costituzionalità delle leggi e degli statuti regionali è determinato da fonti costituzionali, secondo quanto reso palese dagli articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (*Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale*), che individuano soltanto nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale alla Corte costituzionale; ciò è confermato dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione, secondo il quale “una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (...)”. Né le caratteristiche del nuovo procedimento di approvazione dello statuto regionale – quale risulta in seguito alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – possono fondare alcun potere dei consiglieri regionali di impugnativa della delibera statutaria.

Ulteriore argomento in tal senso è individuabile nella circostanza secondo la quale nel periodo di applicazione dell'articolo 127 nella formulazione precedentemente vigente, con cui l'attuale articolo 123 della Costituzione condivide la caratteristica di un giudizio in via principale su un testo legislativo non ancora promulgato, era pacificamente esclusa la possibilità di partecipare al giudizio per soggetti diversi dalle parti esplicitamente individuate dalle disposizioni di rango costituzionale e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio fosse oggetto di contestazione

In base a tali argomentazioni non potrebbe che essere dichiarata manifestamente infondata (ove il ricorso fosse – come non è – ammissibile) la questione di legittimità costituzionale posta dal

consigliere ricorrente in relazione all'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale modificato dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), nella parte in cui non riconosce la legittimazione a ricorrere del consigliere regionale che non abbia votato per l'approvazione dello statuto regionale, dal momento che questa norma non fa che esplicitare quanto già chiaramente previsto nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. – Va altresì dichiarato inammissibile l'intervento del consigliere regionale Carlo Ripa di Meana nel giudizio in via principale relativo alla delibera statutaria della Regione Umbria promosso dal Governo.

Infatti, analogamente a quanto affermato per il giudizio sulle leggi in via principale – e cioè che devono ritenersi legittimati ad esser parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione – anche nel giudizio sulla speciale legge regionale disciplinata dall'articolo 123 della Costituzione, gli unici soggetti che possono essere parti sono la Regione, in quanto titolare della potestà normativa in contestazione, e lo Stato, indicato dalla Costituzione come unico possibile ricorrente. Restano fermi, naturalmente, per i soggetti privi di tali potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed anche dinanzi a questa Corte nell'ambito del giudizio in via incidentale (cfr. *ex plurimis* sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49 del 2003, nonché l'ordinanza allegata alla sentenza n. 196 del 2004).

5. – Venendo alle censure di illegittimità costituzionale sollevate nel ricorso governativo, in via preliminare occorre dichiarare la inammissibilità delle censure relative all'art. 9, comma 2.

Va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 – ivi compreso quello della Regione Umbria – si rinvenivano assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto “necessario” ed un contenuto “eventuale” dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha rilevato come sia opinabile la “misura dell'efficacia giuridica” di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non

può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa. Nel caso in esame, una enunciazione siffatta si rinviene proprio nell'art. 9, comma 2, della delibera statutaria impugnata, là dove si afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale disposizione non comporta né alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Va così dichiarata inammissibile, per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.

6. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 39, comma 2, sono infondate.

Le argomentazioni del ricorso, infatti, muovono da una errata lettura della disposizione, che non prevede affatto il “conferimento alla Giunta di una potestà legislativa”, come afferma l'Avvocatura, con la conseguente alterazione dei rapporti fra potere esecutivo e legislativo a livello regionale. La norma in oggetto, invece, si limita a riprodurre il modello vigente a livello statale dei cosiddetti regolamenti delegati, che è disciplinato dal comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). In questo modello di delegificazione, come ben noto largamente utilizzato a livello nazionale e ormai anche in varie Regioni pur in assenza di disposizioni statutarie in tal senso, è alla legge che autorizza l'adozione del regolamento che deve essere imputato l'effetto abrogativo, mentre il regolamento determina semplicemente il termine iniziale di questa abrogazione.

La stessa preoccupazione che l'adozione di regolamenti del genere possa alterare nelle materie di competenza concorrente il rapporto fra normativa statale di principio e legislazione regionale, dal momento che potrebbe invece risultare necessario che la normazione regionale sia adottata in tutto o in parte mediante legge, può essere fugata dal fatto che lo stesso art. 39, comma 2, che è stato impugnato, dispone che la legge di autorizzazione all'adozione del regolamento deve comunque contenere “le norme generali regolatrici della materia”, nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti. Sarà dunque in relazione a tale legge che potrà essere verificato il rispetto di riserve di legge regionale esistenti nei differenziati settori, con anche la possibilità, in caso di elusione di questo vincolo, di promuovere la relativa questione di legittimità costituzionale.

7. – Le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 40 non sono fondate.

Anche in questo caso, infatti appare errata l'interpretazione della disposizione in oggetto come attributiva di “deleghe legislative” da parte del Consiglio alla Giunta regionale, poiché invece l'articolo in contestazione prevede soltanto che il Consiglio conferisca alla Giunta un semplice incarico di presentare allo stesso organo legislativo regionale, entro termini perentori, un “progetto di

testo unico delle disposizioni di legge” già esistenti in “uno o più settori omogenei”, progetto che poi il Consiglio dovrà approvare con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato.

Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini “di riordino e di semplificazione”. La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale.

8. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 66, commi 1 e 2, sono fondate.

L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, “nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”, la determinazione delle norme relative al “sistema di elezione” e ai “casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”, senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale) fra ipotesi di incompatibilità “esterne” ed “interne” all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria.

Né la formulazione del primo comma dell'art. 66 può essere interpretata come espressiva di un mero principio direttivo per il legislatore regionale, nell'ambito della sua discrezionalità legislativa in materia.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 66 si estende logicamente anche al secondo comma della medesima disposizione, che ne disciplina le conseguenze sul piano della composizione del Consiglio regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa anche al terzo comma dell'art. 66 della delibera statutaria, che prevede un ulteriore svolgimento di quanto disciplinato nel secondo comma, ben potendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale applicarsi non soltanto ai giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 4 del 2004, n. 20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), ma anche al particolare giudizio di cui all'art. 123 Cost. (cfr. sentenza n. 2 del 2004).

9. – Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art. 82 non sono fondate.

La disciplina della Commissione di garanzia statutaria negli artt. 81 ed 82 della delibera statutaria configura solo nelle linee generali questo organo e le sue funzioni, essendo prevista nell'art. 81 una apposita legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta, per definirne – tra l'altro – “le

condizioni, le forme ed i termini per lo svolgimento delle sue funzioni”: sarà evidentemente questa legge a disciplinare analiticamente i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato ad esprimere pareri giuridici.

In ogni caso, la disposizione impugnata fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione, da esplicitarsi attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della Regione Umbria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;

2) *dichiara* inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della Regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

4) *dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;

5) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

6) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

7) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione dell'art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;

8) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 della predetta delibera statutaria della Regione Umbria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004.

Sentenza Corte costituzionale 143/2010

Sentenza **143/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente **AMIRANTE** - Redattore **DE SIERVO**

Udienza Pubblica del **23/03/2010** Decisione del **14/04/2010**

Deposito del **23/04/2010** Pubblicazione in G. U. **28/04/2010**

Norme impugnate: Legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22.

Massime: **34590 34591 34592 34593 34594 34595**

Atti decisi: **ord. 185/2009**

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra A.R. e G.A. ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 2009 iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di costituzione di A. R., di G. A. e della Regione siciliana; udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per A. R., Mario Caldarera e Grazia Gringeri per G.A., Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, «causata dall'essere stato nominato vice sindaco del Comune di Messina», il ricorrente ha eccepito questione di legittimità costituzionale della legge citata, dal momento che l'omessa previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe «una disparità di trattamento con la normativa nazionale che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza» costituzionale.

L'omissione censurata, quindi, contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c), di detta legge.

Secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante, dal momento che il suo accoglimento determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio. Né, stante il divieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il risultato sarebbe «raggiungibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme».

La censura non sarebbe manifestamente infondata sia in relazione ai parametri evocati dal ricorrente nel giudizio a quo (artt. 3, 51, 97 e 122 Cost.), sia anche in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, sia se si ritenga che «tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri della legislazione elettorale nelle Regioni speciali, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi».

Il Tribunale afferma, inoltre, la violazione dell'art. 5 dello statuto regionale, in quanto la mancata previsione dell'incompatibilità in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), potrebbe dar luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia perché sarebbe carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia perché il rimettente avrebbe omesso di tentare un'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate.

Inammissibili sarebbero, inoltre, le censure formulate in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto motivate per relationem con rinvio agli atti di parte.

Osserva ancora la Regione che la potestà legislativa primaria di cui ha la titolarità in materia, giustificerebbe la diversa disciplina da essa dettata rispetto alle altre Regioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Inammissibile, e comunque infondata sarebbe la censura sollevata in relazione all'art. 122 Cost., in assenza di precise argomentazioni circa l'applicabilità di tale ultima disposizione costituzionale, alla Regione siciliana.

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 165 del 2004 non potrebbe essere parametro interposto, sia in quanto questa legge non sarebbe applicabile alla Regione siciliana, sia a fronte delle previsioni di incompatibilità disciplinate dallo statuto siciliano, normativa di rango costituzionale. Infatti le cause di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente elencate nell'art. 3 dello statuto, da leggersi in connessione con l'art. 9, il quale rinvia ad una legge regionale la previsione di incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.

Inconferente sarebbe, poi, il parametro di cui all'art. 5 dello statuto.

Nel merito, la difesa regionale afferma l'infondatezza delle questioni, dal momento che la Regione è titolare in materia di potestà legislativa primaria.

3. – E' intervenuto G. A., resistente nel giudizio a quo, il quale ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per «assoluta indeterminatezza dei termini normativi» della medesima, avendo il Tribunale censurato l'intera legge n. 29 del 1951, senza indicare le norme della medesima sospettate di incostituzionalità.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, in quanto il Tribunale, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, si sarebbe limitato a rinviare ai parametri evocati dal ricorrente.

Inammissibile sarebbe, poi, la censura riferita all'art. 5 dello statuto, dal momento che esso riguarda la formula di giuramento dei deputati regionali.

Analoga conclusione è prospettata in relazione all'art. 2 della legge n. 165 del 2004, che riguarderebbe unicamente le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione siciliana la regolamentazione della materia sarebbe contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) e nella legge regionale di attuazione n. 22 del 2007.

La questione prospettata sarebbe inammissibile anche in considerazione del carattere discrezionale della materia delle cause di incompatibilità, di modo che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente non sarebbe costituzionalmente obbligata.

Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore siciliano ha ritenuto di disciplinare la materia prevedendo l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci e degli assessori di determinati Comuni, non invece l'incompatibilità. Ciò determinerebbe, ad avviso della parte privata, l'irrelevanza della questione prospettata.

Infine, la parte privata osserva come tra i principi generali dell'ordinamento che il legislatore regionale deve rispettare non vi sarebbe quello della necessaria incompatibilità del deputato regionale con la carica di sindaco o assessore comunale, mentre il vigente art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si riferirebbe all'ordinamento degli enti locali e quindi «può interessare la posizione di sindaco od assessore, ma non la carica di deputato regionale».

4. – È intervenuto anche A. R., ricorrente nel procedimento principale, per il quale la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe fondata.

L'interveniente fa presente che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 22 del 2007, l'ufficio di deputato regionale era incompatibile con la carica di sindaco o di assessore di Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti in forza del combinato disposto dall'art. 8, comma 1, n. 4, e dall'art. 62, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1951. Solo la riforma del 2007 avrebbe rimosso tale causa di incompatibilità.

Benché nella materia in questione la Regione sia titolare di potestà legislativa primaria, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2002, tuttavia essa deve svolgersi nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e in armonia con la Costituzione.

La legge n. 165 del 2004, di attuazione dell'art. 122 Cost., ha – tra l'altro – individuato fra i principi fondamentali quello secondo cui la disciplina delle incompatibilità deve essere applicata alle cause di ineleggibilità sopravvenute «in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La legislazione siciliana, avendo abrogato la preesistente causa di incompatibilità, determinerebbe un privilegio nei confronti dei deputati regionali, in difetto di quelle particolari

situazioni ambientali cui la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline differenziate rispetto a quella nazionale: anzi, la più recente legislazione siciliana avrebbe eliminato questa causa di incompatibilità nel momento in cui ha mantenuto quale causa di ineleggibilità la carica di sindaco o assessore di Comune della Regione con popolazione superiore a 20 mila abitanti (così addirittura abbassando il precedente limite, che era fissato a 40 mila abitanti).

5. – In prossimità dell'udienza pubblica A.R. ha depositato una memoria nella quale replica analiticamente alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte.

In primo luogo, sarebbe inesistente la prospettata indeterminatezza della questione, dal momento che l'ordinanza indicherebbe in modo chiaro sia il *petitum*, cioè l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un ente locale, sia la causa *petendi*, cioè la situazione di conflitto tra le due cariche.

Inoltre, si precisa che è censurata la legge regionale n. 29 del 1951 così come successivamente modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «talché l'indagine è ben circoscritta al solo art. 1 di cui si compone la legge di riforma».

Anche l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione sarebbe infondata, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio presenterebbe tutti i requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Analoga conclusione varrebbe per l'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che il Tribunale avrebbe puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito. Sarebbe, inoltre, evidente l'interesse del ricorrente all'accoglimento della questione.

Quanto al mancato tentativo di fornire un'interpretazione conforme a Costituzione della legge censurata, il Tribunale avrebbe motivato sul punto, rilevando che ciò non sarebbe possibile, stante il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Infondata sarebbe, altresì, l'eccezione di inammissibilità per essere l'ordinanza motivata per *relationem*. Il rimettente, infatti, nel richiamare i parametri evocati dal ricorrente nel giudizio principale, non rinvia ad altri atti, ma alla stessa ordinanza di rimessione ove i detti parametri sono stati riportati.

In ordine alla eccepita inammissibilità della pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, si osserva come l'intervento della Corte si limiterebbe a ripristinare la disciplina previgente.

Nel merito, si rileva che, pur essendo il legislatore siciliano titolare di potestà normativa primaria nella materia, nella specie mancherebbero quelle situazioni particolari, esclusive del territorio della Regione che sole giustificerebbero norme derogatorie del divieto di cumulo tra le cariche in questione.

6. – In prossimità dell'udienza pubblica G.A. ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le difese svolte nell'atto di intervento, sostiene l'inammissibilità del tentativo del ricorrente nel giudizio a quo di integrare i termini normativi della questione prospettata dal Tribunale, individuando disposizioni diverse da quelle censurate dal rimettente.

La parte privata afferma, inoltre, che la questione, per come formulata dal giudice a quo, sarebbe volta a censurare un'omissione legislativa e perciò sarebbe inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dal petitum formulato dal Tribunale, il quale consisterebbe nella richiesta alla Corte di una pronuncia manipolativa con effetti aggiuntivi, pur in presenza di una riserva di legge. Una scelta del genere nel settore elettorale sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetterebbe di individuare il regime normativo più appropriato e proporzionato, che potrebbe consistere non solo nel configurare una causa di incompatibilità, ma anche nel prevedere l'obbligo di astenersi o di dichiarare l'esistenza di un conflitto di interessi.

La difesa della parte privata contesta poi che il Tribunale ritenga direttamente applicabili alla Regione siciliana l'art. 122 Cost. e la legge n. 165 del 2004, i quali, invece, si riferirebbero soltanto alle Regioni a statuto ordinario.

Infine, nella memoria si ribadisce l'inconferenza dell'art. 5 dello statuto, evocato quale parametro dal rimettente.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Palermo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

La suddetta legge 5 dicembre 2007, n. 22, (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) ha, infatti, eliminato la precedente previsione della incompatibilità della carica di deputato regionale con l'ufficio di sindaco o di assessore nei Comuni più popolosi della Regione.

Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, nella importante materia della accessibilità alle cariche elettive, dal momento che determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uniformità secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 122 Cost. e i principi espressi dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c) di detta legge «sia che si ritenga che tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri» della legislazione elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia che si ritengano tali norme espressione di principi generali dell'ordinamento cui anche tali Regioni devono attenersi.

Al tempo stesso, la possibilità di svolgere contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale e di amministratore locale in un Comune avente una significativa popolazione contrasterebbe con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non impedirebbe il verificarsi del conflitto di interessi ravvisabile nel contemporaneo esercizio di funzioni legislative e politiche nell'Assemblea regionale e di gestione in un ente locale, che sotto molti profili risente delle scelte operate dalla Regione.

Sarebbe infine violato anche l'art. 5 dello statuto regionale, poiché la mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato dell'Assemblea regionale e quella di assessore di un popoloso Comune darebbe luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del Comune».

2. – La questione è ammissibile, essendo infondate le molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese della Regione siciliana e del resistente nel giudizio principale.

2.1 – Innanzitutto, si eccepisce che le censure formulate dal rimettente avrebbero ad oggetto l'interalegge regionale n. 29 del 1951, senza che siano specificamente individuate le norme sospettate di incostituzionalità. Ciò comporterebbe l'assoluta indeterminatezza dei termini normativi della questione e dunque l'inammissibilità della medesima.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'impugnazione di un'intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, «risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata» (sentenze n. 235 del 2009, n. 372 del 2008). Ciò in quanto la genericità delle censure non consente l'individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, sono considerate ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte nelle censure, ovvero allorché sia possibile individuare con chiarezza le norme censurate.

Nel caso oggetto del presente giudizio è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D'altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale.

2.2 – La difesa della Regione ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della questione per «carezza di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo».

In realtà, il Tribunale di Palermo nell'ordinanza di rimessione ha dato conto, per quanto in modo sintetico, della fattispecie al suo esame, riferendo che il giudizio è promosso da un candidato non eletto e che ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato regionale dalla sua carica per sopravvenuta incompatibilità conseguente alla nomina del medesimo a vice-sindaco del Comune di Messina. Riferisce, inoltre, il giudice a quo che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge reg. n. 29 del 1951, come modificata dalla legge reg. n. 22 del 2007, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo, per quanto scarni, appaiono sufficienti a consentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione, di tal che anche tale eccezione deve essere rigettata.

2.3 – Destituita di fondamento appare, altresì, l'eccezione di inammissibilità, formulata sia dalla difesa regionale, sia dalla parte resistente nel giudizio principale, in ragione della motivazione solo indiretta dell'ordinanza, poiché svolta per relationem agli scritti difensivi delle parti. Anzitutto, il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni.

Inoltre, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.

2.4 – Del pari infondata è l'eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità delle questioni peromesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

In realtà, il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo non implausibile che sia possibile addivenire ad «un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità».

2.5 – La Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della questione prospettata anche in riferimento all'art. 122 Cost., in quanto il giudice rimettente avrebbe evocato come parametro una norma del titolo V della Costituzione senza motivare in ordine alla sua applicabilità alla Regione siciliana.

Anche tale eccezione deve essere rigettata, dal momento che il Tribunale, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto, là dove lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all'art. 122 Cost., sia se « si ritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loro autonomia».

3. – In via preliminare alla considerazione del merito della questione posta, appare opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 (che era già stata oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi di modifica) prevedeva all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati – tra l'altro – nel comma 1 dell'art. 8.

La legge regionale n. 22 del 2007, all'originario scopo di uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento (come emerge dai lavori preparatori di questa legge), ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capo Capo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, avendo abrogato, tramite l'art. 1, comma 6, lettera a), l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 (il parallelismo, invece, continua ad essere previsto dal comma 2 del nuovo art. 10-quinquies per alcune specifiche cause di ineleggibilità sopravvenuta).

A seguito di tali modifiche, per quanto interessa gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione».

Al tempo stesso, essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge regionale n. 29 del 1951 è stata ulteriormente modificata dalla legge regionale 10 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), con cui si è inciso sulla disciplina del decorso del termine per esercitare il diritto di opzione nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sia stata accertata in sede giudiziale, e si è stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (art. 10-sexies della legge n. 29 del 1951).

4. – Nel merito, la questione è fondata.

4.1 – La potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare in materia di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto. Per quanto attiene specificamente al tema posto dal presente giudizio, l'art. 3, settimo comma, dello statuto determina direttamente alcune incompatibilità e l'art. 9 rinvia alla legge regionale al fine di introdurre altre «eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale o con la titolarità di altre cariche o uffici».

Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di rado relativa a leggi della stessa Regione siciliana, ha affermato che l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. In quest'ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato che «questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che “la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza».

E, benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch'essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Infatti, proprio il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'invulnerabilità (ex art. 2 della Costituzione)» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, più volte precisato che il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi «di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e

generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988).

Pertanto, nell'esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» (sentenza n. 276 del 1997).

Né questa conclusione muta se la legislazione regionale – come nel caso in esame – tende ad ampliare (e non a ridurre) per una categoria di soggetti il diritto di elettorato passivo rispetto alle regole vigenti in generale, dal momento che anche una disciplina di questo tipo comprime indirettamente gli analoghi diritti di altri soggetti interessati.

In tal senso si sono pronunciate la sentenza n. 84 del 1994, relativa ad un'ipotesi di soppressione di una fattispecie di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, prevista invece sia per i membri del Parlamento, sia per i consiglieri regionali nelle Regioni a statuto ordinario, e la sentenza n. 463 del 1992, relativa alla mancata previsione di un'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

In entrambi questi casi (aventi ad oggetto leggi della Regione siciliana) la Corte ha ritenuto che discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate.

4.2. – Non vi è dubbio che la legge regionale n. 22 del 2007, abrogando l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 ed in particolare la previsione della incompatibilità sopravvenuta per avere il deputato regionale assunto durante il suo mandato l'incarico di sindaco o di assessore comunale, ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione) una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico.

Nella previgente legislazione statale relativa alla incompatibilità dei consiglieri delle Regioni ad autonomia ordinaria era previsto che «l'ufficio di consigliere regionale fosse incompatibile con quello di presidente e di assessore di Giunta provinciale e di sindaco e di assessore di comuni compresi nella Regione» e che queste incompatibilità fossero rilevabili anche se successive all'elezione al Consiglio regionale (artt. 6 e 7, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, recante «Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»). Anche la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), dispone che «le cariche di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» e che l'effetto di decadenza si produce in presenza di cause di incompatibilità «sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa» (artt. 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, la quale è stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», facendosi espressamente «salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali»).

Dunque, per tale legge il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all'elezione, imponendo di esercitare l'opzione in favore di una delle due cariche ricoperte.

Anche il vigente d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare le cause ostative al cumulo delle cariche elettive, prevede non solo la incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed

assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

È altrettanto vero, tuttavia, che una simile scelta normativa va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione dell'art. 122 Cost. e concretamente avviato dall'indirizzo legislativo che ne è seguito.

Infatti, la legge n. 165 del 2004, con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l'altro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che qui interessano, lascia ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002).

È evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione). Nel contempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 165 del 2004 stabilisce, infatti, che debba applicarsi la disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lettera c, e 3, comma 1, lettera a, di detta legge).

Ciò che emerge dalla legislazione nazionale relativa alle Regioni ordinarie è, dunque, la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere, o comunque i principi espressi dall'art. 97 Cost. con riguardo all'operato della pubblica amministrazione.

Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale – tipico di una materia legislativa ripartita – ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre, anche dalla ripetizione nella legge n. 165 del 2004 del principio secondo cui il consigliere regionale non può assumere durante il proprio mandato alcuni uffici che gli avrebbero precluso la eleggibilità, l'esistenza di una situazione contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost.

Né a queste conclusioni si oppongono nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007, ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l'adozione di una disciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale.

4.3. – Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità la sopravvenienza di una ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ove sussista la condizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

Ciò posto, va rilevato che, in base all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951, non sono eleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Resta allora da verificare se, nel caso in esame, il cumulo tra l'ufficio regionale e quello locale sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost., giacché, in tal caso, illegittimamente il legislatore siciliano avrebbe omesso di assicurare il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione a deputato regionale.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia pure in linea di principio, contrario all'art. 97 Cost. il predetto cumulo delle cariche.

Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure con riferimento all'ipotesi speculare prevista dall'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere».

Dunque, questa Corte ha individuato l'esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost. (su tale fondamento delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del 1988).

Nella citata pronuncia (sentenza n. 201 del 2003), peraltro, la Corte ha anche chiarito che dopo la riforma dell'art. 122 Cost. le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgimento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione (nella fattispecie esaminata in questa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge di una Regione che si risolveva, in concreto, in un sostanziale svuotamento del principio in quanto circoscriveva l'operatività della causa ostativa ad ipotesi del tutto marginali). È altresì desumibile da questa sentenza che una non irragionevole causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del Comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire la carica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta considerazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951, che limita l'ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale ai soli amministratori dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Nel medesimo modo, potrà stimarsi non difforme dall'art. 97 Cost. la corrispondente previsione che si impone, in virtù del principio del parallelismo sopra richiamato, con riguardo alla speculare causa di incompatibilità.

Dunque, il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. impone alla Regione siciliana di introdurre a motivo di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale la sopravvenuta ricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimento ai soli Comuni con popolazione superiore alla soglia di ventimila abitanti.

4.4. – Come agevolmente deducibile da quanto appena osservato, la dichiarazione di incostituzionalità della omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritenersi preclusa dall'essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, come eccepito dalla parte privata resistente nel giudizio a quo, giacché il limite dimensionale cui si rapporta l'operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamente dall'assetto normativo vigente nella Regione siciliana.

Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall'altro lato contestualmente rideterminato la categoria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Questa Corte dà semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l'incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

5. – Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Sentenza Corte costituzionale 277/2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica) e della

legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), promosso dal Tribunale civile di Catania nel procedimento vertente tra Salvatore Battaglia e Raffaele Stancanelli ed altri, con ordinanza del 10 dicembre 2010, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione di Salvatore Battaglia nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per Salvatore Battaglia, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio – promosso da un cittadino elettore nei confronti (tra l'altro) del sindaco del Comune di Catania, per accertare in capo al convenuto la sussistenza della causa di incompatibilità tra tale carica e quella di senatore della Repubblica Italiana, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla prima in mancanza di esercizio del diritto di opzione – il Tribunale civile di Catania, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con l'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica; b) della legge Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), della legge Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), e della legge Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e di sindaco di Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti e viceversa.

Il rimettente premette, in fatto, che il resistente (eletto sindaco del Comune di Catania, che ha una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nelle elezioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, successivamente quindi alla elezione del medesimo alla carica di senatore della Repubblica Italiana, all'esito delle elezioni politiche tenutesi in data 13 e 14 aprile 2008) ricopre entrambe le cariche senza avere esercitato l'opzione, in quanto la Giunta elettorale per il Senato nella seduta del 3 novembre 2009 ha dichiarato valida l'elezione di tutti i senatori eletti in Sicilia ed il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ha proposto all'assemblea di dichiarare compatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco del Comune di Catania. Dopodiché egli dà atto della infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'azione popolare proposta dal ricorrente (che non verte in materia coperta dalla riserva di autodichia di cui all'art. 66 Cost., giacché la qualità di deputato o senatore del soggetto che cumula le due cariche resta del tutto intangibile ed estranea alla specifica pronunzia invocata e viene in rilievo unicamente alla stregua di un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di incompatibilità dell'amministratore dell'ente locale, ferme ed

impregiudicate restando tutte le prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garantite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per tardività rispetto al termine previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in quanto l'azione elettorale si colloca su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida dell'elezione.

Il giudice a quo deduce, quindi, la rilevanza della questione sull'assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità, costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una riserva di legge statale, che l'art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che quello di unità dello Stato. Ne deriva quindi, secondo il rimettente, che le norme applicabili per la definizione della controversia in esame sono, anche nella Regione siciliana, in primo luogo quelle contenute nella legge statale censurata (che, come detto, prevede espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l'ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi quelle regionali, stante la doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale, che non consente alcuna discrezionalità in capo al legislatore regionale.

Preso atto, poi, del “diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della prassi (peraltro ritenuta insindacabile ex art. 66 Cost.) seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato – le quali (pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame) ritengono di non poterla colmare in via interpretativa, attraverso l'applicazione analogica delle disposizioni concernenti l'ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l'elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino –, il rimettente rileva tuttavia che, dalla giurisprudenza anche risalente della Corte costituzionale, emerge la costante valorizzazione del principio cosiddetto di conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause d'incompatibilità, onde colmare le eventuali lacune legislative (come da ultimo affermato nella sentenza n. 143 del 2010 proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione Sicilia).

Pertanto, il giudice a quo deduce in primo luogo il contrasto delle disposizioni statali e regionali censurate con gli artt. 3 e 51 Cost. – espressivi della fondamentale esigenza, che non degrada la potestà legislativa regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita e la impegna al rispetto del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo – giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l'obbligo di dimettersi preventivamente. Ciò, con lesione anche del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo.

Inoltre, il rimettente denuncia la lesione dell'art. 67 Cost., in ragione della possibile contrapposizione d'interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statale nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per

possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco; nonché dell'art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.

2. – Si è costituito il cittadino elettore, ricorrente nel giudizio a quo, che – alla stregua di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione – ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, eventualmente da estendersi in via consequenziale alle medesime leggi nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità anche tra la carica di parlamentare e quella di presidente della Giunta provinciale.

3. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in primo luogo, una declaratoria di inammissibilità della sollevata questione, in ragione del fatto che il rimettente richiede alla Corte una pronuncia additiva in materia coperta da riserva di legge, indicando una soluzione per nulla obbligata e comunque non scevra da implicazioni discrezionali (come dimostrato dai numerosi e differenti disegni di legge presentati in Parlamento).

Nel merito, l'Avvocatura deduce la non fondatezza della questione medesima, in quanto – esclusa la sussistenza di un principio costituzionale di “necessario parallelismo” tra cause originarie di ineleggibilità e cause sopravvenute di incompatibilità – nella specie neppure si riscontrerebbe la lamentata lesione delle esigenze di uniformità di disciplina in materia, in quanto la censurata normativa vige su tutto il territorio dello Stato. Peraltro, la difesa erariale rileva che il rimettente non ha tenuto conto della diversità del fondamento della previsione della ineleggibilità in Parlamento dei sindaci dei Comuni con più di ventimila abitanti (che si basa sulla tutela della libertà di voto e del corretto svolgimento della competizione elettorale nella “parità delle armi” dei contendenti, con esclusione di indebiti vantaggi, in termini di *metus publicae potestatis* ovvero di *captatio benevolentiae*, che possono derivare dalla carica rivestita nell'ente locale) rispetto al caso inverso del parlamentare che concorra all'elezione a sindaco, in cui indubbiamente si attenuano i pericoli di violazione del principio di imparzialità, per insorgenza di conflitti di interessi ed inefficienze tali da imporre, a livello costituzionale, la necessità di una previsione legislativa di incompatibilità.

4. – È intervenuta, altresì, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, deducendo, con specifico riguardo alle sole norme regionali impugnate, l'inammissibilità della questione: a) per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, poiché i dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono alla normativa statale che egli deve applicare; b) perché posta in modo perplessivo, in quanto lo stesso rimettente dubita dell'applicabilità delle norme regionali, affermando la necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello nazionale; c) per omessa indicazione dei parametri statutori che sarebbero stati violati; d) per difetto di motivazione, in quanto le censure si riferiscono alla normativa statale e solo apoditticamente e senza specifica motivazione anche a quella regionale.

Nel merito la Regione conclude per la non fondatezza della questione non avendo essa competenza legislativa in materia di incompatibilità fra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale civile di Catania censura – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto con l'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica.

Il medesimo Tribunale – stante la «doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale» – censura altresì la legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), e la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), sempre nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e viceversa.

2. – Con riferimento ai medesimi parametri, il rimettente impugna quindi contestualmente (nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) norme della legge statale sulle incompatibilità dei parlamentari e norme di leggi regionali in materia di elezioni amministrative.

In particolare, onde giustificare l'estensione delle censure anche a queste ultime leggi, il giudice a quo muove dall'assunto che – sebbene la competenza normativa della Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità, costituisca espressione di una potestà normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) – tuttavia, nel caso di incompatibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana non può operare, perché sussiste una riserva di legge statale, che l'art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che quello di unità dello Stato. Ciò premesso, il rimettente ritiene che la questione di costituzionalità debba investire «innanzitutto» le norme della legge statale (che, come detto, prevede espressamente che non sono eleggibili alla

carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l'ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento) e poi anche quelle delle tre leggi regionali (in quanto affette dalla medesima lacuna): e queste ultime «sia laddove volesse ritenersi sussistente la competenza normativa regionale primaria, anche nella materia delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori degli enti locali che siano anche parlamentari nazionali», «sia in ragione della doverosa e necessitata uniformità della previsione tassativa della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il territorio nazionale».

2.1. – La difesa della Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della questione riferita alle leggi regionali, sia per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, in quanto i dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono esclusivamente alla normativa statale; sia perché posta in modo perplesso, giacché è lo stesso giudice a quo a dubitare dell'applicabilità delle norme regionali, affermando tuttavia la necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello nazionale.

2.2. – Tali eccezioni sono fondate.

2.3. – Come sottolineato dal rimettente, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), è titolare di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i princípi

dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010). Di modo che l'esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ámbiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. E che, di conseguenza (con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto speciale), la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere conforme ai princípi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, quale che sia la Regione di appartenenza (sentenza n. 288 del 2007), giacché proprio il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

Questa Corte ha altresì affermato che – poiché l'art. 65 Cost., stabilendo che «la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore», pone una precisa riserva di legge statale, essendo quindi precluso al legislatore regionale, anche se fornito come nel caso di specie di potestà legislativa primaria, di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con l'ufficio di deputato o di senatore – spetta solo allo Stato la competenza di stabilire i casi di incompatibilità con siffatte cariche (sentenze n. 456 del 2005, n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966); ciò in quanto la statuizione di una incompatibilità presuppone logicamente la posizione di un divieto di cumulo di due uffici ed implica, di conseguenza, una incidenza anche se indiretta, sulla

disciplina dell'uno e dell'altro, finendo inevitabilmente con il produrre un effetto che determina la violazione della competenza esclusiva dello Stato.

Orbene, nei termini in cui viene argomentata, la conclusione cui perviene il rimettente in ordine alla estensione del dubbio di costituzionalità anche alle leggi regionali risulta viziata sotto il duplice profilo della formulazione perplessa dell'assunto (svolto oltretutto in termini contraddittori rispetto alla riconosciuta sussistenza della riserva di legge statale) relativo alla possibile configurabilità di una competenza normativa regionale primaria in materia anche quando vengano coinvolte le cariche parlamentari nazionali; e della carente motivazione in ordine alla concreta necessità di applicare anche la normativa regionale per la definizione del giudizio a quo (laddove, evidentemente, il mero rilievo dato alla esigenza di uniformare sul territorio nazionale, incidendo anche sulla fonte regionale, la previsione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità – oltre che nuovamente contraddire la premessa circa l'applicabilità, nella fattispecie, della sola norma statale – non è comunque argomento di per sé idoneo a sottrarre il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla effettiva rilevanza di tale specifica questione nel giudizio a quo: sentenze n. 360, n. 294 e n. 281 del 2010).

3. – Il thema decidendum va dunque limitato al solo scrutinio degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, censurati nella parte in cui non prevedono «l'incompatibilità tra la carica di Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, lettera c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica».

3.1. – Il rimettente prende atto del “diritto vivente” consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della nuova prassi seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, le quali – pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame – affermano di non poterla colmare in via interpretativa (come in precedenza ritenuto da entrambe le Giunte parlamentari, con giurisprudenza costante risalente alla Prima legislatura), attraverso l'applicazione analogica delle disposizioni concernenti l'ineleggibilità, ostandovi il principio di tassatività delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l'elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino. Nel contempo, però, egli rileva che, dalla giurisprudenza anche risalente di questa Corte, emerge la costante valorizzazione del principio di parallelismo tra le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle d'incompatibilità, il quale di recente ha trovato affermazione, proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive nella Regione siciliana, nella sentenza n. 143 del 2010.

Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni della censurata legge statale contrasterebbero in parte qua: a) con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l'obbligo di dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo; b) con l'art. 67 Cost., in ragione della

possibile contrapposizione d'interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statale nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco; c) con l'art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.

3.2. – L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della sollevata questione in ragione del fatto che il rimettente vorrebbe dalla Corte una pronuncia additiva in una materia coperta da riserva di legge, indicando una soluzione non obbligata e comunque non scevra da implicazioni discrezionali, come dimostrato dai numerosi disegni di legge presentati in questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento.

L'eccezione non è fondata.

Invero, nel formulare la questione il rimettente si limita a richiedere l'adozione di una pronuncia additiva capace di eliminare il vulnus derivante dalla evidenziata lacuna normativa attraverso la trasposizione speculare della causa in esame (direttamente ricavata dal sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell'ambito delle altre cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati articoli della legge n. 60 del 1953. Pertanto, la pronuncia richiesta a questa Corte non incide sul diverso profilo della operatività della nuova causa di incompatibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme vigenti.

3.3. – Sotto altro profilo, va anche rilevato che l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), prevede ora che: «fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]».

La espressa posticipazione alla prossima legislatura della operatività della nuova previsione di incompatibilità del parlamentare successivamente eletto sindaco rende lo *ius superveniens* privo di incidenza, *ratione temporis*, sulla sollevata questione. È tuttavia del pari evidente come la novellazione legislativa indichi una palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di "riequilibrio" atta a colmare quelle lacune legislative (segnalate anche dalle "prassi" adottate dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato di cui s'è fatto cenno) che il giudice a quo ha posto a fulcro delle proprie doglianze.

3.4. – Nel merito la questione è fondata.

L'art. 7, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 361 del 1957, recante il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, sancisce che: «Non sono eleggibili: [...] c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti». A sua volta, l'art. 5 del decreto legislativo n. 533 del 1991, recante il testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, dispone che: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. Ed a sostegno delle doglianze il rimettente richiama la sentenza n. 143 del 2010, nella quale questa Corte ha sottolineato (seppure in riferimento ad un differente contesto normativo e fattuale) come dalla legislazione statale in materia elettorale emerga la «previsione di un parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica» attraverso una tendenziale esclusione del co-esercizio con altra carica elettiva.

Si tratta dunque di verificare la coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale.

La odierna valutazione della mancata previsione della causa di incompatibilità in oggetto deve quindi muoversi non solo sul versante ontologico riferito alla individuazione della diversità di ratio e di elementi distintivi propri, per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità (e della conseguente limitazione dello jus ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis) rispetto a quelle di incompatibilità – incidenti sullo jus in officio, per scongiurare l'insorgere di conflitti di interessi – (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). L'analisi va viceversa condotta – in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa – alla stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va evidenziato «il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibilità», il quale inevitabilmente «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione» (sentenza n. 276 del 1997).

Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso l'affermazione della necessità che il menzionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003). Poiché in ultima analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non

soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche «trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione» (sentenza n. 143 del 2010).

In assenza di una causa normativa (enucleabile all'interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. Tanto più che la regola della esclusione "unidirezionale" viene in concreto

fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.

3.5. – Pertanto, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

3.6. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del

Consiglio provinciale), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione – dal Tribunale civile di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza Corte costituzionale 67/2012

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), promossi dal Tribunale di Palermo con due ordinanze del 21 gennaio 2011, iscritte ai numeri 89 e 90 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione di Carlo Gambino, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e di Raffaele Giuseppe Nicotra;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Carlo Aquilia per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1.— Chiamato a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra l'altro) di due deputati regionali, successivamente nominati assessori del Comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), «così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto» con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale».

Il Tribunale esclude che (come viceversa sostenuto dal ricorrente a sostegno della domanda) possa nella specie trovare applicazione diretta la [sentenza n. 143 del 2010](#) – con la quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti» – giacché tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia elettorale non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante.

Il rimettente afferma, dunque, la rilevanza della questione, in ragione del fatto che le situazioni di incompatibilità de quibus trovano in Sicilia la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della censurata legge regionale n. 31 del 1986, nonché nell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, e che, considerata la potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali (ex art.

14 dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione delle statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), non sono neppure applicabili le specifiche previsioni di incompatibilità di cui agli artt. 65 e 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Nel merito, «alla luce del quadro normativo risultante dalla [sentenza n. 143 del 2010](#)», il giudice a quo deduce, innanzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., «atteso che, a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le funzioni di deputato regionale e l'espletamento di altre cariche elettive [...], mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta alla stregua della legislazione vigente da chi sia deputato regionale».

Inoltre, il Tribunale – sottolineato che il predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede (agli artt. 65, comma 1, e 68, comma 2) non solo la incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» – osserva che la Regione siciliana, pur nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali appunto la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere o comunque i principi espressi dall'art. 97 Cost. con riguardo all'operato della pubblica amministrazione. Esisterebbero, infatti «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità».

2.— Si è costituito il cittadino elettore, ricorrente nei giudizi principali, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della sollevata questione, sostenendo che il Tribunale adito avrebbe potuto definire il giudizio medesimo senza proporre l'odierno incidente di costituzionalità. In particolare, la parte contesta l'erroneità della affermazione del rimettente che – pur dando atto di essere in presenza alla «medesima fattispecie» già regolata con la citata [sentenza n. 143 del 2010](#) – ha ritenuto che l'incompatibilità tra le due cariche in questione possa rilevare solo in riferimento alla carica di deputato regionale, con ciò però ignorando il fondamentale principio di “bilateralità” nella materia de qua, che (secondo la Corte: [sentenza n. 276 del 1997](#) e [sentenza n. 277 del 2011](#), richiamata quest'ultima nella memoria di udienza) «finisce con il tutelare [...] non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione». Osserva dunque la parte che il rimettente – nonostante la Corte abbia ritenuto che il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all'elezione, imponendo di esercitare l'opzione in favore di una delle due cariche ricoperte ([sentenza n. 143 del 2010](#)) – non ha chiarito come detto principio di bilateralità possa contrastare con quello di stretta interpretazione.

3.— È intervenuta la Regione siciliana concludendo, in primo luogo, per l'inammissibilità della questione, in ragione dell'omessa indicazione dei parametri statuari che sarebbero stati violati, della carenza di descrizione della fattispecie, della mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata e della assenza di autonoma motivazione, in ordine alla asserita violazione degli evocati parametri, apoditticamente richiamata per relationem agli scritti difensivi

della parte. La Regione ne deduce, inoltre, la ininfluenza ai fini della decisione, poiché anche l'esistenza di condizioni di incompatibilità o ineleggibilità per la sopravvenuta nomina di un deputato regionale ad assessore di un comune siciliano, diverse da quelle delle Regioni a statuto ordinario, è pienamente giustificata dato il potere di legislazione primaria in materia riservato alla Regione dall'art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia.

Nel merito, la Regione conclude per la non fondatezza della questione con riguardo a tutti i parametri e in particolare agli artt. 3 e 51 Cost., giacché (come affermato dalla Corte nella [sentenza n. 20 del 1985](#)) «il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potestà legislativa primaria in materia elettorale alle regioni a statuto speciale».

4.— Ha spiegato atto di intervento un deputato regionale, successivamente eletto Sindaco di altro comune, e che non è parte nei giudizi a quibus, deducendo la propria legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel presente giudizio incidentale.

Considerato in diritto

1.— Con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, censura la legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), «così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto» con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale».

Sul presupposto della esclusione della possibilità di applicazione alla fattispecie della [sentenza n. 143 del 2010](#), con la quale questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti», il Tribunale denuncia la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione poiché, da un lato – a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le funzioni di deputato regionale e l'espletamento di altre cariche elettive –, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta alla stregua della legislazione vigente da chi sia deputato regionale. E perché, dall'altro lato, la Regione siciliana, pur nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che sono espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali appunto la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere o comunque i principi espressi dall'art. 97 Cost. con riguardo all'operato della pubblica amministrazione.

2.— In ragione dell'identità delle questioni sollevate, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.

3.— Preliminarmente – quanto all'intervento volontario in ausilio delle ragioni dei convenuti nei due giudizi principali (i quali, peraltro, non si sono costituiti negli odierni giudizi di costituzionalità), spiegato da altro deputato regionale, la cui posizione non è coinvolta nei giudizi a quibus – si rileva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile unicamente per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (da ultimo, [ordinanza dibattimentale del 10 maggio 2011](#), allegata alla [sentenza n. 199 del 2011](#), nonché [ordinanza dibattimentale del 4 ottobre 2011](#) allegata alla [sentenza n. 304 del 2011](#)). A ciò si aggiunga che, dalla stessa prospettazione del terzo, si evince che l'asserita legittimazione dell'interveniente a partecipare al giudizio di costituzionalità deriverebbe, nella specie, esclusivamente dal fatto che egli deduce il proprio interesse ad ottenere un'unica pronuncia «inerente la medesima questione già sollevata dallo stesso Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2010 con specifico riferimento alla questione di diretto interesse previsto dall'art. 10 sexies, comma 1 bis, L. reg. n. 29 del 1951 introdotto dall'art. 1 L. reg. n. 8 del 2009, il cui atto di promovimento è in corso di adozione da parte» della Corte. Ma proprio il riferimento a tale questione dimostra, con tutta evidenza, l'errore in cui è incorso l'interveniente, che ha invocato un interesse relativo alla soluzione di uno scrutinio di costituzionalità riguardante tutt'altre norme di differenti leggi regionali (e che nel frattempo è stato definito da questa Corte con la [sentenza n. 294 del 2011](#)). Resta dunque asseverata, oltre alla mancanza della qualità di parte processuale nei giudizi a quibus, anche l'inesistenza di un qualche interesse dell'interveniente alla soluzione del presente incidente di costituzionalità.

4.— La difesa della Regione siciliana ha eccepito la inammissibilità della sollevata questione: a) per omessa indicazione dei parametri statuari che sarebbero stati violati; b) per carenza di descrizione della fattispecie; c) per mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata; d) per assenza di autonoma motivazione, in ordine alla asserita violazione degli evocati parametri, apoditticamente richiamata per relationem agli scritti difensivi della parte.

Tali eccezioni sono tutte non fondate.

4.1.— Quanto a quella sub a), va rilevato che il Tribunale (che, peraltro, richiama specificamente proprio l'art. 14, lettera o, dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) non contesta affatto che la Regione siciliana sia titolare in materia elettorale di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (così, da ultimo, sentenze [n. 294](#) e [n. 297 del 2011](#), [n. 143 del 2010](#)). L'assetto delle competenze è, pertanto, una problematica che non costituisce oggetto del richiesto scrutinio di legittimità costituzionale, giacché quello che il rimettente deduce è viceversa il fatto che, nel contesto dello svolgimento di tale potestà legislativa esclusiva, il legislatore regionale abbia violato i principi fondamentali sanciti dagli evocati parametri (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

4.2.— Quanto alla asserita carenza di descrizione della fattispecie – ai fini della verifica da parte di questa Corte della rilevanza della questione rispetto alle due leggi regionali oggetto di censura – appare sufficiente l'indicazione (contenuta nella parte espositiva della ordinanza di remissione) del fatto che le due identiche domande azionate nei giudizi a quibus riguardino l'accertamento in capo a due cittadini (già eletti nelle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008, e successivamente nominati, con determinazione sindacale del 29 giugno 2009, assessori del Comune di Monreale, che ha una popolazione pacificamente superiore ai 20 mila abitanti) della sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.

4.3.— Riguardo alla eccezione sub c), va rilevato che le argomentazioni svolte dal rimettente (il quale, peraltro, lungi dal richiamarsi acriticamente alle considerazioni espresse dal ricorrente, ne contesta la fondatezza con riguardo alla richiesta espansione, in via meramente interpretativa, anche alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951 operata con la [sentenza n. 143 del 2010](#)) risultano essere frutto di una valutazione propria del giudice stesso, il quale – richiamate (e trascritte) le motivazioni di tale pronuncia ritenute rilevanti per la soluzione nel merito della sollevata questione – ne condivide espressamente il contenuto, ponendole a base della richiesta di pronunciare l’illegittimità costituzionale in parte qua anche delle differenti leggi regionali oggi censurate, in quanto applicabili nei giudizi a quibus.

4.4.— Riguardo infine alla dedotta mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, si osserva che il rimettente (con motivazione sintetica ma formalmente non implausibile) dà conto della impossibilità di pervenire, in via ermeneutica, alla richiesta di dare diretta applicazione alla fattispecie del dictum della [sentenza n. 143 del 2010](#), in ragione del fatto che – premesso che le situazioni di incompatibilità de quibus trovano appunto la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1986 e nell’art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, laddove, considerata la potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali (ex art. 14 dello statuto di autonomia), non sono neppure applicabili le specifiche previsioni di incompatibilità di cui agli artt. 65 e 68 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – «tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale» e che «il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia elettorale non consente di equiparare le cause di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante».

5.— Il cittadino elettore costituito ha, da parte sua, dedotto l’erroneità della premessa da cui muove il rimettente, il quale – pur dando atto della sussistenza della “medesima fattispecie sottostante” già regolata dalla [sentenza n. 143 del 2010](#) – ha ritenuto che l’incompatibilità tra le due cariche in questione affermata da tale decisione possa rilevare solo in riferimento alla carica di deputato regionale, a cagione del fatto che la normativa incisa da tale pronuncia (ossia la legge regionale n. 29 del 1951) disciplina le sole ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità a detta carica. La parte ritiene viceversa che, in ossequio al «principio costituzionale di “bilateralità”» in materia, desumibile dalla [sentenza n. 276 del 1997](#) (che «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione»), la causa di incompatibilità introdotta dalla [sentenza n. 143 del 2010](#) varrebbe sicuramente a regolare la fattispecie dedotta nel giudizio a quo.

5.1.— Tale assunto non può essere condiviso. È ben vero che, nel giudizio a quo, la domanda di estensione alla normativa censurata del dictum di detta pronuncia si fonda sulla sussistenza di una identica causa di incompatibilità. Ma la tesi della parte privata finisce per enfatizzare oltre misura e contro il tenore della richiamata pronuncia – elevandolo a “principio costituzionale” di asserita generale diretta applicazione – quello che questa Corte (nella [sentenza n. 276 del 1997](#)) ha viceversa definito più semplicemente come il «naturale carattere bilaterale delle cause di ineleggibilità» (e di incompatibilità); “carattere”, dunque, e non “principio”, del quale è stato sottolineato il peculiare rilievo propriamente teleologico, tendente ad assicurare l’effettività della tutela degli artt. 3 e 51 Cost., allorché il cumulo tra gli uffici elettivi sia comunque ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica ([sentenza n. 277 del 2011](#)).

Nella specie, dunque, la sollevata questione trascende il dato meramente fattuale, risultando diretta ad accertare non già se debba essere (ri)affermata l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la (sopravvenuta) carica di sindaco e assessore di un comune di grandi dimensioni, ma se (una volta riconosciuta tale nuova causa di incompatibilità attraverso la pronuncia di incostituzionalità diretta a colmare la lacuna presente nel plesso normativo delle leggi sulle elezioni regionali) la stessa previsione di incompatibilità – ove si presenti rispetto ad una fattispecie (seppure identica) che il

rimettente (mediante motivazione non implausibile e non contestata) afferma essere regolata dal differente sistema di leggi regionali sulle elezioni degli enti locali – debba formalmente essere estesa anche a questo, stante la eadem ratio derivante (questa sì) dal menzionato naturale carattere bilaterale della causa di incompatibilità, attesa la medesima necessità di colmare una identica lacuna, di cui la Corte ha già affermato la incostituzionalità rispetto ad altra legge.

In ragione dunque del costantemente riconosciuto principio di tassatività delle cause di incompatibilità, le cui norme (al pari di quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità) sono di stretta interpretazione introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo (da ultimo sentenze [n. 283 del 2010](#) e [n. 27 del 2009](#)), appare corretta la scelta del rimettente di sollevare il presente incidente di costituzionalità, onde ottenere una pronuncia avente efficacia erga omnes.

6.— La questione è fondata.

6.1.— Nella [sentenza n. 143 del 2010](#) – muovendo dalla premessa che, in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare di potestà legislativa di tipo primario (che non incontra limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario), la quale però deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo, anche sentenze [n. 294](#) e [n. 277 del 2011](#)) – questa Corte ha ribadito che l'esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità ex art. 2 Cost. (anche sentenze [n. 25 del 2008](#), [n. 288 del 2007](#) e [n. 539 del 1990](#)); ed ha confermato che, pertanto, la Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, che sono espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

In applicazione di siffatti principi – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, in materia di elezione dei deputati alla Assemblea regionale siciliana, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti» – la lacuna normativa di cui soffriva la legge allora censurata (in assenza di «condizioni peculiari locali») è stata ritenuta conseguentemente non conforme al vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità; vincolo che l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004 stabilisce debba applicarsi «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (art. 3, comma 1, lettera a, di detta legge). Da ciò la necessità che il medesimo vincolo (che si sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione) sia assicurato allorquando (appunto in assenza di specifiche e comprovabili peculiarità) si assuma che il cumulo tra gli uffici elettivi sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost., dovendosi infatti ritenere che il congiunto esercizio delle cariche in questione sia in linea di massima da escludere (anche [sentenza n. 201 del 2003](#)).

6.2.— La sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di (sindaco o) assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di una peculiare ragione (enucleabile all'interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse

operano) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione – porta (stante l’assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali). D’altro canto, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione ([sentenza n. 277 del 2011](#)), risulterebbe ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).

6.3.— Ne discende che la legge regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale.

Sentenza Corte costituzionale 134/2018

Sentenza 134/2018

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **DE PRETIS**

Udienza Pubblica del **22/05/2018** Decisione del **22/05/2018**

Deposito del **26/06/2018** Pubblicazione in G. U. **04/07/2018**

Norme impugnate: Artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29, come introdotti dall'art. 1, c. 4°, della legge della Regione Siciliana 05/12/2007, n. 22.

Massime: **41364**

Atti decisi: **ord. 112/2017**

Titolo

Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Ufficio di deputato regionale - Incompatibilità per chi sia stato dichiarato, in via definitiva, contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle altre Regioni, a quelli delle Province autonome, ai consiglieri di quartiere eletti nella Regione Siciliana, nonché violazione del principio di uguaglianza, del diritto all'elettorato passivo e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost. e all'art. 5 dello statuto regionale, degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito. La questione in riferimento all'art. 5 statuto reg. Siciliana è inammissibile per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, mentre l'art. 122 Cost. è evocato senza dare conto delle ragioni per cui esso sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale. È altresì inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., perché il quadro normativo, assunto a tertium comparationis, sulla cui base il giudice a quo prospetta l'irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa, è ricostruito in modo largamente incompleto e erroneo, sulla premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria. Il rimettente non tiene conto dell'evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle Regioni a statuto speciale. Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali risulta incompleto (oltre che erroneo per quanto riguarda la Sardegna), perché manca ogni riferimento alla normativa dettata da quelle titolari di potestà legislativa primaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2018, n. 27 del 2015, n. 251 e n. 165 del 2014, n. 331 del 2013, n. 288 del 2013, con riferimento ai giudizi in via principale, ma con argomentazioni estensibili ai giudizi incidentali, n. 204 del 2013 e n. 114 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017, n. 276 del 2013 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002*).

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme

in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e l'Assemblea regionale siciliana e altro, con ordinanza del 17 febbraio 2017, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

36, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione di G. A.; udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis; udito l'avvocato Diego Vaiano per G. A.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 febbraio 2017 (reg. ord. n. 112 del 2017), il Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali).

Le questioni sono sorte nell'ambito di un giudizio in materia elettorale, promosso da G. A. con ricorso per la dichiarazione di decadenza di F. R. dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, nonché, in via consequenziale, per l'accertamento del diritto del ricorrente a subentrare nella carica come primo dei non eletti. La decadenza di F. R. deriverebbe dalla sua intervenuta condanna – in qualità di legale rappresentante di un ente strumentale vigilato dalla Regione Siciliana, operante nell'ambito della formazione professionale – con sentenza definitiva della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, al risarcimento del danno erariale a favore dell'amministrazione regionale. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater legge reg. Siciliana n. 29 del 1951 sotto i profili dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento, lamentando che tali norme nulla disporrebbero in ordine all'incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale di colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

1.1.– Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, nella parte in cui non prevedono la descritta causa di incompatibilità, violerebbero gli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione nonché l'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), perché determinerebbero un'irragionevole disparità di trattamento dei consiglieri regionali siciliani rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario e delle altre regioni autonome nonché ai consiglieri comunali, provinciali o di quartiere eletti nella Regione Siciliana. Sarebbero conseguentemente lesi il principio di uguaglianza, il diritto di elettorato passivo e i principi fondamentali, stabiliti con legge statale, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Sulla rilevanza il rimettente osserva che il giudizio principale non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni. L'omessa previsione dell'incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale di coloro che sono stati condannati in sede contabile costituirebbe, infatti, una lacuna normativa non superabile con l'interpretazione analogica o estensiva, considerata la tassatività delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la natura di stretta interpretazione delle norme che le prevedono.

Sussisterebbe anche l'interesse ad agire, contrariamente a quanto ha eccepito l'Assemblea regionale siciliana nel processo principale sul presupposto che il ricorrente rivestirebbe attualmente la carica di deputato regionale in luogo dello stesso F. R., medio tempore colpito dalla sospensione prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) a seguito di una condanna penale non definitiva. La dichiarazione di decadenza invocata nel giudizio a quo costituirebbe, infatti, un «provvedimento ontologicamente differente» dalla sospensione, avente carattere provvisorio, e consentirebbe al ricorrente di

subentrare nella carica, con i conseguenti effetti economici, sin dalla data della sentenza di condanna per responsabilità erariale.

1. 2.– Sulla non manifesta infondatezza il rimettente rileva innanzitutto che un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate sarebbe preclusa dalla richiamata natura tassativa delle cause d'incompatibilità e dal principio di stretta interpretazione. Osserva altresì che sarebbero certi sia l'avvenuta condanna in sede contabile del resistente nel processo principale, sia la natura strumentale dell'ente vigilato dalla Regione Siciliana di cui quest'ultimo era il legale rappresentante all'epoca dei fatti.

Ciò premesso, la lacuna normativa «desumibile» dalle norme censurate comporterebbe una disparità di trattamento resa evidente dal confronto con le seguenti disposizioni statali e regionali concernenti cause di incompatibilità ad analoghe cariche elettive: l'art. 3, numero 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), alla cui stregua «[n]on può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale [...] colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito»; l'art. 5, comma 1, lettera q), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), secondo il quale «[n]on sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici [...] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito»; l'«art. 26, lettera f), della l.r. 7 marzo 2007 della Regione Sardegna» (recte: art. 26, comma 1, lettera f, della legge regionale statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale»), alla cui stregua «[n]on possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale [...] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito»; l'art. 4, comma 1, lettera h), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto), secondo il quale «[...] non possono ricoprire la carica di consigliere regionale [...] coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito»; l'art. 10, numero 5), della «l.r. 25 giugno 1986 n. 34 della Regione Siciliana» (recte: legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, recante «Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), alla cui stregua «[n]on può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere [...] colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito».

1.2.1.– Il diverso trattamento riservato ai consiglieri regionali siciliani non supererebbe lo scrutinio di ragionevolezza condotto secondo gli artt. 3 e 51 Cost. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale in materia elettorale dovrebbe comunque misurarsi con il limite costituito dalla necessità di assicurare condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale per l'accesso alle cariche elettive, come affermato dalla Corte costituzionale in diverse occasioni proprio in relazione alla disciplina della Regione Siciliana, ammettendo un trattamento differenziato solo in presenza di peculiari condizioni locali, congruamente e ragionevolmente apprezzate dal legislatore regionale.

Ad avviso del rimettente, la circostanza che le norme censurate nulla prevedano in ordine all'incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale di colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito non sarebbe giustificata da peculiari e ipotetiche condizioni del tessuto politico-sociale siciliano, condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale potrebbero essere rintracciate solo nell'esigenza di evitare che l'esercizio della carica elettiva possa essere inquinato da indebite influenze di matrice illecita.

La previsione di un'analogia causa di incompatibilità per i consiglieri provinciali, comunali e di quartiere eletti nella Regione Siciliana rafforzerebbe le conclusioni di irragionevolezza della lamentata disparità di trattamento, poiché l'esercizio della carica di deputato regionale dovrebbe presupporre, anche per ragioni sistematiche, lo stesso requisito di onorabilità.

Né si potrebbe invocare il principio *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*, in quanto il limite del rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano posto dallo statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Regione Siciliana dovrebbe ritenersi violato qualora il diritto di elettorato passivo «non venga rispettato [...] in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale».

La mancata previsione della causa di incompatibilità in esame contrasterebbe anche con l'art. 122 Cost., in quanto la potestà legislativa primaria violerebbe il principio fondamentale della sostanziale uguaglianza del diritto di elettorato passivo, in assenza di peculiari condizioni che giustificano una diversa disciplina (è citata la sentenza n. 143 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità della stessa legge reg. Siciliana n. 29 del 1951 nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti).

2.– Con atto depositato in cancelleria il 25 settembre 2017 si è costituito in giudizio G. A., ricorrente nel processo principale, che ha concluso per l'accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo, aderendo alle motivazioni esposte nell'ordinanza di rimessione e richiamando anche i principi enunciati dall'art. 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), sulla necessità che il *munus publicum* sia messo al riparo da un deficit di "credibilità" per non «compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La parte privata si sofferma, altresì, sulla rilevanza delle questioni, osservando che il loro accoglimento sarebbe decisivo nel definire il giudizio a quo in senso a sé favorevole. La sopravvenuta sospensione della controparte dalla carica elettiva a seguito di condanna penale non passata in giudicato non avrebbe alcun rilievo, sia perché la condanna per responsabilità erariale risalirebbe circa a un anno prima, sia per la diversità della sospensione, quanto a natura ed effetti, rispetto alla decadenza dalla carica.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo dubita della legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per

colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio in materia elettorale in cui si controverte della decadenza dalla carica, con subentro del primo dei non eletti, di un deputato dell'Assemblea regionale siciliana condannato definitivamente, in qualità di legale rappresentante di un ente strumentale vigilato dalla Regione Siciliana, per responsabilità erariale ai danni dell'amministrazione regionale.

Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, non prevedendo la descritta causa d'incompatibilità, violerebbero gli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione nonché l'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), per irragionevole disparità di trattamento dei consiglieri regionali siciliani rispetto ai consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, ai consiglieri delle altre regioni autonome e ai consiglieri comunali, provinciali o di quartiere eletti nella Regione Siciliana. Ne conseguirebbe la lesione del principio di uguaglianza, del diritto di elettorato passivo e dei principi fondamentali stabiliti con legge statale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

2.– Le questioni sono inammissibili sotto più profili.

È innanzitutto inammissibile, per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione sollevata in riferimento all'art. 5 statuto reg. Siciliana, in quanto il rimettente si limita ad affermare che le norme denunciate violano anche tale parametro statutario, ma omette di esporre argomenti a sostegno della censura.

Per la stessa ragione è inammissibile anche la questione sollevata in riferimento all'art. 122 Cost.: il rimettente evoca come parametro una norma del titolo V della Parte II della Costituzione, ma non dà conto delle ragioni per cui essa sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale (ex plurimis, sentenze n. 331 e n. 288 del 2013 con riferimento ai giudizi in via principale, ma con argomentazioni estensibili ai giudizi incidentali).

2. 1.– È altresì inammissibile, per ragioni diverse, la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

Secondo il rimettente, la lacuna normativa «desumibile» dalle norme censurate comporterebbe una disparità di trattamento resa evidente dal confronto con disposizioni statali e regionali, assunte a *tertium comparationis*, sulle cause di incompatibilità ad analoghe cariche elettive.

Il giudice a quo individua la disciplina statale rilevante nel caso in esame nell'art. 3, numero 5), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), la quale prevede che è incompatibile rispetto alla carica di consigliere regionale delle regioni ordinarie «colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato [...] della regione [...] ovvero di istituto o azienda da ess[a] dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito». Da tale disciplina il legislatore regionale potrebbe legittimamente discostarsi, secondo il rimettente, solo per offrire una regolazione differenziata a peculiari ipotesi locali. Diversamente sarebbe violata l'indefettibile esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

Le altre disposizioni (delle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, sulle cause di incompatibilità per i rispettivi consiglieri regionali, e della stessa Regione Siciliana, sulle cause di incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere) sono evocate nell'ordinanza di rimessione a conferma della natura di principio della disciplina statale operante per i consiglieri delle regioni ordinarie, su cui poggia la censura di irragionevole disparità di trattamento.

2.1.1.– Il quadro normativo sulla cui base il giudice a quo prospetta l'irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa è ricostruito, nell'ordinanza di rimessione, in modo largamente incompleto e – in quanto rappresentato come esaustivo – erroneo.

Innanzitutto, la ricostruzione non tiene conto, come sarebbe stato necessario, dell'evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle regioni a statuto speciale.

A seguito della modifica introdotta nel 1999 (con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»), l'art. 122 Cost. affida la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie che la esercitano nel rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dalla legislazione statale. Tali principi sono stati successivamente individuati con la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che indica fra di essi, per quanto qui in particolare interessa, la «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte [...] dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva [...]» (art. 3, comma 1, lettera a).

Il nuovo assetto delle attribuzioni legislative in materia e l'ampio spazio lasciato alla legislazione regionale dall'intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo delle regioni ordinarie. Di conseguenza, quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981 – e, per quello che qui interessa, la disposizione contenuta nell'art. 3, numero 5), alla quale fa specifico riferimento il rimettente – continua a spiegare residuale efficacia in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002) nelle regioni ordinarie che non abbiano ancora introdotto una loro disciplina, ma è destinato a non trovare più applicazione mano a mano che le regioni stesse legiferano (sentenza n. 143 del 2010). Con riguardo ad altra disposizione della stessa legge n. 154 del 1981 in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali, del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la scelta normativa statale in materia «[...] va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione dell'art. 122 Cost. e concretamente avviato dall'indirizzo legislativo che ne è seguito» (sentenza n. 143 del 2010).

Dalla mancata previsione della causa d'incompatibilità stabilita dall'art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 non sarebbe quindi possibile dedurre, di per sé, neppure l'illegittimità di un'eventuale normativa sulle incompatibilità prodotta da una regione ordinaria, di cui si dovrebbe semmai valutare il rispetto dei principi fondamentali fissati nella legge n. 165 del 2004. Mentre «[...] è evidente» – come ha ancora affermato questa Corte – «che la Regione siciliana non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)», pur con la precisazione che «[n]el contempo, [...], la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.» (sentenza n. 143 del 2010).

Sulla base di una completa e corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il giudice chiamato ad applicare le regole di incompatibilità operanti nella Regione Siciliana avrebbe dovuto pertanto verificare se la causa di incompatibilità disciplinata all'art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 fosse espressione di un principio fondamentale enunciato dalla legge n. 165 del 2004 e, in caso affermativo, se esso fosse diretto a garantire un'indefettibile esigenza di uniformità di trattamento, e conseguentemente valutare se la sua mancata previsione nella normativa siciliana contrastasse con gli artt. 3 e 51 Cost.

Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali operato nell'ordinanza di rimessione risulta incompleto, oltre che erroneo per quanto riguarda la Sardegna, essendo richiamato un inesistente «art. 26, lettera f), della l.r. 7 marzo 2007», da individuare nell'art. 26, comma 1, lettera f), della legge regionale statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale), la cui promulgazione è stata tuttavia annullata con sentenza n. 149 del 2009 di questa Corte.

Manca infatti ogni riferimento alla normativa dettata da altre autonomie speciali titolari di potestà legislativa primaria nella materia. In particolare, non è considerata la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), il cui Capo II (artt. 13-18) contiene una disciplina organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità (del Presidente della Provincia e) dei consiglieri provinciali, che non prevede quella qui in esame. Né viene considerato che per la Provincia autonoma di Bolzano, che ancora non si è dotata di una propria normativa di settore, continuano a valere le disposizioni sull'incompatibilità stabilite dalla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), le quali ugualmente nulla prevedono al riguardo.

2.1.2.– La mancata considerazione della legge n. 165 del 2004, l'erronea valutazione dell'attuale portata dell'art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981, nonché l'incompleta ricognizione della disciplina in materia delle altre autonomie speciali compromettono irrimediabilmente l'iter logico argomentativo delle censure prospettate, le quali si fondano sull'erronea premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria.

In conclusione, l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo determina l'inammissibilità della questione, precludendone lo scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2018, n. 27 del 2015, n. 251 e n. 165 del 2014, n. 204 e 114 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 276 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza Corte costituzionale 162/2019

Ordinanza 162/2019

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente *LATTANZI* - Redattore *AMATO*

Udienza Pubblica del 04/06/2019 Decisione del 04/06/2019

Deposito del 27/06/2019 Pubblicazione in G. U. 03/07/2019

Norme impugnate: Art. 10, c. 1°-bis, della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29.

Massime: 42645 42646

Atti decisi: ord. 190/2018

Massima n. 42645

Titolo

Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale
Previsione, tra i soggetti ineleggibili, del direttore generale d'ateneo - Denunciata limitazione
irragionevole e sproporzionata del diritto di elettorato passivo e ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alla disciplina nazionale e regionale - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di
riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di
riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo
comma, Cost., dal Tribunale di Palermo - dell'art. 10, comma 1-*bis*, della legge reg. Siciliana n. 29
del 1951, che, nel disciplinare l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale,
comprende, tra gli altri, il direttore generale di ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università
degli studi di Messina. L'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in
materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante, per le Regioni ordinarie, dalla
revisione dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale
in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di
uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione
Siciliana. (*Precedenti citati: sentenze n. 134 del*
2018 e n. 143 del 2010).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 20/03/1951 n. 29 art. 10
co. 1 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 51 co. 1

Massima n. 42646

Titolo

Thema decidendum - Dichiarata manifesta inammissibilità delle questioni per incompleta
ricostruzione del quadro normativo - Assorbimento dei restanti motivi di inammissibilità.

Testo

Dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di
riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-*bis*, della legge reg.
Siciliana n. 29 del 1951, restano assorbiti gli altri motivi di inammissibilità dedotti dalla difesa della
parte privata.

Atti oggetto del giudizio legge della Regione
siciliana 20/03/1951 n. 29 art. 10 co. 1 bis

Pronuncia

ORDINANZA N. 162
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al numero 190 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di G. L. e F. D.D.; udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati Aristide Police e Mario Caldarera per F. D.D. e Massimo Luciani per G. L.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 12 ottobre 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 gennaio 2014, n. 4 (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale);

che la disposizione in esame disciplina l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, estendendola «[...] ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione»;

che tale disposizione è censurata nella parte in cui comprende fra i soggetti ineleggibili il direttore generale d'ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina, per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri;

che è denunciata la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia perché l'ineleggibilità introdotta dalla disposizione censurata costituirebbe una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di cui all'art. 51 Cost., non sorretta da esigenze specificamente riferibili al contesto regionale siciliano, sia perché ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e regionale dell'accesso alle cariche elettive, la quale configura le medesime situazioni soggettive quali cause di incompatibilità e non di ineleggibilità;

che le questioni sono sorte nell'ambito di un giudizio in materia elettorale, promosso da tre cittadini elettori, al fine di ottenere l'accertamento dell'ineleggibilità di F. D.D. alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, in considerazione della sua qualità di direttore generale dell'Università degli studi di Messina, ente non territoriale destinatario di contributi regionali;

che, osserva il rimettente, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), la disciplina dei requisiti di accesso alla carica di componente dell'Assemblea regionale siciliana attiene alla potestà legislativa primaria della Regione, con il limite dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico della Repubblica;

peraltro, in tema di elettorato passivo, sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità della disciplina sul piano nazionale, cosicché discipline differenziate in relazione al territorio di una Regione sarebbero legittime solo alla luce di situazioni specificamente riferite ad essa e purché la diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (sentenze n. 143 del 2010, n. 288 del 2007, n. 438 e n. 84 del 1994, n. 463 del 1992, n. 539 del 1990 e n. 571 del 1989);

che, viceversa, la disciplina in esame sarebbe irragionevole sia per non aver ritenuto adeguata l'analoga causa di incompatibilità già prevista dall'art. 10-quater della stessa legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso alle cariche di rappresentanza nazionale e delle altre Regioni;

che, inoltre, le erogazioni pubbliche destinate alle università sarebbero soggette a puntuali previsioni di contabilità pubblica, nonché a controlli contabili interni ed esterni; in quanto ineludibilmente destinate ad attività scientifiche o istituzionali, esse non si presterebbero ad utilizzi clientelari, volti all'acquisizione di consenso;

che, d'altra parte, il direttore generale dell'università, pur essendo l'organo dirigenziale di vertice dell'ateneo, non farebbe parte degli organi di governo ed indirizzo e non sarebbe in grado di incidere sulle scelte di destinazione delle risorse dell'ente, né di inquinare la par condicio tra i candidati; eventuali problematiche in ordine al cumulo di cariche sarebbero già risolte con la previsione di incompatibilità;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata determinerebbe, inoltre, un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso alle cariche elettive nazionali e regionali, la quale collocherebbe la situazione degli organi di vertice di enti sovvenzionati dallo Stato fra le cause di incompatibilità;

che, d'altra parte, non sarebbe possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, nel senso di escludere la figura del direttore generale di ateneo dal novero dei soggetti non eleggibili, poiché la nozione di dirigente non potrebbe essere limitata ai soli soggetti apicali muniti di potere di indirizzo; inoltre, l'utilizzo dell'espressione «enti non territoriali» sarebbe comprensiva degli enti pubblici, vista la giustapposizione con le società ed imprese e l'utilizzo del femminile nella qualificazione di queste come «private»;

che si è costituito G. L., parte interveniente nel giudizio a quo, sollevando molteplici profili di inammissibilità delle questioni e chiedendo, nel merito che le stesse siano comunque dichiarate non fondate;

che, in particolare, dopo avere premesso che l'apprezzamento della necessità delle cause di ineleggibilità spetta al legislatore, la difesa della parte privata osserva che sarebbe sospetto qualsiasi condizionamento che possa derivare dalla titolarità di incarichi in enti, comunque finanziati da quello dei cui organi si discute;

che l'utilizzo dei finanziamenti regionali da parte delle università avrebbe in ogni caso un impatto territoriale, specie nelle realtà economicamente meno vivaci e floride, nelle quali gli atenei rappresenterebbero uno dei maggiori volani di crescita e di sviluppo di un territorio;

che recentemente, con la legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale), proprio l'Università di Messina è stata destinataria di plurimi contributi regionali; inoltre, a seguito di apposita convenzione con la Regione, lo stesso Ateneo ha ricevuto un finanziamento regionale per borse di dottorato di ricerca, disposto con delibera del dirigente generale dell'Assessorato dell'istruzione della Regione Siciliana n. 7876 del 21 dicembre 2016;

che la condizione ambientale siciliana giustificerebbe una particolare attenzione del legislatore nel contrasto a ogni forma di possibile condizionamento del voto; tale condizione renderebbe essenziale e necessaria una disciplina rigorosa delle cause di ineleggibilità;

che, quanto alla disparità di trattamento, l'eterogeneità della disciplina della competizione elettorale per il Parlamento impedirebbe di considerarla quale utile tertium comparationis;

che, d'altra parte, la diversità delle discipline regionali in materia elettorale sarebbe il portato del principio autonomistico e della scelta regionalista della Costituzione; inoltre, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale, la potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di elezioni dell'Assemblea regionale è particolarmente ampia, incontrando i soli i limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e di quanto stabilito dallo statuto speciale; di conseguenza, il legislatore siciliano non sarebbe tenuto a seguire i principi – e tanto meno le specifiche discipline – delle leggi elettorali delle Camere del Parlamento nazionale (è richiamata la sentenza n. 372 del 1996);

che ciò varrebbe, a fortiori, anche per la previsione di cause di ineleggibilità, atteso che «l'ordinamento costituzionale, prevedendo che il sistema dell'ineleggibilità nelle Regioni ad autonomia particolare, sia regolato da leggi speciali, regionali o statali, consente una regolamentazione differenziata», a condizione che «tale diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale» (sentenza n. 276 del 1997; nello stesso senso, sentenze n. 162 del 1995 e n. 539 del 1990);

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito F. D.D., parte convenuta nel giudizio a quo, chiedendo

l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale;

che la difesa della parte convenuta sottolinea come l'elettorato passivo rappresenti un diritto fondamentale, che ogni cittadino deve poter esercitare in condizioni di uguaglianza; l'ineleggibilità e l'incompatibilità costituiscono limiti al libero esercizio di questo diritto, cosicché le relative ipotesi dovranno essere stabilite solo laddove ciò sia strettamente indispensabile per garantire, a monte, la par condicio nel confronto elettorale e, a valle, l'imparzialità ed il buon andamento nella gestione degli interessi pubblici; queste esigenze attengono a tutto il territorio nazionale e sarebbe contraddittorio ammettere che, a seconda della Regione di residenza, il diritto inviolabile a partecipare alla vita politica sia riconosciuto in misura diversa;

che la situazione prevista dalla disposizione censurata sarebbe già disciplinata dall'art. 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, che vi ricollega la sanzione dell'incompatibilità; la causa di ineleggibilità introdotta dall'art. 10, comma 1-bis, invece, escluderebbe radicalmente il diritto di elettorato passivo e non sarebbe adeguata alla situazione in esame;

che dal confronto con la disciplina nazionale sull'accesso alla carica di consigliere regionale nelle Regioni ordinarie, di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), emergerebbe un'ingiustificata limitazione dell'elettorato passivo dei cittadini siciliani, rispetto a quelli delle Regioni a statuto ordinario, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che tale disparità di trattamento non sarebbe giustificata dalla potestà legislativa primaria di cui gode la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale; essa può, infatti, disciplinare ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge statale, a condizione che ciò risponda a specifiche condizioni locali, congruamente e ragionevolmente apprezzabili; che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio e non ha spiegato alcuna attività difensiva.

Considerato che il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 gennaio 2014, n. 4 (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale);

che la disposizione in esame disciplina l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, estendendola «[...] ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione»;

che tale disposizione è censurata nella parte in cui comprende fra gli ineleggibili il direttore generale d'ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina, per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri;

che è denunciata la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia perché l'ineleggibilità introdotta dalla disposizione censurata costituirebbe una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto fondamentale di cui all'art. 51 Cost., non sorretta da esigenze specificamente riferibili al contesto regionale siciliano, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e regionale dell'accesso alle cariche elettive, la quale configura le medesime situazioni soggettive quali cause di incompatibilità e non di ineleggibilità;

che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che la ricostruzione del quadro normativo appare incompleta, poiché l'ordinanza omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante dalla revisione dell'art. 122 Cost.;

che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ha modificato l'art. 122 Cost.; a seguito della riforma, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali costituiscono materia di legislazione ripartita tra lo Stato e le Regioni ordinarie, le quali possono esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale;

che, in attuazione di questa legge costituzionale, è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale ha fissato i principi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare; l'art. 2, comma 1, lettera a), stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»;

che a questo riguardo la giurisprudenza costituzionale ha osservato che «[i]l nuovo assetto delle attribuzioni legislative in materia e l'ampio spazio lasciato alla legislazione regionale dall'intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo delle regioni ordinarie» (sentenza n. 134 del 2018); ciò che più conta, proprio con riferimento alla Regione Siciliana, è che essa «non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione)» (sentenza n. 143 del 2010);

che l'ordinanza di rimessione non si confronta con questi argomenti, individua quale tertium comparationis la disciplina precedente alla legge n. 165 del 2004 e, soprattutto, non considera affatto i riflessi sull'esercizio dell'autonomia legislativa regionale derivanti dalla stessa legge n. 165 del 2004, che non è neppure menzionata dal giudice a quo;

che, per effetto del principio autonomistico, tale intervento legislativo ha determinato un'attenuazione della rigida disciplina unitaria dell'elettorato passivo, ampliando i confini della discrezionalità legislativa regionale in tema di ineleggibilità;

che in un caso recente relativo alla stessa legge elettorale siciliana, proprio in riferimento alla omessa considerazione della legge n. 165 del 2004, è stata adottata una decisione di inammissibilità, osservando che «[s]ulla base di una completa e corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il giudice chiamato ad applicare le regole di incompatibilità operanti nella Regione Siciliana avrebbe dovuto pertanto verificare se la causa di incompatibilità disciplinata all'art. 3, numero 5), legge n. 154 del 1981 fosse espressione di un principio fondamentale enunciato dalla legge n. 165 del 2004 e, in caso affermativo, se esso fosse diretto a garantire un'indefettibile esigenza

di uniformità di trattamento, e conseguentemente valutare se la sua mancata previsione nella normativa siciliana contrastasse con gli artt. 3 e 51 Cost.»

(sentenza n. 134 del 2018);

che la presente ordinanza di rimessione, emessa dal medesimo giudice a quo, evidenzia la stessa lacuna, essendo mancata, anche in questo caso, la considerazione dell'evoluzione legislativa seguita alla riforma dell'art. 122 Cost. e dei riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana;

che questa lacuna nell'apparato motivazionale dell'ordinanza di rimessione è tale da determinare la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, con assorbimento degli altri motivi di inammissibilità dedotti dalla difesa della parte privata G. L.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Quesiti in materia di ineleggibilità/incompatibilità (Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto)

1. Un consigliere regionale è oggi eleggibile alla carica di consigliere comunale?
Sì, un consigliere regionale è, oggi, eleggibile alla carica di consigliere comunale*

2. Un consigliere regionale potrebbe oggi ricoprire la carica di assessore comunale?
No, la carica di consigliere regionale è, oggi, incompatibile con quella di assessore comunale

3. In caso di risposta positiva al quesito n. 1, il consigliere regionale dovrà obbligatoriamente optare, in caso di elezione a consigliere comunale, ad una delle due cariche?
No, non c'è, oggi, incompatibilità tra le due cariche*

4. L'assessore regionale non consigliere regionale è oggi eleggibile alla carica di consigliere comunale?
Sì, l'assessore regionale non consigliere regionale è, oggi, eleggibile alla carica di consigliere comunale*

5. In caso di risposta positiva al quesito n. 4, l'assessore regionale non consigliere regionale dovrà obbligatoriamente optare, in caso di elezione a consigliere comunale, ad una delle due cariche?
No, non c'è, oggi, incompatibilità tra le due cariche*

6. L'assessore regionale non consigliere regionale, potrebbe oggi ricoprire la carica di consigliere comunale?
Sì, l'assessore regionale può ricoprire, oggi, entrambe le cariche*

7. Con la nuova legislatura il candidato a consigliere regionale sarà ineleggibile/incompatibile con eventuali altre cariche al momento ricoperte dallo stesso?

Gli artt. 7 e 8 della legge elettorale regionale del Veneto (L.R. 16 gennaio 2012 n. 5. Norme per l'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale) – disciplinano rispettivamente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i criteri per la rimozione delle stesse.

Quesito su ineleggibilità/incompatibilità candidatura alla carica di sindaco da parte di consigliere regionale (Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto)

Un consigliere regionale può candidarsi alla carica di sindaco e quali sono i tempi per rimuovere l'eventuale incompatibilità?

Sì, un consigliere regionale può presentare la propria candidatura alla carica di sindaco ma le due cariche sono incompatibili ai sensi dell'art.8 della L.R. 16 gennaio 2012, n.5 per il Consiglio regionale e ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 18-8-2000 n. 267 per il Comune.

L'art. 10, comma 3) della L.R.5/2012 e l'art. 14 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto disciplinano, rispettivamente, i criteri di rimozione delle cause di incompatibilità e il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Osservazioni critiche sulla incandidabilità degli amministratori locali a seguito di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose* - Federalismi.it - 7 aprile 2021

di Marco Magri - Professore ordinario di Diritto amministrativo Università degli Studi di Ferrara

Abstract [It]: Scopo dell'articolo è porre in luce le i profili di irragionevolezza e, in chiave di riforma, l'opportunità di abrogare la norma (art. 143 comma 11 d.lgs. n. 267/2000) che prevede l'incandidabilità, oggi "generalizzata", degli amministratori locali responsabili di aver dato causa allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. La tesi, sostenuta da un'angolazione retrospettiva, è che l'introduzione del comma 11, avvenuta con la prima radicale riforma dell'art. 143 TUEL (legge n. 94 del 2009), abbia non solo creato una inaccettabile figura di incandidabilità "straordinaria", derivante da meri sospetti di permeabilità mafiosa, indipendente da comportamenti di rilevanza penale e non coordinabile, per le sue caratteristiche afflittive, con i diversi principi della "Legge Severino". Il comma 11 ha anche rotto un equilibrio, ben determinato, che il legislatore aveva cercato di conferire alla figura dello scioglimento con il decreto-legge n. 164 del 1991; figura che risulta trasformata, per via della incandidabilità dei singoli, in un controllo antimafia sostanzialmente obbiettivo e non rispondente ad alcun principio di responsabilità giuridica dell'organo.

Parole chiave: incandidabilità, amministratori locali, scioglimento, consiglio amministrazione locale, infiltrazione mafiosa

Sommario: **1.** Lo scioglimento dei consigli delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose a trent'anni dalla sua istituzione: l'*escalation* sanzionatoria dell'incandidabilità. **2.** Il decreto-legge n. 164 del 1991: lo scioglimento come *extrema ratio* delle incandidabilità "penali". **3.** Le precisazioni della Corte costituzionale (1993) sull'imputazione esclusivamente organica, non personale, della "responsabilità da scioglimento del consiglio". **4.** La legge n. 94 del 2009 e la nuova previsione dell'incandidabilità conseguente allo scioglimento del Consiglio. **5.** Il sopravvento della finalità sanzionatoria dell'incandidabilità "generalizzata", dopo il "decreto-sicurezza" del 2018.

6. I problematici rapporti tra l'art. 143 comma 11 TUEL e la disciplina generale delle incandidabilità (d.lgs. n. 235

* Articolo sottoposto a referaggio.

del 2012): la configurazione di un (inaccettabile) sottosistema derogatorio. **7.** L'oggettività del giudizio di scioglimento come ulteriore effetto negativo della incandidabilità dei singoli. **8.** Osservazioni conclusive: l'abrogazione del comma 11 come auspicabile ipotesi di riforma dell'art. 143 del TUEL.

1. Lo scioglimento dei consigli delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose a trent'anni dalla sua istituzione: l'escalation sanzionatoria dell'incandidabilità

La legge sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose, la cui prima versione risale al decreto-legge n. 164 del 1991, compirà trent'anni alla fine del prossimo mese di maggio. La sua veste è mutata, dacché il decreto del 1991 è stato abrogato e sostanzialmente riscritto negli articoli 143 e seguenti del testo unico sugli enti locali³. La struttura "nemica" delle leggi di emergenza sopravvive tuttavia non soltanto nell'art. 143, ma anche nella cultura di chi auspica la sua trasformazione in un testo più moderno, che dia la dovuta efficienza a questo «insostituibile e preziosissimo strumento»⁴.

³ F.G. SCOCA, *Scioglimento di organi elettivi per condizionamento della criminalità organizzata*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 1722 ss.

⁴ Commissione bicamerale antimafia, XVII legislatura (Bindi), Relazione conclusiva, p. 265; più di recente, per una sottolineatura enfatica dell'autonomia dello scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose come «*tassello fondamentale*»

Da più parti in effetti si continua a ripetere «che la legge sugli scioglimenti non funziona e che c'è bisogno di profonde modifiche»⁵. Ora senza voler entrare in questo difficile dibattito, non si può fare a meno di notare che, in verità, negli ultimi trent'anni le riforme della disciplina dello scioglimento non sono affatto mancate⁶.

Si direbbe anzi che la «propensione a «massimizzare l'interesse pubblico sotteso alla normativa antimafia», in «modo del tutto unilaterale»⁷ abbia toccato un culmine, un punto di svolta che ha cambiato radicalmente il funzionamento dell'istituto. Si allude a quel “pacchetto sicurezza” (2009) col quale il legislatore decise di impedire la rielezione degli amministratori locali cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio.

L'introduzione dell'incandidabilità si può considerare uno spartiacque, tra una disciplina dello scioglimento circoscritta al controllo sull'organo, quindi ispirata da un registro organizzativo per così dire “tradizionale” dell'attività di contrasto, e una nuova regolamentazione dai contenuti più mirati, nella quale

– forse per inseguire più efficacemente i mutamenti della criminalità organizzata – si sdoppiano,

collocandosi in due “spazi” distinti, l'attività di controllo sull'organo politico e l'attività di neutralizzazione dei singoli, ritenuti un “rischio” per l'integrità o l'onorabilità del circuito rappresentativo.

Prima del 2009, l'art. 143 TUEL, nel riprodurre il decreto-legge n. 164 del 1991, qualificava come «decadenza» la cessazione del mandato degli amministratori locali, titolari degli organi sciolti, ma si guardava bene dal vietare la loro ricandidatura alle elezioni successive; manteneva cioè l'impostazione originaria del 1991, la quale, come si vedrà, non era accidentale, né involontaria, bensì frutto di una precisa scelta di politica legislativa.

Fu la Commissione antimafia della XV^a legislatura (2006-2008) a proporre una reimpostazione su basi empiriche della struttura della norma, notando che «*dall'entrata in vigore della legge, ben 130 amministratori sono stati rieletti nei comuni sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e*

del «sistema antimafia», G. TROMBETTA, *Lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa*, in *federalismi.it*, 23 settembre 2020, p. 225.

⁵ V. METE, *Incandidabile ma fino a un certo punto*, in *Il Mulino*, online, 10 ottobre 2013.

⁶ Un esempio recente dell'opinione che prevale in dottrina, cioè quella di una «riforma organica» ancora ineseguita, si può leggere nelle conclusioni di L. PELLACANI, *Lo scioglimento dei comuni per mafia: il caso del comune di Brescello*, in *Cross*, n. 3/2019, p. 99.

⁷ Sia permesso di impiegare liberamente le definizioni di M. MAZZAMUTO, *Lo scettro alla prefettocrazia: l'indefinita pervasività del sottosistema antimafia delle grandi opere e il caso emblematico della filiera*, in F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAIITA (a cura di) *Diritto amministrativo e criminalità*, Atti del XVIII Convegno di Copanello, 28-29 giugno 2013, Milano, 2014, p. 177.

condizionamento di tipo mafioso». Di qui la «*necessità di prevedere norme che disciplinino i casi di ineleggibilità degli amministratori già componenti dei consigli comunali sciolti*»⁸.

Il suggerimento fu colto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, la quale, nel contesto di una serie più ampia e diversificata di interventi restrittivi, riscrisse totalmente il testo dell'art. 143 TUEL, introducendo, al comma 11, una nuova figura di incandidabilità degli amministratori locali «*responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento*».

La limitazione del diritto di elettorato passivo, nell'art. 143 comma 11, fu circoscritta al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, e alle sole elezioni amministrative interne alla regione nel cui territorio si trova l'ente locale interessato⁹.

Ma più di recente l'art. 28 del decreto-legge n. 113 del 2018¹⁰, sulla scorta di un'indicazione della Commissione antimafia della XVII^a legislatura¹¹ (nonché di un'analogo raccomandazione della "Commissione Garofoli", nominata durante la XVI^a legislatura¹²) ha raddoppiato la durata dell'incandidabilità, portandola da uno a due turni elettorali, e l'ha estesa a tutte le elezioni, politiche, oltre che amministrative, nazionali ed europee.

Oggi vi è una proposta di legge all'esame della Camera che prevede l'incandidabilità degli amministratori locali, addirittura, per una durata fissa di venti anni¹³; ciò che introdurrebbe di fatto, nella gran parte dei casi, una "interdizione perpetua".

Studi recenti hanno colto questa *escalation* sanzionatoria, sottolineando il pericolo di automatismi tra scioglimento e incandidabilità, così come l'esigenza che l'incandidabilità sia agganciata a meccanismi d'imputazione; indicando inoltre problemi interpretativi e applicativi del comma 11, così come riformato dal "decreto-sicurezza"¹⁴.

⁸ Commissione bicamerale antimafia (Forgione), XV legislatura, Relazione conclusiva, p. 31

⁹ Il nuovo comma 11 sancì inoltre il dovere del Ministro dell'interno di trasmettere la proposta di scioglimento – la stessa inviata al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 143 comma 4, per l'emanazione del relativo decreto (previo parere del Consiglio dei Ministri) – al tribunale competente per territorio, per la valutazione, da effettuarsi con rito camerale, della sussistenza degli elementi di collegamento o condizionamento mafioso degli amministratori ritenuti responsabili dal Ministro (v. *infra*, par. 4)

¹⁰ Convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132; in merito, C. CIARDO, *La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento dell'Ente Locale per infiltrazioni mafiose. Spunti di riflessione anche alla luce della Legge n. 132 del 1.12.2018*, in questa *Rivista*, 2 dicembre 2020.

¹¹ Relazione conclusiva, *cit.*, p. 269: «appare opportuno includere nell'articolo 143 anche un riferimento alle elezioni nazionali e europee in modo da ricomprendere tutte le tornate elettorali ovvero (...) un lasso temporale di durata predeterminato (4-6 anni) per l'incandidabilità di tali amministratori, sulla scia del modello previsto dal decreto legislativo n. 235 del 2012».

¹² Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2013.; l'indicazione è a p. 110 del Rapporto della Commissione, «*Per una moderna politica antimafia*», in www.governo.it.

¹³ Camera dei Deputati, PDL n. 474, Nesci e altri. Per un commento, che contiene opinioni piuttosto simili a quelle qui sostenute, D. FERRARA, *Incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, T.U.E.L. alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018 e delle proposte di legge attualmente in Parlamento: il difficile equilibrio tra esigenze di prevenzione e diritti*, in *Norma*, 23 dicembre 2019.

¹⁴ C. CIARDO, *La declaratoria di incandidabilità*, *cit.*, 72.

La domanda più drastica – che si cercherà di argomentare in questo scritto – è se le riforme dell’art. 143 comma 11 non abbiano, in realtà, finito per cancellare ogni residuo di quella responsabilità esclusivamente organica che giustificava la figura dello scioglimento per infiltrazioni mafiose; e se l’art. 143 comma 11 non sia, oggi, la fonte di una responsabilità individuale che rende la norma non (più) compatibile con la Costituzione.

2. Il decreto-legge n. 164 del 1991: lo scioglimento come extrema ratio delle incandidabilità “penali”

Fissata nel riformismo “securitario” la matrice culturale dell’incandidabilità conseguente a scioglimento per infiltrazioni mafiose, è opportuno, anziché prender subito a seguirne il filo, iniziare da una breve escursione retrospettiva.

Esaminando i lavori preparatori della legge di conversione del decreto-legge n. 164 del 1991, è bene, intanto, restituire a quel provvedimento l’intelligenza che merita, proprio sotto il profilo del rapporto tra scioglimento e situazione soggettiva dei singoli amministratori; i quali – è appena il caso di ricordarlo – sono sempre coloro che, in linea di fatto, la legge prende in considerazione come “bersaglio” dell’infiltrazione criminale.

Può darsi che quel decreto-legge fosse stato messo in piedi senza solide basi concettuali; può darsi anche che sia giusto insistere sul suo collegamento ai disordini di Taurianova (RC), e certamente il decreto non voleva essere ciò che poi è diventato nei fatti, ossia la base di una “politica degli scioglimenti”¹⁵. Una cosa

però va detta chiara: che la sua sinteticità, il suo apparire quasi incompleto, non era dovuto soltanto alla necessità di intervenire per far fronte a una delicata situazione emergenziale, bensì anche alla consapevole ricerca di un punto di equilibrio, tra fini politici e legalità costituzionale, che confidava proprio sulla natura squisitamente organica, non individuale, della “responsabilità” da scioglimento. Il decreto-legge n. 164 del 1991 non fu, infatti, presentato alle Camere come un provvedimento indispensabile per prevenire i contatti tra amministratori locali e mafia.

A questo scopo esisteva già una legge emanata l’anno prima (15 marzo 1990 n. 55), che prevedeva la sospensione dalla carica degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per associazione mafiosa, nonché la loro decadenza in caso di sopravvenuta sentenza definitiva di condanna. Per evitare non solo la permanenza nelle cariche, ma anche l’acquisizione delle cariche stesse da parte di

¹⁵ V. METE, *La costruzione istituzionale delle politiche antimafia. Il caso dello scioglimento dei consigli comunali*, in *Stato e Mercato*, 2016, pp. 391 ss.; ID., *Lo scioglimento dei comuni come politica pubblica. Un’analisi empirica*, in S. MELORIO (a cura di), *Lo*

persone permeabili alla criminalità organizzata, era stato presentato il 9 novembre 1990 alla Camera un altro disegno di legge che vietava la candidatura a chiunque risultasse sottoposto a procedimento penale per associazione mafiosa; misura che di lì a poco sarebbe stata sancita con la legge n. 16 del 1992¹⁶.

Decadenza e incandidabilità avrebbero dovuto creare, nel loro insieme, un duplice filtro, già da sé in grado di contrastare le infiltrazioni mafiose nei consigli comunali e provinciali.

Si avvertì tuttavia la carenza di un meccanismo che consentisse al Governo di intervenire sull'attività del consiglio, nel caso-limite in cui la sospensione o la decadenza di singoli amministratori non si fosse rivelata sufficiente a ristabilirne il corretto funzionamento, e la patologia infiltrativa avesse compromesso la libera formazione della volontà dell'organo elettivo. Secondo la legge allora vigente (n. 142 del 1990, art. 39), per lo scioglimento occorreva attendere una causa ordinaria: ad esempio la commissione di atti contrari alla Costituzione oppure di gravi e persistenti violazioni di legge, l'esistenza di gravi motivi di ordine pubblico, le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei consiglieri.

Al che il decreto-legge n. 164 del 1991 cercò di ovviare, appunto, con la nuova fattispecie di scioglimento per infiltrazioni mafiose¹⁷. Come tuttavia fu precisato durante i lavori preparatori della legge di conversione, il Governo non aveva inteso «*dotarsi di uno strumento normativo che sospenda la democrazia elettiva*

scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte, Milano, 2019, 36 ss.; per una disamina ante riforma del 2009, V. METE, *Fuori dal Comune: lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose*, Roma – Acireale, 2009; nelle scienze giuridiche, R. ROLLI, *Il comune degli altri. Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose*, Roma, 2013.

*su quelle parti del territorio della Repubblica in cui la criminalità organizzata abbia una specifica incidenza»*¹⁸, bensì creare un congegno di tutela sussidiario, poiché «*la prima frontiera di difesa è proprio quella relativa alla sospensione e alla decadenza dei singoli amministratori. Dopo di che, in casi estremi (...) si giunge allo scioglimento del consiglio comunale»*¹⁹. Si trattava insomma della

¹⁶ Per una significativa ricostruzione della ratio e delle finalità di quest'ultima legge, appunto con riferimento al contesto normativo in cui essa si collocò (legge n. 55 del 1990) – e in particolare alla differenza tra le ipotesi di non candidabilità (che «non costituiscono altro che nuove cause di ineleggibilità») e la nozione di «controllo sugli organi» – Corte cost., sentenza n. 407 del 1992, punto 4.1 della motivazione.

¹⁷ Introducendo, dopo l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, un nuovo articolo 15-bis.

¹⁸ Presidente della commissione affari costituzionali on. S. LABRIOLA, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, X Legislatura – Discussioni, seduta del 1 luglio 1991, p. 84954.

¹⁹ Ministro dell'interno on. V. SCOTTI, *ivi*, seduta del 2 luglio 1991, p. 85016; che questa interpretazione del ruolo dello scioglimento rispecchiasse quella del Governo, è verificabile anche dall'intervento del Sottosegretario all'interno on. V. SPINI (*Atti cit.*, p. 84983).

extrema ratio di un'azione di contrasto che agiva in un primo momento sui singoli amministratori e solo e in un secondo momento, di fronte a esigenze di tutela di carattere eccezionale o straordinario, anche sull'organo politico locale nel suo complesso.

3. Le precisazioni della Corte costituzionale (1993) sull'imputazione esclusivamente organica, non personale, della responsabilità da scioglimento del consiglio

La consapevole rinuncia, da parte del legislatore, ad assumere lo scioglimento del consiglio come causa di una limitazione “speciale” o “straordinaria” dei diritti politici dei singoli amministratori, è anche la prospettiva che indusse la Corte costituzionale a salvare, con una sentenza interpretativa di rigetto del 1993²⁰, il decreto-legge n. 164 del 1991. Una pronuncia che negli anni successivi è stata richiamata da più parti in giurisprudenza, ma le cui implicazioni sistematiche non sono state sviluppate come avrebbero meritato¹⁹.

Vale la pena ricordare in sintesi quattro punti-chiave della sentenza, tra loro collegati dallo stesso filo logico. *Primo*: lo scioglimento è una misura di carattere straordinario, utilizzabile in circostanze eccezionali, per sole finalità di tutela dell'ordine pubblico e per il tempo strettamente necessario a preservare i legittimi interessi delle comunità locali minacciate dalla permanenza in carica di organi contigui alla mafia. Lo scioglimento è pertanto caratterizzato da una «stringente consequenzialità» a elementi di collegamento o di condizionamento mafioso che non capitano normalmente nella vita amministrativa dell'ente locale. Di qui l'impossibilità, che tornerà a essere argomentata nella sentenza della Corte n. 195 del 2019, di creare forme di controllo sostitutivo per mafia attivabili dinanzi al mero riscontro di generiche situazioni di malfunzionamento amministrativo, diverse dalla specifica interazione con il sodalizio, che costituisce il *quid proprium* dell'infiltrazione mafiosa. Già allora la Corte stava ponendo le basi del suo orientamento, secondo cui la presenza della criminalità organizzata sul territorio non consente alla legge di creare “stati di eccezione”, ma solo di prevedere interventi “mirati”, ubbidienti al

paradigma della eccezionalità e della straordinarietà (dirà la Corte nel 2019: anche della sussidiarietà).

Secondo: lo scioglimento è una misura di carattere sanzionatorio, che il governo può applicare agli organi politici – giammai ai loro singoli componenti – ritenuti inidonei a gestire la cosa pubblica. Parliamo dunque di un istituto *sui generis*, ma pur sempre fondato sul principio di responsabilità, che fa assumere allo scioglimento il carattere di rimprovero rivolto al consiglio, per la sua inettitudine a

²⁰ Corte cost., 19 marzo 1993, n. 103; al riguardo, G. CORSO, *Criminalità organizzata e scioglimento dei consigli comunali e provinciali: osservazioni critiche alla giurisprudenza costituzionale*, in *Nuove autonomie*, 1993, p. 117 ss. ¹⁹ Non però da parte della Corte, che vi si è rifatta nella sentenza 24 luglio 2019, n. 195.

proteggere l'ente locale dalle infiltrazioni della criminalità organizzata: una revoca dell'investitura elettorale per mancato raggiungimento dello scopo, finalizzata esclusivamente al rinnovamento del suffragio. *Terzo*: gli specifici elementi di contiguità mafiosa non possono essere dedotti da considerazioni di carattere "ambientale", ma devono essere ricavati da attività informative e investigative tipizzate, svolte da organismi preposti alla lotta alla criminalità organizzata. In buona sostanza, anche se la Corte lo ha ammesso molto più avanti (con la sentenza n. 195 del 2019), il riferimento a elementi di collegamento o condizionamento «*evoca chiaramente una fattispecie penale ben specifica: il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale*». Ciò significa che i fatti posti a base dello scioglimento non sono fatti qualsiasi, ma circostanze emergenti da attività d'indagine, ossia circostanze rilevanti in quanto di *cognizione diretta* delle autorità; dunque riferibili *a persone individuate* (anche se non necessariamente concorrenti in associazione mafiosa).

Arriviamo così al punto – il *quarto* – maggiormente sottovalutato: la decadenza è del consiglio, non dei singoli amministratori. Il decreto-legge n. 164 del 1991, fino alla sua trasposizione nell'articolo 143 del Testo Unico sugli Enti Locali, non diceva nulla riguardo ai singoli amministratori e al loro diritto di elettorato passivo; non usava, nei loro riguardi, neanche la parola "decadenza", limitandosi a stabilire che l'organo sciolto sarebbe stato rinnovato con nuove elezioni amministrative al termine della fase di commissariamento.

La Corte intuì il pericolo di equivocare su questo punto, quando precisò che la perdita della carica da parte dei consiglieri, del sindaco e degli assessori, negli enti colpiti dallo scioglimento, erano solo «*effetti indiretti della misura sanzionatoria*» applicata «*all'organo politico nel suo complesso*», non sanzioni verso i singoli titolari della carica.

La salvaguardia della libertà politica dei singoli amministratori era un fattore di enorme importanza, giacché qui stava il bilanciamento, il punto di equilibrio di tutta la costruzione dell'istituto dello scioglimento: misura invasiva, ma finalizzata esclusivamente ridare la parola al corpo elettorale. Eventuali questioni di eleggibilità dei singoli restavano al di fuori del perimetro di applicazione del decreto-legge del 1991.

4. La legge n. 94 del 2009 e la nuova previsione dell'incandidabilità conseguente allo scioglimento del Consiglio

Come si è anticipato, cambiò tutto con la riforma apportata dalla legge n. 94 del 2009, recentemente ritoccata dal "decreto sicurezza" (D.L. n. 113 del 2018). La novità più importante fu la previsione dell'obbligo del Ministro di inviare «*senza ritardo la proposta di scioglimento (...) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento*

agli amministratori indicati nella proposta stessa». Questi ultimi, se riconosciuti «*responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento*»²¹, non possono essere candidati – e qui viene la parte modificata dal “decreto-sicurezza” – alle elezioni politiche nazionali e a quelle per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, «*qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo*»²². Di questa responsabilità sanzionata con la perdita del diritto di elettorato passivo si discute, dinanzi al tribunale civile, in uno speciale procedimento in camera di consiglio, contraddistinto per le ridotte garanzie di difesa e contraddittorio, malgrado il suo esito sia impugnabile fino in Cassazione (la quale non ha mai mostrato di dubitare che il procedimento, anche se costruito secondo il modello camerale, abbia natura contenziosa).

Nel giudizio civile d’incandidabilità si applicano «*in quanto compatibili*» le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio). Questa clausola ha consentito alla Cassazione di mantenersi piuttosto libera dal codice di rito, come quando ha stabilito che la trasmissione della proposta di scioglimento da parte del Ministro al tribunale soddisfa già di per sé i requisiti processuali (*editio actionis* e *vocatio in ius*) della citazione degli amministratori locali, riflettendo una «*forma speciale di instaurazione del giudizio*». Il Ministro non ha quindi l’onere di specificazione dei fatti costitutivi della pretesa, perché non è tenuto a versare il contenuto della proposta di scioglimento in un apposito atto di ricorso²³, a differenza di quanto previsto per la generalità dei

²¹ Responsabilità che viene intesa dalla Corte di Cassazione come «*colpa per la cattiva gestione della cosa pubblica*» (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2020, n. 8030; 4 novembre 2011, n. 28259; 17 aprile 2019, n. 10780).

²² R. CANTONE, P. PARISI, *Incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, p. 768; B. PONTI, *La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori dei comuni sciolti per mafia tra “tenuta” costituzionale ed esigenze di celerità*, in *Giur. it.*, 2015, 4, pp. 952 ss.; A. CRISMANI, *Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose*, in F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAIITTA (a cura di), *Diritto amministrativo e criminalità*, cit., pp. 3 ss.

²³ Né è tenuto ad avvalersi della difesa tecnica dell’avvocatura dello Stato, dovendosi ravvisare in questo caso gli estremi per l’applicazione delle norme sui giudizi elettorali, che consentono alla parte di stare in giudizio personalmente (Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2015, n. 1747).

soggetti dall'art. 737 c.p.c.²⁴ A quanto sembra, non è tenuto neppure a scrivere nomi e cognomi degli amministratori, se già si evince dalla proposta²⁵.

In pratica quindi l'amministratore locale, evocato in sede giurisdizionale civile, non deve difendersi da uno specifico impianto accusatorio formulato nel ricorso del Ministro, ma dalla proposta di scioglimento, che però non dovrebbe essere diretta a lui, ma all'organo, almeno se si tiene fermo ciò che la Corte ha posto in evidenza nel 1993. Di nuovo, significative, le parole dei Giudici costituzionali: lo scioglimento è una misura avente «natura sanzionatoria *nei confronti dell'organo elettivo, considerato nel suo complesso*, in ragione della sua inidoneità ad amministrare l'ente locale. La natura del decreto di scioglimento e la specificità del suo destinatario (organo collegiale) *impediscono (...)* di poter assumere a termine di raffronto i modelli *che riguardano persone singole ed in particolare quelli che prevedono la loro sospensione o la rimozione da cariche pubbliche a seguito della irrogazione di condanne penali o di misure preventive*»²⁶.

Dopo la legge n. 94 del 2009, invece, il tribunale fa esattamente questo: «*valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa*»: ciò che deve eseguire è un'autonoma considerazione degli stessi fatti che hanno condotto il Ministro allo scioglimento del consiglio, "rivisitati" come condotte dei singoli amministratori, per decidere se vi siano gli elementi di collegamento o di condizionamento mafioso, ai limitati fini della incandidabilità. È vero che, a rigore, non vi è automatismo tra decreto di scioglimento del consiglio e incandidabilità dei singoli; specie se si ammette, come sembra fare la Cassazione, che al giudice civile sia consentito di pronunciare l'incandidabilità degli amministratori sulla base di elementi acquisiti aliunde o sopravvenuti rispetto allo scioglimento²⁷. Ma nella pratica questo rigore rischia di perdersi, giacché anche il giudizio del tribunale si fonda sui canoni tipici del diritto della prevenzione: l'incandidabilità «non richiede necessariamente la prova di comportamenti idonei a determinare la responsabilità

²⁴ Questa giurisprudenza ritiene che, nella fattispecie di cui all'art. 143 comma 11, l'esposizione del contenuto della domanda (*editio actionis*) sia da considerarsi implicita nella trasmissione al tribunale della proposta di scioglimento, la quale deve indicare i nomi degli amministratori ritenuti responsabili. Soddisfatta questa condizione, la proposta avrebbe già una sufficiente «*attitudine postulatoria*», supportata anche dell'allegazione altri atti, quali il decreto di scioglimento, la proposta del Consiglio di ministri al Presidente della Repubblica e, fondamentale, la relazione della commissione di indagine nominata dal Prefetto, che offre «*un ampio spaccato delle criticità riscontrate in sede ispettiva ed evidenza in dettaglio i fatti rilevanti sul piano dell'individuazione dei fenomeni denunciati, nonché dei comportamenti che di essi sono espressione o conseguenza, rendendo in tal modo conto delle ragioni che giustificano l'interessamento del Tribunale ai fini dell'adozione della misura interdittiva ed, in pari tempo, ponendo il singolo interessato nella condizione di poter esplicitare compiutamente (...) le proprie prerogative difensive*» (Cass. civ., Sez. I, n. 10780/2019 cit.).

²⁵ Cass. civ., Sez. I, n. 1747/2015, cit.

²⁶ Corte cost., sentenza n. 103 del 1993, cit., punto 3.5 della motivazione.

²⁷ Il che, sia detto per inciso, può valere sia a favore che contro l'amministratore locale evocato in giudizio. Si veda infatti Cass. civ., Sez. I, n. 1747/2015 cit., dove si ritiene che il giudizio sulla sussistenza degli elementi di collegamento o condizionamento mafioso sia suffragato dalla sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.

personale, anche penale, degli amministratori o ad evidenziare il loro specifico intento di assecondare gl'interessi della criminalità

organizzata»; è sufficiente «l'acquisizione di elementi idonei a *far presumere* l'esistenza di collegamenti con quest'ultima o di forme di condizionamento»²⁸. Il giudice civile può quindi benissimo accontentarsi di un grado di significatività degli indizi eguale a quello su cui si è fondato lo scioglimento del consiglio da parte del governo.

Se ne potrebbe fondatamente trarre la conclusione che la legge n. 94 del 2009 abbia introdotto, con l'art. 143 comma 11 del TUEL, esattamente quel profilo la cui mancanza aveva portato la Corte costituzionale a disattendere i dubbi di legittimità della norma: ora è certo che lo scioglimento del consiglio può essere diretto, con gli stessi presupposti, *ai singoli consiglieri*, oltre che all'organo nel suo complesso, e c'è da chiedersi se il comma 11 non "riattivi" parte delle questioni respinte nella sentenza n. 103 del 1993.

5. Il sopravvento della finalità sanzionatoria dell'incandidabilità "generalizzata", dopo il "decreto-sicurezza" del 2018

Dopo l'art. 28 del decreto-legge n. 113 del 2018 ("decreto-sicurezza"), l'incandidabilità dichiarata dal giudice civile con provvedimento definitivo vieta all'amministratore locale di competere per *due* turni elettorali successivi (nella legge n. 94 del 2009 era soltanto il primo) e non solo nell'ambito della regione in cui si trova l'ente il cui consiglio è stato sciolto, ma in qualsiasi elezione amministrativa indetta su tutto il territorio nazionale e finanche alle elezioni politiche per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo.

Cambiano pertanto le finalità della norma; prima propriamente preventive, ora, a quanto pare, prevalentemente sanzionatorie: una incandidabilità tanto estesa in termini di tempo e luogo va ben oltre la funzione di «*evitare il ricrearsi delle situazioni cui il provvedimento di scioglimento ha inteso ovviare*», cioè di eliminare il rischio di proiezioni criminali, dimostrando piuttosto la prevalenza dello scopo afflittivo²⁹. Lo stigma di "mafioso", apposto su chi può anche non essere mai stato accusato di alcun illecito, determina una condizione soggettiva nuova, giuridicamente qualificata solo dal sospetto e dalla probabilità, socialmente meno verificabile di quella di chi ha subito un processo e

²⁸ Cass. civ., Sez. I, n. 10780/2019 cit.; 8 giugno 2018, n. 15038; 3 agosto 2017, n. 19407.

²⁹ V. infatti Cass. civ., Sez. I, n. 28259/2019, cit., per cui la dichiarazione di incandidabilità ha una «*indubbia portata afflittiva*», ancorché non assimilabile ad una «*misura di natura penale*»; di qui il rigetto del motivo di ricorso in cui si denunciava la violazione della CEDU (v. anche Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 20187, n. 516). Sulla natura afflittiva dell'incandidabilità, cfr. V. FOGLIAME, *La disciplina giuridica dell'incandidabilità in recenti esperienze applicative locali tra virtù civiche dei candidati e tutela della credibilità delle istituzioni democratiche*, in *Osservatorio AIC*, 2 giugno 2020, pp. 521 ss., p. 534 e n. 42).

una pronuncia dell'autorità giudiziaria. La misura di cui all'art. 143 comma 11 TUEL si rivela perciò d'intensità eguale, se non peggiore dell'interdizione accessoria alla condanna penale, specie nel momento in cui acquista un'ambulatorietà che la solleva completamente dal territorio in cui ha avuto causa.

Anche questo aspetto può “riaccendere” qualche dubbio risolto finora dalla giurisprudenza in senso negativo³⁰: mi riferisco alla sentenza della Corte di cassazione, I, 30 gennaio 2015, n. 1747, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 comma 11 TUEL sollevata con riferimento agli articoli 27 e 51 Cost., «giacché la misura interdittiva della incandidabilità (...) privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi *nello stesso territorio regionale*, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutiva ha inteso ovviare».

Forte di questa premessa, che consegna lo scioglimento a una prospettiva di contrasto alla criminalità organizzata territorialmente circoscritta, è stato facile per la Corte giustificare l'incandidabilità in quanto avente come scopo l'impedimento al riformarsi dell'organo infiltrato. Ma ora che l'interdizione è estesa al Parlamento italiano e a quello europeo, nuovi problemi si possono porre, dal momento che la responsabilità per lo scioglimento locale diventa il presupposto di un effetto molto più grave; il quale ben difficilmente può considerarsi voluto allo scopo di scongiurare il ripetersi dell'occasione infiltrativa.³¹ D'altronde, anche muovendo da un altro punto di vista, l'incapacità dello scioglimento di riportare alla normalità le condizioni di funzionamento della rappresentanza democratica è testimoniata dallo stesso art. 143 comma 11, nel momento in cui affida a un giudice, con le garanzie del processo (sia pure attenuate dall'applicazione del rito camerale), la funzione di stabilire se l'amministratore locale è o non è incandidabile.

Il giudizio d'incandidabilità ha tempi tali da rendere prevedibile, anche se non scontato³², che la relativa dichiarazione diventi definitiva quando i turni elettorali successivi allo scioglimento si sono già svolti. Di qui un problema interpretativo che ha impegnato inizialmente la Corte di Cassazione,

³⁰ D. FERRARA, *Incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, T.U.E.L.*, cit., p. 23

³¹ Potrebbero adattarsi all'art. 143 comma 11 TUEL i dubbi di incostituzionalità prospettati a suo tempo da N. ZANON, *Sulla estensione alle cariche parlamentari dell'istituto dell'incandidabilità*, in www.forumcostituzionale.it, 2008, spec. 13 ss., il quale, argomentando dalla distinzione, ancorché parziale o imperfetta, tra “incandidabilità” e “ineleggibilità”, espresse dubbi di non conformità agli articoli 65 e 66 Cost. della proposta di legge che estendeva la prima misura, già prevista per gli amministratori locali (legge n. 16 del 1992), a deputati e senatori condannati per reati di stampo mafioso (proposta di legge C. 1451, modificativa del D.P.R. n. 361 del 1957, poi sostanzialmente riprodotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 235 del 2012).

³² Ad esempio sul Sindaco di Lamezia Terme, V. METE, *Incandidabile ma fino a un certo punto*, cit.

davanti alla quale era stata avanzata la tesi che la celebrazione del turno successivo in pendenza di giudizio di accertamento dell'incandidabilità avesse consumato i poteri d'interdizione previsti dall'art. 143 comma 11 del TUEL, privando di utilità la successiva pronuncia definitiva del tribunale contro gli amministratori convenuti.

La Corte³², con l'avallo della giurisprudenza amministrativa³³, ha disatteso quella interpretazione e ritiene che l'incandidabilità degli amministratori operi, se dichiarata con provvedimento definitivo, con riferimento a tutte le elezioni successive, indipendentemente dal fatto che nelle more del giudizio sia siano svolti uno o più turni elettorali. Gli amministratori responsabili dello scioglimento, quale che sia la durata del processo civile, restano quindi assoggettati all'incandidabilità, anche se non è stata ancora conclusivamente stabilita dal giudice, fermo restando che *medio tempore* essi devono ritenersi pienamente candidabili³⁴.

Questa conclusione è in linea con l'art. 143 comma 11 TUEL. Non è invece del tutto in linea con l'assunto della Cassazione per cui l'incandidabilità non ha fini sanzionatori: in realtà il fatto stesso che legge n. 94 del 2009 abbia restituito una complessa fattispecie normativa, in cui l'incandidabilità è dichiarata con un autonomo procedimento di natura giurisdizionale, mentre il termine prescritto dall'art. 143 comma 10 per le nuove elezioni (diciotto mesi salvo caso eccezionali) decorre dal decreto di scioglimento, rende quasi certo che la misura non arrivi in tempo utile, se non altro, per il rinnovo degli organi; di qui già un indizio della finalità non interdittiva e soltanto "impropriamente" preventiva dell'incandidabilità³⁵. Il "decreto-sicurezza" del 2018 ha semplicemente portato in luce una finalità che già dapprima poteva dirsi esistente nell'art. 143 comma 11 del TUEL³³, la finalità sanzionatoria; ciò non toglie che la

³² Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15725; 27 luglio 2017, n. 18627; 19 gennaio 2017, n. 1333; 11 novembre 2016, n.

23069; 13 maggio 2016, n. 9883; 22 settembre 2015, n. 18696.

³³ Tra le tante, Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2018, n. 3096.

³⁴ Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18696; D. ROMEI, *La Cassazione scioglie i dubbi sull'ambito temporale di efficacia della declaratoria di incandidabilità degli amministratori degli Enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose*, in *Rass. avv. Stato*, 2015, pp. 220 ss.; *contra* D. GAGLIOTI, *L'incandidabilità per lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali*, in *Lexitalia*, n. 10/2015, 5 ottobre 2015.

³⁵ A questa conclusione si potrebbe replicare che il Governo ha sempre la prerogativa di reagire alla rielezione degli amministratori decaduti con nuovi decreti di scioglimento, mentre pende il giudizio per la dichiarazione d'incandidabilità; e che dunque il potere di scioglimento mantiene pur sempre la sua tipica finalità preventiva.

³³ La Commissione antimafia in carica durante la XVII^a legislatura segnalava l'opportunità di estendere l'incandidabilità a tutte le elezioni, ma anche di «stabilire *tempi certi e ravvicinati per la conclusione del procedimento davanti al tribunale civile al fine*

Ma l'obiezione non coglierebbe nel segno, poiché, se è vero che lo scioglimento plurimo avviene, in molti casi, proprio a seguito della nuova elezione dei soggetti citati in giudizio quali responsabili dello scioglimento (per qualche indicazione, S. MELORIO, *Gli scioglimenti plurimi: motivazioni e criticità*, in S. MELORIO [a cura di], *Lo scioglimento dei comuni per mafia*, cit., 112), è altrettanto vero che un secondo scioglimento del Consiglio dovrebbe essere preceduto da una completa rivalutazione del pericolo infiltrativo e non potrebbe essere motivato in base alla finalità di preservare l'esito del giudizio d'incandidabilità. La possibilità di un secondo o terzo scioglimento dipende quindi esclusivamente dalla permanenza dell'inquinamento mafioso, non dalle vicende del giudizio d'incandidabilità. Il quale può colpire ex amministratori che, a giudicare dalle vicende dell'organo ricostituito, non rappresentano più un pericolo d'infiltrazione. L'orientamento della Cassazione, per cui l'incandidabilità dev'essere applicata a prescindere dal momento in cui interviene, porta a ritenere che essa sia conseguenza della permeabilità mafiosa dimostrata *rispetto al primo organo politico*, quello sciolto. E' una limitazione dei diritti politici che deve essere scontata comunque, non per il pericolo attuale, ma per un comportamento passato; vale a dire, come volevasi dimostrare, che essa ubbidisce alla logica della sanzione. Può essere interessante al riguardo l'angolo di visuale della ricerca sociologica, dal quale si è fatto notare che i doppi e tripli scioglimenti dello stesso ente locale finiscono per mettere in luce non tanto un problema di "infiltrazioni mafiose", quanto una realtà più profondamente compromessa, caratterizzata dal connubio tra gruppi di potere che aggregano politica, economia e criminalità (V. METE, *La costruzione istituzionale delle politiche antimafia*, cit., p. 419).

contestualità dell'estensione temporale (a due turni) e geografica (fino al parlamento nazionale ed europeo) faccia entrare in gioco problematiche nuove. Ci si può chiedere ad esempio se non debbano essere reconsiderati gli argomenti utilizzati per negare l'applicabilità degli articoli della Costituzione e della CEDU (questione peraltro già sollevata in Cassazione³⁷) non solo e non necessariamente arrivando a sostenere la necessità di verifica dei cosiddetti "criteri Engel" (cioè la natura sostanzialmente penale della sanzione), ma anche interrogandosi sulla proporzionalità della misura della incandidabilità rispetto all'art. 3 protocollo 1 CEDU (diritto a libere elezioni)³⁴ oppure verificando la conformità all'art. 6 CEDU delle garanzie attenuate che il rito in camera di consiglio appresta al diritto di elettorato passivo, anche qualora si volesse continuare a configurare l'incandidabilità come misura di "prevenzione" o comunque come sanzione non avente natura penale³⁵.

di evitare (...) che, nelle more della dichiarazione di incandidabilità, possa essere vanificata la finalità della disposizione, prevedendo al contempo, ove possibile, forme cautelari al riguardo» (Relazione conclusiva, 7 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, p. 269 e nota 438, ove si fa riferimento alla vicenda del Sindaco del Comune di Nardodipace, VV).

³⁷ Sotto il profilo della natura "sostanzialmente penale" dell'incandidabilità; tali censure sono state respinte con argomenti richiamati in varie sentenze e che si possono leggere ad esempio in Cass. civ., Sez. I, n. 28259/2019, cit., «Non si tratta (...) di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente

³⁴ Proporzionalità, per ora, ravvisata dalla Corte costituzionale, anche in una sentenza recentissima (Corte, cost., 11 marzo 2021, n. 35 del 2021, conforme Corte cost., 6 marzo 2019, n. 36), in merito alla sospensione conseguente a

³⁵ Ad esempio ci si potrebbe domandare – dopo tutto quello che la giurisprudenza ha sottolineato, in merito allo scioglimento quale mezzo straordinario di tutela dell'ordine pubblico democratico – se l'amministratore locale, accusato dal Ministro dell'interno di essere responsabile della condotta che ha dato causa allo scioglimento, non abbia diritto a una pubblica udienza, prima di essere dichiarato incandidabile dal tribunale (cfr. Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93 e 21 maggio 2014, n. 135; sul diritto all'udienza pubblica ex art. 6 CEDU, Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 30408; in dottrina, G.P. DOLSO, *Le misure di prevenzione personali nell'ordinamento costituzionale*, in F. FIORENTIN (a cura di), *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Torino, 2018, 41 ss., 88.

limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente" (Cass., Sez. I, 8/06/2018, n. 15038)». Cfr. tuttavia Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 276, sulla sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali (art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012) nella parte in cui giudica sull'applicazione dei cosiddetti "criteri Engel" alle limitazioni del diritto di elettorato passivo, che sembra adottare un criterio di scrutinio più stretto di quello seguito dalla Cassazione, in particolare ai punti 5.5. e 5.6.1. della motivazione (per qualche breve riferimento, in altro impianto, C. NARDOCCI, *Sulla (in)convenzionalità della incandidabilità sopravvenuta e della decadenza dal mandato parlamentare: spunti a partire dal caso Berlusconi c. Italia*, in questa *Rivista*, 13 settembre 2017, p. 5, nota 10). Qui tra l'altro la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la mancanza di "discrezionalità" nell'accertamento della causa di limitazione del diritto di elettorato passivo «costituisce un indice ulteriore del fatto che l'incapacità giuridica temporanea di cui si discute non consegue a un giudizio di riprovazione personale, ma è semplicemente diretta a garantire l'oggettiva onorabilità di chi riveste la funzione di cui si tratta» (Corte cost., n. 276 del 2016 cit. punto 5.6.1. della motivazione; M. MANCINI, *La "materia penale" negli orientamenti della Corte EDU e della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle misure limitative dell'elettorato passivo*, in questa *Rivista*, 25 giugno 2018, p. 23). Attributi, questi, che non si ritrovano nella incandidabilità di cui all'art. 143 comma 11 del TUEL, la quale consegue a un giudizio ampiamente discrezionale, compiuto dal tribunale civile, non da una pubblica amministrazione, ma avente natura sostanzialmente amministrativa e comunque diversa dal mero accertamento di un automatismo (cfr. con riferimento alla valutazione delle Camere ex art. 66, S. BISSARO, *La Corte costituzionale alle prese con la giurisprudenza della Corte EDU: una prova difficile (e forse neppure necessitata) in materia di incandidabilità*, in *Rivista AIC*, 31 maggio 2017, p. 22). Nella definizione di colpa per la cattiva gestione della cosa pubblica, "colpa" è concetto rimodellato in modo tale da non corrispondere necessariamente ai principi sulla responsabilità giuridica individuale. Esso si uniforma piuttosto a criteri presuntivi sull'esistenza di collegamenti o su forme di condizionamento mafioso, cioè a quei massimi principi conservativi dell'ordinamento che fanno rassomigliare questa valutazione a quella, tipicamente organizzativa, che qualifica il decreto di scioglimento come atto "politico" o di "alta amministrazione". Di qui probabilmente i medesimi dubbi che sono stati manifestati al riguardo della sospensione dalle cariche elettive a seguito di sentenza penale non definitiva di condanna (G. MENEGUS, *La sospensione di diritto ex "Legge Severino" supera ancora una volta il vaglio della Corte. Nota a margine della sent. n. 276/2016*, in *Rivista AIC*, 19 maggio 2017, p. 19; per una diversa opinione V. PUPO, *Sospensione di diritto dalle cariche elettive: la Corte conferma l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sulla "legge Severino"*, in *Forum Quad. Cost. online*, 22 gennaio 2018, p. 12; sul medesimo tema, G. RIVOSECCHI, *"Legge Severino", atto secondo: la conformità a Costituzione delle norme sulla sospensione delle cariche politiche locali*, in *Giur. cost.*, 2016, pp. 2385 ss.). In ogni caso, come si avrà ancora modo di rilevare, la questione della natura sostanzialmente penale dell'incandidabilità non esaurisce lo spettro delle problematiche che possono portare a dubbi sulla legittimità "convenzionale" dell'art. 143 comma 11 TUEL.

6. I problematici rapporti tra l'art. 143 comma 11 TUEL e la disciplina generale delle incandidabilità (d.lgs. n. 235 del 2012): la configurazione di un (inaccettabile) sottosistema derogatorio

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235³⁶, ha assorbito la disciplina dettata in precedenza dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992. Nella disciplina attuale, che reca chiaramente i segni di un tentativo di adeguamento alla giurisprudenza costituzionale³⁷,

³⁶ Per un'ampia trattazione, R. ROLLI, *La non candidabilità tra sostanza e processo*, Napoli, 2017; ID., *Le limitazioni al diritto di elettorato passivo: sfumature e criticità*, in *Ist. fed.*, 2017, pp. 129 ss.

³⁷ Corte cost., 6 maggio 1996, n. 141, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme dell'art. 15 comma 1 della legge n. 55 del 1990, come modificato dalla legge n. 16 del 1992, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51 Cost, ritenendo che l'incandidabilità fosse un rimedio sproporzionato a un accertamento penale non ancora passato in giudicato; semmai, «finalità di ordine cautelare – le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna – valgono a giustificare misure interdittive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni».

l'incandidabilità alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali è fatta derivare da una sentenza di condanna *definitiva* per determinati reati, tra i quali quello di associazione a delinquere di tipo mafioso. Ed anche la sospensione dalla carica è condizionata a una condanna non definitiva o a una misura di prevenzione *applicata dall'autorità giudiziaria* o a una misura cautelare: insomma è fondata su presupposti tipici, accomunati dall'essere tutti consequenziali a provvedimenti di natura giurisdizionale.

L'art. 16 comma 2 d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che le disposizioni dello stesso decreto, avanti ad oggetto l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, la mancata proclamazione degli eletti, i ricorsi avverso le relative decisioni e il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, «si applicano anche *alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna*, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

condanna non definitiva, ma sempre con riferimento a «vicende penali» (non necessarie nella fattispecie di cui all'art. 143 comma 11 TUEL).

Viene così riconosciuta e implicitamente mantenuta in vita, da parte della Legge Severino, la speciale figura di incandidabilità disciplinata di cui all'art. 143 comma 11 del TUEL, tramite una equiparazione solo parziale delle due specie.

Si può dire anzi di più, ossia che l'art. 16 d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143 comma 11, laddove chiarisce che l'incandidabilità sopravvenuta, per l'amministratore responsabile dello scioglimento, comporta, oltre all'ineleggibilità, la decadenza dalla carica riassunta *medio tempore*, al pari delle incandidabilità "proprie".

L'incandidabilità prevista dall'art. 143 comma 11 diviene così una figura autonoma e separata da qualsiasi altra fattispecie analoga; si regge esclusivamente su un quadro indiziario sintomatico di permeabilità mafiosa. Essa non si collega più a un provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, ma a una decisione del Ministro, rivalutata dal giudice civile con le medesime coordinate tecnico-discrezionali di accertamento dell'infiltrazione mafiosa.

Senonché l'amministratore locale responsabile della condotta che ha dato causa allo scioglimento subisce, se il giudice civile accoglie la domanda del Ministro, un impedimento di entità eguale se non peggiore di quello che la "Legge Severino" riserva all'amministratore locale condannato con sentenza non definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Qui si tratta di mera sospensione, destinata a cessare con la sentenza di proscioglimento in appello o comunque decorsi diciotto mesi (articoli 8 e 11 d.lgs. n. 235 del 2012), là si tratta di incandidabilità destinata comunque a operare per un due turni, vale a dire, potenzialmente, la durata massima di due mandati, cioè dieci

anni. Ma dieci anni possono essere persino più di una incandidabilità riportata a seguito di sentenza *definitiva* di condanna per altri reati (doversi cioè dall'associazione mafiosa) previsti dal d.lgs. n. 235 del 2012. Quest'ultimo infatti, all'art. 13, stabilisce che la durata della incandidabilità sia pari al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice e, in ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, non inferiore a *sei anni*. E' un tempo inferiore a quello in cui, ipotizzando la normale durata degli organi elettivi, opera l'incandidabilità di cui all'art. 143 comma 11

TUEL.

Si dovrebbe poi dire qualcosa sulla possibilità di *riabilitazione*, che per l'art. 15 d.lgs. n. 235 del 2012, una volta ottenuta in sede penale, estingue anticipatamente l'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il tempo residuo; mentre la figura di cui all'art. 143 comma 11 del TUEL, che non è correlata a sentenza di condanna penale, non si può estinguere, neanche se il giudice amministrativo annulla il decreto di scioglimento³⁸: è, in un certo qual senso, almeno da questo punto di vista, una incandidabilità "ostativa". Occasionalmente nelle giurisdizioni inferiori la si è definita «incandidabilità civile»⁴³, «particolare ipotesi di responsabilità dirigenziale»⁴⁴, ma occorre fare molta attenzione alla ricerca di una costruzione autonoma della fattispecie, poiché la perdita temporanea del diritto di elettorato passivo, nell'art. 143 comma 11 del TUEL, è finalizzata alla prevenzione delle situazioni pregiudizievoli che qualificano anche l'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 3 c.p.) e si configura quindi anch'essa come una incandidabilità penale, di sostanza analoga a quella sancita dal d.lgs. n. 235 del 2012: laddove però una è basata su indizi, l'altra richiede l'accertamento definitivo, ancorandosi al principio costituzionale di non colpevolezza (art. 27 Cost.). Il decreto legislativo n. 235 del 2012 parrebbe quindi aver operato – come si diceva, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 141 del 2006) – la scelta precisa di *escludere ogni rilevanza* dell'accertamento penale *non definitivo*.

Ciò che allora ci si deve chiedere è se quel "doppio binario", quel "sottosistema derogatorio" in cui vive l'art. 143 comma 11 TUEL rispetto al d.lgs. n. 235 del 2012 sia giustificato; e da quanto si è argomentato fin qui, sembra proprio di no: la scelta dell'ordinamento di far discendere l'incandidabilità di politici e amministratori dalla sentenza definitiva di condanna o da altre misure

³⁸ Trib. civ. Napoli Nord, Sez. I, ord. 18 luglio 2017, n. 7920; Id., ord. 24 agosto 2017, n. 8235; Trib. Reggio Emilia, 26 giugno 2017, n. 2442, citate nella *Relazione del Ministro dell'interno sull'attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso*, anno 2017 (consultabile online dal sito del Ministero), p. 32. ⁴³ Trib. civ. Nocera Inf., Sez. I, ord. 9 ottobre 2019, citata in V. FOGLIAME, *op. cit.*, p. 525, ⁴⁴ TAR Sicilia, Sez. II, Palermo, 15 ottobre 2012, n. 2005.

disposte dall'autorità giudiziaria, dovrebbe essere incompatibile con una fattispecie di incandidabilità «non derivante da sentenza di condanna»³⁹.

Il raffronto dell'art. 143 comma 11 alla Costituzione e alla CEDU, di cui si accennava nel paragrafo precedente, dovrebbe quindi essere effettuato anche alla luce del *tertium comparationis* rappresentato dalla situazione degli amministratori assoggettati alla "legge Severino". L'obiezione che quest'ultima non possa fungere da *tertium comparationis*, giacché la mafia è la mafia, quindi le norme che la riguardano generano sempre un sistema a sé stante, non sembrerebbe risolutiva. Né pare si possa applicare il principio interpretativo, tante volte utilizzato dalla Corte costituzionale, per cui l'incandidabilità non è sanzione, ma «perdita di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche»⁴⁰, vista l'ampia discrezionalità

caratterizzante l'attività di valutazione del giudice civile, che in sostanza ricalca quella del Ministro dell'interno. L'impermeabilità o non contiguità alla mafia non può, in definitiva, essere considerata alla stregua di una condizione obbiettiva di eleggibilità.

7. Ulteriori effetti negativi della riforma del 2009

Non è ancora tutto, perché vi è un ultimo aspetto, se vogliamo meno immediato, ma egualmente percepibile. La legge n. 94 del 2009, introducendo il comma 11, ha anche consolidato una certa interpretazione del comma 1 dell'art. 143. Non solo per aver scritto in quest'ultimo ciò che la Corte aveva già dedotto dalla Costituzione nella sentenza n. 103 del 1993, cioè che lo scioglimento dev'essere basato su elementi indiziari «concreti, univoci e rilevanti»; e neppure per aver regolato il caso in cui non sia disposto lo scioglimento, ma i medesimi elementi si configurino a carico del segretario, del direttore generale, dei dirigenti e dipendenti (infiltrazioni sempre a carico di singoli individui, ancorché non titolari di carica politica).

Il punto è che l'ingresso nell'ordinamento di una incandidabilità non derivante da sentenza di condanna ha legittimato una interpretazione puramente oggettiva dei presupposti dello scioglimento. I quali sono apparsi dissociati dalla sussistenza di elementi di responsabilità riferibili a singoli⁴¹,

³⁹ Meglio si direbbe, a differenza dell'incandidabilità di dieci anni stabilita dall'art. 248 comma 5 TUEL a carico dei soggetti riconosciuti dalla Corte dei Conti responsabili di condotte tenute al verificarsi del dissesto finanziario, incandidabilità non derivante «da sentenza» (*tout court*), ma da provvedimento, al più – e solo a limitati fini – ad essa assimilabile.

⁴⁰ Corte cost., 19 novembre 2015, n. 236. Su tale sentenza, F.S. MARINI, *La "legge Severino" tra le Corti: luci e ombre dell'incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 2015*, in *Osservatorio AIC*, 6 febbraio 2016; G. MAROLDA, *La non irragionevolezza delle "legge Severino": nota a margine della sent. n. 236/2015 della Corte costituzionale*, in *Forum Quad. Cost.*, 30 gennaio 2016; V.

⁴¹ Il giudizio di incandidabilità è autonomo e separato ed ha un esito che non è automaticamente determinato dallo scioglimento del Comune (TAR Lazio, Sez. I, 27 maggio 2020, n. 5582; Cons. St., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3067).⁴⁸

proprio per la collocazione su binari paralleli delle due misure (scioglimento dell'organo e giudizio d'incandidabilità degli amministratori)⁴⁸.

Non è un caso se, dalla legge n. 94 del 2009 in avanti, la giurisprudenza amministrativa ha preso a stabilire in termini sempre più espliciti e razionalizzati che lo scioglimento reagisce a una condizione patologica *oggettiva* dell'ente locale; che scavalca il meccanismo di imputazione soggettiva⁴² per la sua finalità non sanzionatoria; e che gli elementi «*concreti, univoci e rilevanti*» riferiti alla situazione degli amministratori non si configurano come addebiti personali, ma devono essere valutati «*complessivamente e non atomisticamente*»⁵⁰, perché ciò che conta è il risultato del collegamento o condizionamento, costituito dalla compromissione del buon andamento o dell'imparzialità dell'amministrazione. L'infiltrazione viene così a essere desunta da un *contesto* di connivenza o di condizionamento; e *soltanto* il *contesto* permette di distinguere la mafiosità

Pupo, *La "legge Severino" al primo esame della Corte costituzionale: la natura non sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bilanciamento*, ivi, 14 maggio 2016. Si richiama inoltre la dottrina citata retro, nota 37).

dell'ente locale dalla semplice attività amministrativa contrassegnata da illegittimità o illiceità⁴³.

Declina così quella caratterizzazione sanzionatoria dell'istituto (nei termini già visti, ossia quale sanzione riservata all'organo collegiale) sulla quale la Corte aveva insistito con la sentenza n. 103 del 1993. Il Consiglio, corroso dalle infiltrazioni, non è più giudicato per la sua inefficienza nel proteggere l'amministrazione, ma direttamente per come quest'ultima funziona, subendo dunque una *presunzione di* esistenza di elementi di permeabilità del corpo politico. L'aggiudicazione di appalti mediante procedura negoziata, il rilascio di autorizzazioni a determinati soggetti o altri fattori riferibili a una comune malamministrazione, nelle comuni amministrazioni locali non hanno altre conseguenze che quelle previste dalla legge; nei territori di mafia, rilevano ai fini dello scioglimento del consiglio. In questo modo, a tacer d'altro, si finisce per arrivare a un istituto dai lineamenti molto simili al meccanismo previsto dal citato art. 28 del decreto-legge n. 113 del 2018, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 195 del 2019. Se non è conforme alla Costituzione il commissariamento degli enti locali, quando non è disposto lo scioglimento, dinanzi a non meglio precisate «*situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate*», ci si può chiedere se non sia parimenti illegittimo il

Per verificare il mutamento d'indirizzo giurisprudenziale, cfr. T. GROPPI, *Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamento mafioso*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, 254 ss.

⁴² F.G. SCOCA, *Organi elettivi sciolti per condizionamento mafioso: stessi fatti, diverse valutazioni giudiziali*, in *Giustamm*, n. 9/2019.

⁵⁰ Cons. St., Sez. III, 15 novembre 2019, n. 7842; ord. 23 gennaio 2020, n. 232; n. 3067 del 2020 cit.; 22 settembre 2020, n. 5548.

⁴³ Cons. St., Sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876. L'accento è su un «*inquadramento generale della vita dell'ente, che si cali nel contesto ambientale e tenga ben presenti le coordinate di tempo e di luogo che lo contraddistinguono*» (Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435).

commissariamento, quando lo scioglimento è disposto, una volta chiarito che quest'ultimo si fonda su presupposti analogamente indeterminati.

8. Osservazioni conclusive: l'abrogazione del comma 11 come auspicabile ipotesi di riforma dell'art. 143 del TUEL

Tanti altri profili sarebbero meritevoli di approfondimento, ma quelli fin qui sottolineati sono sufficienti a una parziale conclusione, che si può trarre ritornando alle premesse.

Ripercorrendo nel suo complesso la vicenda dell'art. 143 TUEL, il registro narrativo non può non subire una brusca deviazione e modificarsi radicalmente in corrispondenza della legge n. 94 del 2009, che trasformò a fondo l'istituto dello scioglimento. Quella pessima riforma (si permetta il commento) riscrisse l'articolo senza alcuna riflessione politica esplicita; risolse nel suo disegno securitario quelle poche simmetrie su cui poggiava la disciplina posta dal decreto-legge n. 164 del 1991, come interpretata della Corte costituzionale nel 1993.

Occorrerebbe di conseguenza riportare anche oggi il nucleo di quelle nozioni al centro del dibattito: il giudizio di permeabilità mafiosa passa attraverso le condotte dei consiglieri, ma è un giudizio sul consiglio, non su una condizione del singolo. L'amministratore può essere costretto a sopportare lo scioglimento

del consiglio e il ritorno alle urne, ma non gli può essere trasferito, neanche da parte di un giudice, il rimprovero di "inefficienza nel resistere alla mafia", che riguarda non lui, ma l'organo nel suo complesso. Ciò tanto più in un ordinamento come quello italiano, in cui gli articoli 10 e 11 d.lgs. n. 235 del 2012 prevedono che l'amministratore locale perda diritto di elettorato passivo solo se *condannato* con sentenza penale, per i soli reati – inclusa l'associazione a delinquere di stampo mafioso – che la legge individua. E dove l'idea stessa di una incandidabilità "non derivante da sentenza di condanna" dovrebbe essere, già di per sé, un'aberrazione.

Distaccata dalle complicate e talvolta eccessivamente "ingegneristiche" soluzioni di cui stanno discutendo le Camere, la prima opzione, in vista di una seria riforma dell'istituto, potrebbe essere restituire all'art. 143 la versione, più equilibrata, che aveva prima della legge n. 94 del 2009, eliminando alcune storture, a incominciare dal comma 11: quella strana "incandidabilità per mafia" che si è vista responsabile, per più motivi, di una diseguale e ingiustificata limitazione dei diritti politici degli amministratori locali.

E' forte la tentazione di supporre che, liberato dalle responsabilità personali del comma 11, lo scioglimento sarebbe anche meno esposto a impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, dove spesso i ricorrenti sono proprio amministratori locali che agiscono per veder riconosciuta la loro

estraneità. Ma questo è un altro discorso e pone una questione attinente soprattutto alla praticità e alla opportunità dell'operazione auspicata.

Veramente importante sarebbe riprendere il ragionamento da quel vecchio assunto della Corte costituzionale, certamente da approfondire e da chiarire in molti dei suoi significati, eppure l'unico a dare dello scioglimento una concezione rigorosa e conforme a Costituzione: che la responsabilità da scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose è *responsabilità dell'organo, non dei singoli*, mentre i limiti al diritto di elettorato passivo non possono che essere stabiliti dalla disciplina generale delle ineleggibilità, di cui oggi esiste una versione codificata, laddove nessuna rilevanza si connette alla situazione dell'amministratore locale penalmente irresponsabile, ancorché, come si usa dire, "in odore di mafia".

Vademecum Emilia Romagna: Sezione II - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali

► Profili generali

Per essere eletti consiglieri regionali e per conservare tale carica, la legge richiede ai candidati il **possesso di determinati requisiti di eleggibilità**.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*):

“Sono eleggibili a Consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione”.

La legge richiede, inoltre, l'**assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità**.

Le **cause di incandidabilità** riguardano i soggetti che si trovano in condizioni tali da non consentire neppure la presentazione della loro candidatura alle elezioni.

Le **cause di ineleggibilità** riguardano, invece, le situazioni che possono incidere sulla libera decisione di voto degli elettori e violare, quindi, la parità di accesso alle cariche elettive.

Queste situazioni non impediscono di candidarsi a patto che siano rimosse prima della candidatura.

L'**incandidabilità** può essere accertata (e il nominativo direttamente depennato) già in sede di ammissione della lista, mentre l'**ineleggibilità** è verificata solo in sede di convalida delle elezioni.

Le **cause di incompatibilità**, infine, consistono nel divieto di esercitare determinate funzioni, pubbliche o private, o di trovarsi in particolari controversie con l'ente, per evitare situazioni di conflitto tra eletto ed ente. Esse non invalidano l'elezione, purché l'eletto opti tra una delle due funzioni, ovvero cessi la controversia con l'ente.

L'**ineleggibilità** può essere **originaria** oppure **sopravvenuta**, qualora le stesse circostanze insorgano nel corso del mandato (l'ineleggibilità sopravvenuta tende, in questo caso, a coincidere con l'incompatibilità).

Anche l'**incompatibilità** può essere **originaria** oppure **sopravvenuta**, se le circostanze che la determinano siano sorte dopo data di convalida degli eletti.

Il difetto di un requisito di eleggibilità o la sussistenza di una causa di incandidabilità o di ineleggibilità comporta la **nullità dell'elezione**.

La sussistenza di una causa di incompatibilità originaria, invece, comporta l'**obbligo di rimuoverla qualora eletti, pena la decadenza dalla carica**.

La perdita dei requisiti di eleggibilità o il sopravvenire di una causa di incandidabilità comporta la **decadenza dalla carica**.

Il *sopravvenire di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità*, al contrario, fa solo sorgere l'**obbligo di rimuoverla nei termini prescritti, pena la decadenza dalla carica**.

Prima della decadenza per il *sopraggiungere di una causa di incandidabilità dopo l'elezione*, opera, inoltre, la **sospensione di diritto dalla carica** nei seguenti casi:

- a) al momento della *condanna non definitiva* (in alcuni casi) o della *condanna in primo grado, confermata in appello* (in altri casi);
- b) al momento dell'*adozione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione*;
- c) a seguito dell'*applicazione degli arresti domiciliari e della custodia cautelare*.

All'*Assemblea legislativa compete la verifica dei poteri*, ovvero della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per la valida elezione dei propri componenti e per la valida conservazione della carica da parte dei medesimi.

Ai Tribunali amministrativi regionali compete, invece, la verifica della regolarità del procedimento elettorale. A differenza delle Camere, dunque, l'Assemblea legislativa non può annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Sempre a differenza delle Camere, *l'Assemblea non giudica in via definitiva sulla validità delle elezioni*. I provvedimenti adottati al riguardo possono sempre essere impugnati in sede giurisdizionale davanti al Tribunale civile competente per territorio, che, in prima istanza, è quello del capoluogo della regione.

In ogni caso, *chiunque detenga un interesse può promuovere l'azione giurisdizionale direttamente davanti al Tribunale*, notificando il ricorso all'Assemblea legislativa e al consigliere coinvolto, affinché ne sia dichiarata la decadenza (*azione giurisdizionale diretta*).

► **Evoluzione normativa in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali**

L'art. 122 della Costituzione, fino alla riforma operata dalla **legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1**, prevedeva, per le Regioni a statuto ordinario, la *competenza legislativa esclusiva dello Stato* anche in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri.

La prima disciplina fu posta dalla **legge 17 febbraio 1968, n. 108**.

Successivamente, la **legge 23 aprile 1981, n. 154** abrogò le disposizioni della **legge n. 108 del 1968** relative a ineleggibilità e incompatibilità.

A sua volta, la **legge n. 154 del 1981** fu abrogata dal **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*), fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali.

Come previsto dal **nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione**, alle Regioni ordinarie compete ora la *disciplina legislativa di tipo concorrente* dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali.

I principi fondamentali della materia, di competenza statale, sono stati individuati dalla **legge 2 luglio 2004, n. 165**.

L'**incandidabilità** non rientra, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni di cui all'**art. 122, comma 1, della Costituzione**, bensì nella *competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza"* (**art. 117, comma 2, lett. h, della Costituzione**).

L'**art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55** (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso*) recava la disciplina dell'incandidabilità alle elezioni regionali: tale articolo, infatti, era stato abrogato dal **decreto legislativo n. 267 del 2000**, salvo per quanto riguardava, tra l'altro, i consiglieri regionali.

Il **decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), ha ora abrogato il suddetto articolo (salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni), ridisegnando per intero la materia.

Di conseguenza:

nelle Regioni che **non abbiano provveduto a disciplinare l'ineleggibilità e l'incompatibilità con proprie leggi** continua ad applicarsi la **legge n. 154 del 1981**, in quanto conforme alla **legge n. 165 del 2004** e al mutato quadro costituzionale;

al contrario, **nelle Regioni che si siano dotate di una nuova legge in materia**, si applica **tale specifica normativa**.

L'Emilia-Romagna è intervenuta al riguardo: l'art. 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa*) si limita, tuttavia, a stabilire che "*L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4.*"

Si ricorda, infine, che il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 49, della legge**

n. 190 del 2012, ha previsto ulteriori casi di incompatibilità interessanti anche i Consiglieri regionali (artt. 11-14).

► La disciplina dell'incandidabilità

La *disciplina legislativa in materia di incandidabilità* (che, come detto, non attiene allo svolgimento della competizione elettorale) era contenuta nell'**art. 15 della legge n. 55 del 1990**.

Successivamente, la **legge n. 190 del 2012** ha delegato il Governo (**art. 1, comma 63**) ad adottare un decreto legislativo di riordino e armonizzazione della vigente normativa in materia (anche) di incandidabilità alle elezioni regionali, secondo (tra l'altro) i seguenti principi e criteri direttivi (**art. 1, comma 64**):

- *individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali, conseguenti a sentenze definitive di condanna;*
- *prevedere l'abrogazione della normativa incompatibile con le disposizioni dell'emanando decreto legislativo;*
- *disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui sopra in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.*

In attuazione della suddetta delega, è stato emanato il **decreto legislativo n. 235 del 2012** che, come già detto, ha abrogato l'**art. 15 della legge n. 55 del 1990** (salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni), ridisegnando per intero la materia.

In particolare (**artt. 7-9**):

- **non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche, tra l'altro, di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale:**
 - a) **coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis ("Associazioni di tipo mafioso anche straniero") del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 ("Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope") del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore**

ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51 ("Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale"), commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a), ovvero:

- **i delitti di cui all'art. 416, sesto comma:**

associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui:

- **all'art. 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") del codice penale;**
- **all'art. 601 ("Tratta di persone") del codice penale;**
- **all'art. 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi") del codice penale;**
- **all'art. 12 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero:**

- 1) *atti diretti a procurare l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- 2) *esposizione a pericolo della persona per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- 3) *sottoposizione a trattamento inumano o degradante della persona per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- 4) *commissione del fatto da parte di tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o, comunque, illegalmente ottenuti;*

- **i delitti di cui all'art. 416, settimo comma:**

associazione diretta a commettere taluno dei delitti previsti:

- **dall'art. 600-bis ("Prostituzione minorile") del codice penale;**
- **dall'art. 600-ter ("Pornografia minorile") del codice penale;**
- **dall'art. 600-quater ("Detenzione di materiale pornografico") del codice penale;**
- **dall'art. 600-quater.1 ("Pornografia virtuale") del codice penale;**

- *dall'art. 600-quinquies* (“Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”) *del codice penale*;
- *dall'art. 609-bis* (“Violenza sessuale”) *del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto*;
- *dall'art. 609-quater* (“Atti sessuali con minorenne”) *del codice penale*;
- *dall'art. 609-quinquies* (“Corruzione di minorenne”) *del codice penale*;
- *dall'art. 609-octies* (“Violenza sessuale di gruppo”) *del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto*;
- *dall'art. 609-undecies* (“Adescamento di minorenni”) *del codice penale*;
- *il delitto di cui all'art. 416* (“Associazione per delinquere”), *realizzato allo scopo di commettere delitti previsti*:
 - *dall'art. 473* (“Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 474* (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 600* (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 601* (“Tratta di persone”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 602* (“Acquisto e alienazione di schiavi”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 416-bis* (“Associazioni di tipo mafioso anche straniera”) *del codice penale*;
 - *dall'art. 630* (“Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”) *del codice penale*;
- *i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*;
- *i delitti previsti dall'art. 74* (“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”) *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*;
- *i delitti previsti dall'art. 291-quater* (“Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”) *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*;

- *i delitti previsti dall'art. 260 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

- *i delitti con finalità di terrorismo;*

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti:

- dall'art. 314 ("Peculato") del codice penale;

- dall'art. 316 ("Peculato mediante profitto dell'errore altrui") del codice penale;

- dall'art. 316-bis ("Malversazione a danno dello Stato") del codice penale;

- dall'art. 316-ter ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") del codice penale;

- dall'art. 317 ("Concussione") del codice penale;

- dall'art. 318 ("Corruzione per l'esercizio della funzione") del codice penale;

- dall'art. 319 ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") del codice penale;

- dall'art. 319-ter ("Corruzione in atti giudiziari") del codice penale;

- dall'art. 319-quater ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), primo comma, del codice penale;

- dall'art. 320 ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio") del codice penale;

- dall'art. 321 ("Pene per il corruttore") del codice penale;

- dall'art. 322 ("Istigazione alla corruzione") del codice penale;

- dall'art. 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale;

- dall'art. 323 ("Abuso d'ufficio") del codice penale;

- dall'art. 325 ("Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio") del codice penale;

- dall'art. 326 ("Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio") del codice penale;

- dall'art. 331 ("Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"), secondo comma, del codice penale;

- dall'art. 334 ("Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa") del codice penale;

- dall'art. 346-bis ("Traffico di influenze illecite") del codice penale;

d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*

e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) (associazioni di tipo mafioso anche straniere, nonché associazioni per delinquere), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

- *tali disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli*

Assessori regionali;

- *l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;*

- *sono sospesi di diritto dalle cariche di cui sopra:*

a) *coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere a), b), e c);*

b) *coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;*

c) *coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

- *la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 ("Arresti domiciliari"), 285 ("Custodia cautelare in carcere") e 286 ("Custodia cautelare in luogo di cura") del codice di procedura penale nonché di cui all'art. 283 ("Divieto e obbligo di dimora"), comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale;*

- *nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione*

di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata; la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi; la cessazione non opera, tuttavia, se entro tale termine l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva, nel qual caso la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto;

- **a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al Prefetto del capoluogo della regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione; tale provvedimento è notificato, a cura del Prefetto del capoluogo della regione, alla competente Assemblea legislativa per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge;**

- **per la durata della sospensione al Consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale;**

- **la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui sopra, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio; in tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina;**

- **chi ricopre una delle cariche sopra indicate decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione;**

- **in occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dalla legge, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui sopra;**

- **gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui sopra e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità; per i ricorsi avverso tali decisioni trova applicazione l'art. 129 ("Giudizio**

avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

- **qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni sopra richiamate, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti;**

- **l’incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;**

- **la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 ss. del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo; la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo;**

- **l’incandidabilità disciplinata dall’art. 7, comma 1, lettera f) (riguardante coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall’art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, ed è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla Corte di Appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ne aveva disposto l’applicazione)**

Tutte le disposizioni sopra richiamate sono in vigore dal 5 gennaio 2013.

► La disciplina dell’ineleggibilità

L’art. 2, comma 1, della legge n. 154 del 1981, vigente in tutte le Regioni che non hanno ancora legiferato ex art. 122, comma 1, della Costituzione, quindi anche in Emilia-Romagna, elenca le **cause di ineleggibilità alla carica consigliere regionale**, ascrivibili a tre diversi gruppi.

Primo gruppo

L’**ineleggibilità dei seguenti soggetti** si ricollega al particolare prestigio delle funzioni svolte, capace di produrre un’indebita influenza sugli elettori, nonché alla finalità di prevenire possibili conflitti d’interesse derivanti dalla coincidenza, in ambito regionale, fra controllori e controllati:

1) **il capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori di Pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell’Interno;**

- 2) *i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di Gabinetto dei Ministri;*
- 3) *i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di Pubblica sicurezza nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;*
- 4) *gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nel territorio nel quale esercitano il comando (numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);*
- 5) *gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ne territorio nel quale esercitano il loro ufficio;*
- 6) *i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano potere di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione nonchè i dipendenti che dirigono e coordinano i rispettivi uffici;*
- 7) *i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali o a loro sezioni distaccate, ai tribunali amministrativi regionali nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni.*

Secondo gruppo

L'ineleggibilità dei seguenti soggetti è finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dal candidato:

- 8) *i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;*
- 9) *gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con potere di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione.*

Tutte le cause di ineleggibilità sin qui esaminate non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 2**);

- 10) *i dipendenti regionali a tempo indeterminato: tale causa di ineleggibilità non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni o con il collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**). La Corte costituzionale, con **sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388**, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevedeva che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2;*

11) *i dipendenti regionali a tempo determinato*: tale causa di ineleggibilità non ha effetto con la cessazione delle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**). I dipendenti a tempo determinato, infatti, non possono essere collocati in aspettativa (**art. 2, comma 8**).

Terzo gruppo

L'***ineleggibilità dei seguenti soggetti*** è volta a *impedire il verificarsi di tutti quegli inconvenienti riconducibili al cumulo di cariche della stessa specie*, tra i quali una minore attenzione e diligenza nell'espletamento del mandato:

12) *i Consiglieri regionali in carica in altra Regione*: tale causa di ineleggibilità non ha effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (**art. 2, comma 3**).

Non costituiscono cause di ineleggibilità gli *incarichi* e le *funzioni* conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (**art. 5**).

Al fine di garanzia dell'efficacia degli strumenti per rimuovere le cause d'ineleggibilità, la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta; la garanzia è rafforzata nei casi di aspettativa e dimissioni, in quanto se l'amministrazione non provvede, la domanda di aspettativa o dimissioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione (**art. 2, comma 5**).

Per le ***modalità di rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute***, vale quanto previsto a proposito delle cause di ineleggibilità originarie (**art. 6, comma 3**).

L'***esistenza di una causa d'ineleggibilità non rimossa entro il termine e nei modi previsti*** comporta l'***invalidità dell'elezione*** del soggetto che ne sia portatore.

L'***accertamento dell'esistenza di cause di ineleggibilità*** è disciplinato dall'**art. 17 della legge n. 108 del 1968**, il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa, in sede di convalida degli eletti (non prima di quindici giorni dalla proclamazione), esamini d'ufficio la condizione dei medesimi e, quando ricorra una delle cause d'ineleggibilità legislativamente previste, annulli l'elezione sostituendo l'ineleggibile con chi ne ha diritto. La relativa delibera deve essere depositata nella segreteria dell'Assemblea, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata.

I Consiglieri assumono le loro funzioni al momento della proclamazione, pertanto sono ***legittimi gli atti compiuti fino all'eventuale mancata convalida dell'elezione***.

► La disciplina dell'incompatibilità

Gli artt. 3 e 4 della legge n. 154 del 1981, vigenti in tutte le Regioni che non hanno ancora legiferato ex art. 122, comma 1, della Costituzione, elencano le *cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale*, ascrivibili a due diversi gruppi.

L'art. 6, commi 3 e 4, disciplina, invece, la loro *rimozione*, così come la *rimozione delle cause d'ineleggibilità sopravvenute*.

Il comma 3 dispone che, a tal fine, si applicano i **commi dal 2 al 7 dell'art. 2**: il soggetto deve cessare dalle funzioni mediante dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa.

Il **comma 4** stabilisce che le funzioni devono cessare entro dieci giorni dalla data in cui è sorta la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta. In caso d'incompatibilità originaria, tale termine decorre dalla data di convalida dell'elezione.

Come detto, l'**art. 16 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11** (*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa*) si limita a stabilire che “L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).”

Primo gruppo

L'*incompatibilità dei seguenti soggetti*, di cui all'**art. 3, comma 1, nn. 1-7** (un discorso a parte vale per il **n. 8**), è finalizzata ad evitare possibili conflitti di interesse tra la carica elettiva e una particolare posizione ricoperta dall'eletto:

- 1) *l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente: tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2);*
- 2) *colui che come titolare, amministratore, dipendente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate da essa in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione: tale ipotesi non si applica a chi faccia parte di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici (art. 3, comma 2).*

Tali incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (**art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2**);

3) *il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo nelle imprese di cui ai precedenti numeri 1) e 2)*: vi rientra, naturalmente, anche il consulente della Regione.

Tali cause di incompatibilità si rimuovono con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa (**art. 6, comma 3, e art. 2, comma 2**);

4) *colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito*: tale causa di incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito;

5) *colui che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Regione ovvero verso istituto od azienda da essa dipendente, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di essa, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di mora di cui all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*: anche tale incompatibilità viene meno con l'estinzione del debito;

6) *colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione*: tale incompatibilità, che non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (**art. 3, comma 3**), viene meno con la resa del conto;

7) *colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'art.*

2 della Legge n. 154/1981: l'ineleggibilità sopravvenuta è, dunque, assimilata all'incompatibilità.

Secondo gruppo

L'**incompatibilità dei seguenti soggetti**, di cui all'**art. 4, commi 1 e 2**, è finalizzata sia a *prevenire conflitti di interessi*, sia a *evitare inconvenienti connessi al cumulo di cariche*:

8) *colui che ricopre la carica di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della Magistratura, di membro del CNEL, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale*: tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni;

9) *il Presidente e l'Assessore provinciale, il Sindaco e l'Assessore di Comuni compresi nel territorio della Regione*: tali incompatibilità vengono meno con la cessazione delle funzioni per dimissioni;

10) *Consigliere regionale di altra Regione*.

Tale incompatibilità, che viene meno, anch'essa, con la cessazione delle funzioni per dimissioni, deve essere raccordata con altre disposizioni della **legge n. 154 del 1981**, le quali stabiliscono:

- il divieto di candidarsi in più di due Regioni, qualora le elezioni si svolgano nella stessa data (**art. 7, comma 1, prima parte**);

- l'obbligo del candidato eletto contemporaneamente Consigliere in due Regioni di optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima delibera di convalida (**art. 7, comma 2**, ai sensi del quale, inoltre, in caso di mancata opzione, egli resta eletto nel Consiglio della Regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, e viene surrogato nell'altro Consiglio).

Non costituiscono cause di incompatibilità gli *incarichi* e le *funzioni* conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (**art. 5**).

Vale, per le ***modalità di rimozione delle cause di incompatibilità sopravvenute***, quanto detto a proposito di quelle originarie.

Le *cause d'incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenute, qualora non rimosse*, comportano, in base, rispettivamente, al **comma 2** e al **comma 1 dell'art. 6**, la ***decadenza dalla carica di Consigliere regionale***.

Quanto alla ***contestazione delle cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità sopravvenute***, disciplinata dai **commi 3 e ss. dell'art. 7**, l'Assemblea legislativa contesta al proprio membro, innanzitutto, la presunta causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta (**comma 3**).

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per dimostrare l'inesistenza della causa contestatagli o per rimuoverla, qualora effettivamente sussistente (**comma 4**).

Se è proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il suddetto termine di dieci giorni decorre dalla notificazione del ricorso (**comma 5**).

Entro i dieci giorni successivi, l'Assemblea delibera in modo definitivo e, se ritiene sussistente la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità sopravvenuta, invita il Consigliere a rimuoverla o a optare per la carica che vuole mantenere (**comma 6**).

Qualora il consigliere non corrisponda all'invito entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto: la delibera consiliare deve essere depositata, il giorno seguente, nella

segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere interessato.

La stessa delibera è impugnabile al tribunale competente per territorio (**commi 7 e 8**).

L'**art. 7, ultimo comma**, stabilisce, infine, che le delibere menzionate nello stesso articolo sono adottate dall'Assemblea d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

L'**art. 19 della legge n. 108 del 1968**, tuttora vigente, dispone che l'*azione per far dichiarare la decadenza dei consiglieri regionali* può essere promossa dinanzi al tribunale *da qualsiasi elettore della Regione e dal Prefetto*.

Il *rapporto fra fase amministrativa* di cui all'**art. 7 della legge n. 154 del 1981 e azione giudiziaria diretta** di cui all'**art. 19 della legge n. 108 del 1968** si risolve in termini di *alternatività e concorrenza tra di esse*, potendo la seconda essere promossa indipendentemente dal previo svolgimento della prima.

Le incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013

Il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), adottato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'**art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012**, ha, come detto, previsto ulteriori casi di incompatibilità interessanti anche i Consiglieri regionali.

In particolare:

- ai sensi dell'**art. 11, comma 2**, *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali* (ovvero gli incarichi di livello apicale conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione) *e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale* (ovvero gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato) *sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea legislativa della Regione che ha conferito l'incarico*;
- ai sensi dell'**art. 12, comma 3**, *gli incarichi dirigenziali, interni* (conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione) *e esterni* (conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni), *nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello*

regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata;

- ai sensi dell'art. 12, comma 4, *gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione;*
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, *gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico* (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi) *di livello regionale sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata;*
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, *gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili, tra l'altro, con la carica di componente della Giunta o dell'Assemblea della Regione interessata.*

► Il nuovo art. 122 della Costituzione

Il nuovo art. 122 della Costituzione:

- a) *prevede*, così come per il sistema elettorale, *che anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali siano ora previsti dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica* e non più dalla legge statale (*competenza concorrente*, incidente, tra l'altro, sulla libertà di scelta della forma di governo, come avviene, ad esempio, in caso di previsione dell'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore);
- b) *fissa direttamente alcune incompatibilità*, quali l'*appartenenza ad una Assemblea o ad una Giunta regionale e:*
 - *ad altra Assemblea o Giunta regionale*: tale incompatibilità va intesa anche nel senso che non si può appartenere all'Assemblea di una Regione e alla Giunta di un'altra;
 - *ad una delle Camere*;
 - *al Parlamento europeo* (incompatibilità che, ovviamente, non poteva essere prevista dal Costituente).

- Tali incompatibilità si aggiungono a quelle già previste da altri articoli della Costituzione, quali:
- *incompatibilità tra la carica di membro del CSM e di Consigliere regionale (art. 104, comma 7);*
 - *incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale (art. 135, comma 6);*
 - *incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale (art. 84, comma 2).*

► **Gli artt. 2 e 3 della legge n. 165 del 2004**

L'**art. 2** (*Disposizioni di principio in materia di ineleggibilità*) e l'**art. 3** (*Disposizioni di principio in materia di incompatibilità*) della **legge n. 165 del 2004** stabiliscono, in via esclusiva, i **principi fondamentali concernenti i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri**, che le Regioni sono tenute a rispettare nell'esercizio della loro potestà legislativa ex art. 122, comma 1, della Costituzione.

Ai sensi dell'**art. 2**:

“1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le Regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato (sia pubbliche che private), anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati (in altri termini, le cause di ineleggibilità vanno poste ad esclusiva garanzia della libertà di voto di cui all'**art. 48, comma 2, della Costituzione**, e della parità di accesso alle cariche elettive di cui all'**art. 51, comma 1, della Costituzione**);*

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle

elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (il legislatore regionale deve, dunque, individuare, nell'ambito delle cause che determinano ineleggibilità, quelle in grado di poter dare luogo ai menzionati conflitti);

d) attribuzione ai consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi (in ordine alla verifica della regolarità del procedimento elettorale e al conseguente annullamento delle elezioni per vizi ad esso relativi, continuano, invece, ad essere competenti i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della

Giunta regionale e dei consiglieri regionali (trattandosi, infatti, di cariche tra loro assai diverse);

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.”

Ai sensi dell'art. 3:

“1. Le Regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva (in altri termini, le cause di incompatibilità vanno poste a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici di cui all'**art. 97, comma 1, della Costituzione**, oltre che del libero esercizio del mandato rappresentativo, secondo quanto previsto dall'**art. 67 della Costituzione**);*

*b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai Consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali (il nuovo **art. 122 della Costituzione** prevede il divieto di ricoprire, contemporaneamente, la carica di componente di un Consiglio o di una Giunta regionale e quella di membro del Parlamento europeo; in attuazione di esso, la **legge n. 90 del 2004** (Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004) ha integrato l'elenco delle*

cause di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo previste dall'**art. 6 della legge n. 18 del 1979** (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), aggiungendovi quella con la carica di Consigliere regionale);

c) *eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale* (al fine di garantire la separazione tra chi controlla e chi è, viceversa, controllato);

d) *in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la Regione, osservanza dei seguenti criteri:*

1) *previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite* (ovvero la parte attrice che promuove la lite);

2) *qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato* (l'avvio della lite dopo la sentenza passata in giudicato deve essere atto dovuto e non facoltativo);

e) *attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi* (la norma menziona espressamente solo i componenti del Consiglio, pertanto l'eventuale incompatibilità dei componenti esterni della Giunta, nominati dal Presidente al di fuori del Consiglio, potrà essere fatta valere esclusivamente di fronte all'autorità giudiziaria);

f) *eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;*

g) *fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato* (ai sensi dell'**art. 6 della legge n. 154 del 1981**, la cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10

giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa; il legislatore regionale dovrà, dunque, sostituire tale disciplina richiamandosi ai principi fissati dalla lett. g) in esame).